Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 285 del 15 dicembre 1938-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 - 53-914

RELAZIONE e REGIO DECRETO 12 dicembre 1938-XVII, n. 1852.

Approvazione del testo del Libro Primo del Codice Civile.

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO

Relazione e R. Decreto 12 dicembre 1938 - Anno XVII, n. 1852

RELAZIONE

a S. M. il RE IMPERATORE

del Ministro Guardasigilli

(SOLMI)

Presentata nell'udienza del 12 dicembre 1938-XVII

per l'approvazione del testo delle Disposizioni sull'applicazione

delle leggi in generale

e del

LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

SIRE,

Mentre grandiosi eventi politici e militari, assurti ai fastigi dell'epopea, fondavano l'Impero, assicurando nei secoli la potenza della Patria, la grande opera della riforma dei codici, intrapresa con vasta concezione politica dal Governo Fascista, proseguiva il suo ritmo con il fermo proposito di dare all'Italia, rinnovata dalla rivoluzione dei Fasci, testi legislativi conformi alle esigenze della nuova vita del popolo italiano e non impari alla tradizione romana.

La legislazione penale ha avuto il suo assetto definitivo nei codici, che sono stati promulgati dalla Maestà Vostra con decreto del 19 ottobre 1930 e che costituiscono una potente e ammirata manifestazione del pensiero giuridico italiano. Sulle linee politiche che hanno ispirato questi codici, adattate bensì alla peculiarità della diversa materia disciplinata, ma fondamentalmente immutate nella loro essenza, siccome genuina espressione della dottrina del Fascismo, è stata condotta la riforma del codice civile.

Senza travolgere le nostre millenarie tradizioni giuridiche, patrimonio prezioso ed inconfondibile della razza italiana, ma anzi ravvivandole e valorizzandole, la riforma del codice civile presenta innovazioni notevoli, sia dal lato tecnico, sia dà quello politico.

Sotto il primo aspetto, sono stati utilizzati i risultati cospicui conseguiti dalla nostra scienza giuridica dal 1865 ad oggi per modificare e rinnovare disposizioni talora imperfette e spesso anacronistiche. Sotto il profilo politico, è la nuova dottrina del Fascismo che penetra con tutta la sua forza vivificatrice nel codice e lo trasforma nei suoi istituti ed ancora più nel suo spirito.

Non è più l'individualismo ispirato dalla rivoluzione francese, che ha caratterizzato il codice Napoleone, specialmente dove questo si allontanò dagli istituti giuridici romani elaborati dal diritto comune ad opera dei giureconsulti italiani, ma è il senso di solidarietà sociale che subordina gli interessi ristretti, e quindi egoistici, dei singoli a quelli preminenti dello Stato, in cui si accentra e si concreta la organizzazione politica, giuridica ed economica della Nazione.

Profondamente mutato tutto lo spirito informatore della nostra legislazione, e trasformate altresì talune direttive fondamentali del diritto, anche le norme del vecchio codice che sono state mantenute vengono necessariamente ad assumere riflessi nuovi nella loro interpretazione ed applicazione, perchè interamente diversa è la ragione giustificativa di esse. Questa non consiste più essenzialmente nella tutela dell'individuo, bensì sempre ed in ogni caso nella protezione degli interessi superiori e permanenti della comunità nazionale, che trascendono la breve vita dei singoli.

A questi criteri si ispira il Libro Primo del codice, che riguarda il diritto delle persone e il diritto di famiglia.

Tutta la disciplina degli istituti giuridici inerenti a queste materie è stata interamente rinnovata e adeguata alle esigenze dello Stato fascista, provvedendosi alla difesa della nostra razza da ogni pericolosa contaminazione che possa in qualsiasi modo infirmare la saldezza delle sue forze fisiche e spirituali; rinvigorendo i vincoli della famiglia, fondamento e ragione della continuità e della potenza della nazione; creando tutte quelle provvidenze che garantiscono l'equilibrio e la sanità dei nuclei familiari.

Il Libro Primo del codice è frutto di una lunga ed accurata elaborazione, la quale, iniziata dal Progetto preliminare predisposto dalla Commissione Reale all'uopo nominata, venne proseguita, in base ai pareri espressi dagli organi tecnici e politici consultati, nel Progetto definitivo e quindi nello studio veramente cospicuo e prezioso della Commissione parlamentare, e, finalmente, nel presente testo, per la cui redazione le dotte proposte della stessa Commissione parlamentare hanno dato un contributo di notevole rilevanza.

Le relazioni che hanno accompagnato i Progetti preliminare e definitivo e quella particolarmente apprezzata della Commissione parlamentare dànno chiara e precisa ragione delle proposte inizialmente fatte e delle modificazioni successivamente apportate, di guisa che riesce agevole, attraverso la consultazione di questo imponente materiale di studio, rendersi esatto conto non solo dei criteri informatori di ciascun istituto, ma altresì delle singole norme di essi. E' per questo che io mi limito qui ad esporre le modificazioni introdotte nel testo del Progetto definitivo, in seguito alle proposte fatte dalla Commissione parlamentare o che io stesso, dopo maturo esame, ho creduto di apportarvi, tralasciando beninteso di intrattenermi sulle modificazioni di mera forma, le quali tuttavia, debbo avvertirlo, sono notevoli e numerose.

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

1. — Le disposizioni contenute in questo titolo si riferiscono alla legge intesa nel suo significato latissimo di norma giuridica e prescindono da tutto ciò che riflette la disciplina particolare delle singole fonti giuridiche e i rapporti tra le diverse fonti: in modo speciale, tra quelle tradizionali (leggi, consuetudine, regolamenti) e le nuove fonti caratteristiche dell'ordinamento corporativo dello Stato fascista (ad es. norme corporative). Questa materia, di ordine più spiccatamente politico, connessa con la riforma costituzionale dello Stato, troverà sede opportuna in altro testo legislativo o in enunciazioni di carattere più generale già predisposte, che dovranno precisare i principî fondamentali della legislazione fascista.

È stata omessa ogni norma sulla pubblicazione delle leggi, perchè questa disciplina è ormai organicamente contenuta in leggi speciali.

2. — A proposito della *vacatio legis* (art. 1), la Commissione parlamentare ha suggerito di aggiungere alle parole: « La legge diviene obbligatoria » le altre: « nel Regno » che erano nel testo della Commissione Reale, per escludere l'applicazione della norma alle colonie, per le quali il termine normale della *vacatio legis* sarebbe inadeguato. Ho peraltro considerato che l'esigenza segnalata dalla Commissione parlamentare resta soddisfatta anche senza questa aggiunta.

Infatti dall'inciso finale dell'articolo « salvo che sia altrimenti disposto », opportunamente emendato nei sensi indicati dalla predetta Commissione, risulta chiaramente che al termine normale della *vacatio legis*, fissato in quindici giorni, si deroga tutte le volte che leggi speciali dispongano diversamente. Ora, tra queste, debbono indubbiamente comprendersi i particolari ordinamenti coloniali.

Non ho creduto poi opportuno chiarire in questa sede quale norma sia da applicare per i possedimenti dell'Egeo, poichè trattasi di materia che deve essere regolata da legge speciale.

3. — Alla Commissione parlamentare è sembrata inopportuna la soppressione del primo comma dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice del 1865, perchè esso può avere la funzione d'infrenare eventuali teorie aberranti sulla interpretazione della legge.

Per quanto il pericolo di queste teorie non sembri di grave peso per le ragioni già esposte nella mia relazione al progetto definitivo, tuttavia non ho avuto difficoltà ad accogliere la proposta, anche perchè, ripristinandosi quel comma, l'articolo 3 delle preleggi presenta un quadro completo di tutto il lavoro logico dell'interpretazione.

La specificazione introdotta nel progetto definitivo, a proposito dei principî generali di diritto, nel senso che tali principî debbono essere ricercati entro la sfera del sistema legislativo vigente, ha incontrato il pieno favore della Commissione parlamentare. Nondimeno ho creduto opportuno di introdurre nel testo dell'art. 3 una modificazione non soltanto di natura formale, per esprimere più chiaramente e più completamente questo concetto. In luogo della formula « principii generali del diritto vigente », che avrebbe potuto apparire troppo limitativa dell'opera dell'interprete, ho ritenuto preferibile l'altra « principii generali dell'ordinamento giuridico dello Stato », nella quale il termine « ordinamento » risulta comprensivo, nel suo ampio significato, oltre che delle norme e degli istituti, anche dell'orientamento politico-legislativo statuale e della tradizione scientifica nazionale (diritto romano, comune, ecc.) con esso concordante. Tale ordinamento, adottato o sancito dallo Stato, ossia il nostro ordinamento positivo sia privato che pubblico, darà all'interprete tutti gli elementi necessari per la ricerca della norma regolatrice.

4. — Nell'art. 4, tenendo conto delle osservazioni fatte da alcuni componenti della Commissione parlamentare, ho soppresso l'accenno alle leggi « che restringono l'esercizio dei diritti ». Mi è parso, dopo maturo esame, che tale formula potesse essere giudicata non opportuna o superflua. Infatti essa sembra riecheggiare vecchie concezioni giusnaturalistiche ormai definitivamente superate e incompatibili con i nuovi orientamenti politici. D'altro canto le leggi che restringono il contenuto e l'esercizio dei diritti subbiettivi sono necessariamente leggi eccezionali, in quanto si contrappongono alle leggi generali che determinano il contenuto e l'esercizio dei diritti, e quindi non possono applicarsi analogicamente secondo il principio già enunciato dall'art. 4.

Se poi la nuova legge apparentemente limitatrice non pone semplicemente limiti esterni, ma crea una nuova configurazione più limitata del diritto subbiettivo, siamo evidentemente fuori della sfera di applicazione dell'art. 4.

Reputo perciò che il nuovo testo dell'art. 4 determini più esattamente i limiti del divieto dell'applicazione analogica.

5. — Gravi dubbi sono stati espressi dalla Commissione parlamentare sull'opportunità dell'art. 6 del progetto definitivo, che dichiarava la consuetudine fonte di diritto solo quando fosse espressamente richiamata dalla legge; e ciò perchè una siffatta norma limitatrice, contenuta nel titolo delle disposizioni preliminari, potrebbe considerarsi riguardante anche le consuetudini di diritto pubblico, mentre è risaputo che nel nostro diritto pubblico interi istituti non sono fondati su disposizioni legislative, ma hanno avuto ed hanno applicazione in forza di consuetudini. Pur potendosi al riguardo osservare che, anche in questi casi, la consuetudine si ricollega all'ordinamento positivo dello Stato, che l'ammette e le riconosce forza obbligatoria, ho ritenuto preferibile eliminare ogni incertezza su questo punto così delicato ed ho perciò provveduto a sopprimere la disposizione, rimandando, come ho detto, un regolamento più ampio e completo della materia in sede più opportuna.

6. — Parimente ho soppresso la norma del divieto dell'abuso del diritto per uniformarmi al criterio suggerito dalla Commissione di ometterne la enunciazione come regola generale, salvo a tenere presente il concetto ivi espresso nella formulazione delle direttive generali della legislazione fascista o nella formulazione delle norme dei singoli istituti.

7. — La regola sul trattamento dello straniero è rimasta sostanzialmente invariata, salva la modificazione di forma proposta dalla Commissione parlamentare per accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti allo straniero nella stessa misura in cui sono riconosciuti dallo Stato straniero ai cittadini italiani. La Commissione ha ritenuto superflua una disposizione a sè per le persone giuridiche straniere, in quanto queste dovrebbero considerarsi contemplate nella disposizione che regola il trattamento dello straniero in genere. Tuttavia, per non far risorgere la disputa agitatasi sotto l'impero dell'art. 3 del codice del 1865, ho creduto più prudente, pure sopprimendo l'art. 9 del progetto definitivo, inserire nell'articolo relativo al trattamento dello straniero un apposito comma, il quale chiarisce che le disposizioni ivi dettate si osservano anche per le persone giuridiche straniere.

8. — La Commissione parlamentare, mentre ha approvato la regola che considera capace lo straniero, anche se inca-

pace secondo la sua legge nazionale, qualora compia un atto per cui secondo la legge italiana sia capace il cittadino, non ha invece approvato tutte le eccezioni che il capoverso dell'art. 7 stabilisce alla regola della capacità, e ha proposto di escludere da tali eccezioni le donazioni. Senonchè non mi è sembrata accettabile una deroga al principio dell'applicabilità della legge nazionale dello straniero per gli atti di donazione, da lui compiuti nel Regno, poichè, da un lato, il donante, data l'importanza dell'atto che compie, non deve essere sottratto alla regola generale che disciplina la sua capacità e, dall'altro, il donatario, anche se in buona fede, per il fatto stesso che non sopporta alcun sacrificio, non può essere assimilato al contraente a titolo oneroso in ordine al trattamento protettivo che a quest'ultimo vien fatto. Disponendo altrimenti, si sarebbe anche creata una ingiustificata disparità di trattamento tra gli atti di liberalità *inter vivos* e quelli *mortis causa*. A proposito di questi ultimi, alla locuzione « successione ereditaria » ho sostituito l'espressione « successioni per causa di morte » più propria e più comprensiva.

9. — Circa la legge regolatrice dei rapporti tra adottante e adottato, il nuovo testo (art. 10 capov.) specifica che la legge regolatrice è la legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione. Ho voluto in tal modo, data la base consensuale del vincolo di adozione, garentire gli interessi dell'adottato, conferendo immutabilità alla legge regolatrice dei rapporti, che resta indipendente dalle eventuali vicende dello stato di cittadinanza dell'adottante.

10. — Alla norma che fissa come legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti reali la legge del luogo nel quale le cose si trovano (art. 12), la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere un capoverso per stabilire che « il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ». Ma una disposizione siffatta sarebbe superflua, se volesse significare che l'atto di acquisto del diritto reale, in sè considerato, resta fermo malgrado il trasporto della cosa da uno ad altro Stato: potrebbe invece essere inesatta, se volesse affermare il concetto che il diritto già acquistato resti invulnerabile nel nuovo Stato, perchè ciò potrebbe verificarsi, se e in quanto la legge del nuovo Stato lo consentisse. Queste considerazioni mi hanno indotto a non accogliere la proposta della Commissione.

11. — In ordine alla norma sulla legge regolatrice della successione per causa di morte, la Commissione parlamentare ha chiesto il ripristino del capoverso dell'art. 11 del progetto preliminare, che, in via equitativa, dava facoltà al giudice di regolare la divisione in modo da attuare più che fosse possibile la legge nazionale del defunto, quando, per disposizione della legge del luogo, l'applicazione di quella non fosse consentita.

Pur rendendomi conto delle ragioni che stanno a base della norma proposta, ho considerato che questa potrebbe dar luogo a molte incertezze nella sua applicazione, mentre i casi che in pratica possono presentarsi sono assai rari, se non del tutto impossibili.

12. — Del pari non ho creduto di accogliere la proposta di specificare nell'art. 15 che la diversa volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali può essere espressa o tacita. Una tale precisazione sembra superflua. Secondo i principi generali, quando la legge non prescrive una forma determinata per la manifestazione della volontà, qualsiasi forma deve ritenersi ammissibile. D'altra parte, aggiungendo in questa sede la precisazione richiesta, sarebbe indispensabile un'analoga precisazione tutte le volte che si accenna a manifestazioni di volontà, onde evitare dubbi d'interpretazione. Per conferire maggior chiarezza al dettato legislativo, ho però avuto cura di far salva la diversa volontà delle parti con una enunciazione a sè stante, in modo da rendere riferibile la regola in essa contenuta a tutti i casi previsti nel primo comma dell'art. 15.

In questo stesso articolo, ho inoltre modificato la formulazione della norma concernente le obbligazioni non contrattuali. Nel progetto definitivo, a queste era dichiarata applicabile la legge del luogo « dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano ». Tale formulazione non ha incontrato il favore della Commissione parlamentare, che ha proposto di sostituire una dizione più ampia, come quella del progetto preliminare, che parlava « della legge del luogo nel quale le obbligazioni sono sorte ». Pur riconoscendo la imprecisione della formula del progetto definitivo, non ho creduto di accogliere quella suggerita dalla Commissione, perchè la legge, in base alla quale dovrebbe stabilirsi se una obbligazione sia sorta o meno, sarebbe appunto la stessa legge regolatrice che si vuole determinare. Ho preferito emendare la formula del progetto definitivo, sostituendo alla parola « atto » l'altra « fatto », più comprensiva.

13. — Circa la proposta di inserire sull'esempio del codice del 1865, nell'art. 17, che tratta della legge regolatrice del processo, una norma attinente ai mezzi di prova, ho considerato che al riguardo non si può dettare una norma generale. La materia dei mezzi di prova sarà infatti sussunta ora sotto l'una ora sotto l'altra delle regole sui conflitti, secondo il particolare aspetto che la materia stessa assumerà nell'oggetto della controversia. Se si tratterà di questione attinente allo svolgimento procedurale del mezzo di prova, essa sarà decisa dalla legge del processo; se si controverterà intorno alla forma di manifestazione della volontà, sarà applicabile la legge regolatrice della forma degli atti; infine, se il mezzo di prova concernerà la sostanza di un rapporto giuridico, dovrà farsi ricorso alla legge regolatrice della sostanza stessa. Tutto ciò considerato, ho rinunciato alla formulazione di un'apposita norma, la quale non potrebbe convenientemente adattarsi alla molteplicità degli atteggiamenti che il problema presenta.

Ho soppresso il secondo comma dell'art. 20 del progetto definitivo, relativo alle sentenze straniere e agli atti ricevuti in paese estero, perchè, contenendo una semplice norma di rinvio ad altre leggi, è superfluo.

14. — Mi è stata segnalata l'opportunità di contemplare nell'art. 18, accanto alle leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica, anche le leggi fiscali. Non ho creduto conveniente modificare il testo della disposizione, sia perchè le leggi fiscali non sono ispirate a una direttiva uniforme, sia perchè, secondo la natura dell'imposizione, esse dispongono circa la loro applicabilità anche agli stranieri.

15. — Avendo ristabilita la distinzione fra domicilio e residenza, ho provveduto a modificare l'art. 19, sostituendo la menzione della residenza a quella del domicilio.

16. — Sul problema del rinvio (art. 20), la Commissione parlamentare ha espresso avviso favorevole al criterio adottato dal progetto della Commissione Reale, che accoglieva la teoria del rinvio nel caso che la legge straniera rinvii alla legge italiana.

Riesaminata la questione, ho ritenuto opportuno tener fermo il principio seguito dal progetto definitivo, perchè quando il legislatore stabilisce come legge regolatrice di un dato rapporto una legge straniera, dimostra di ritenere questa come la più idonea alla disciplina del rapporto stesso. Accogliendo, invece, il rinvio fatto dalla legge straniera, anche se esso portasse all'applicazione della legge italiana, si farebbe, a ben considerare, omaggio soltanto apparente a questa, mentre in realtà si seguirebbe la norma di conflitto posta dalla legge straniera.

Nella disposizione finale del titolo (art 21), l'accenno alle sentenze di uno Stato estero è stato eliminato in correlazione alla soppressione del secondo comma dell'art. 20 del progetto definitivo.

E' rimasta immutata la regola sull'ordine pubblico, con la quale si afferma l'assoluta inderogabilità delle norme concernenti i più elevati ed essenziali interessi del nostro ordinamento. E' superfluo rilevare che nella sfera di queste esigenze inderogabili rientra, ad esempio, la difesa razziale.

TITOLO I.

DELLE PERSONE FISICHE

17. — La disciplina unitaria data alla materia delle persone fisiche ha raccolto l'adesione della Commissione parlamentare, che, mentre ha posto in giusto rilievo l'importanza delle nuove disposizioni, ha formulato utili precisazioni e integrazioni.

18. — Per quanto concerne i requisiti necessari alla esistenza di una persona fisica quale soggetto di diritto, la Commissione parlamentare ha prospettato la convenienza di sopprimere la menzione del requisito della vitalità. Ho aderito a questa proposta, soprattutto per la considerazione che nella pratica riesce assai difficile la distinzione del nato vitale dal nato non vitale, nei casi in cui la vita duri poche ore o pochi giorni. D'altra parte, l'importanza concreta del requisito stesso era attenuata dalla presunzione contenuta nell'art. 1 del progetto definitivo, il quale, riprendendo la formula dell'art. 724 del codice del 1865, dichiarava che, nel dubbio, dovesse ritenersi vitale chi fosse nato vivo.

Nel secondo comma dell'art. 1, che riproduce l'art. 2 del progetto definitivo, ho stabilito, con una norma di ordine generale, che riprende con lievi varianti una formula suggerita in seno alla Commissione parlamentare, che i diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Mi è sembrato conveniente, infine, in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. La formula usata nel testo contiene peraltro un'affermazione positiva, in quanto sancisce il principio che l'appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone.

19. — L'art. 2, riproducente senza innovazioni l'art. 3 del progetto definitivo, è stato oggetto di elaborato esame da parte della Commissione parlamentare, che concorda nell'avviso di non apportare mutamenti al sistema attualmente vigente per quanto concerne l'inizio della maggiore età e della capacità di agire. Ho posto, peraltro, conformemente alla proposta della Commissione parlamentare, la norma nuova dell'art. 3 che riconosce una capacità professionale al minore pervenuto all'età di diciotto anni. Si attua così una giusta differenziazione fra coloro che, pur avendo compiuto l'età di diciotto anni, non pongono in essere alcuna attività professionale o permangono sotto la vigilanza di chi esercita la patria potestà o la tutela e coloro che, esercitando invece un'attività lavorativa, dimostrano di aver raggiunto un grado di maturità psichica meritevole di particolare considerazione. La norma costituisce l'applicazione di un principio squisitamente politico e risponde alle precise direttive del Regime fascista, il quale intende valorizzare chiunque esplichi un'attività lavorativa e apporti un utile contributo al processo produttivo della Nazione. In armonia a tali concetti, non ho creduto di porre questa disposizione fra quelle relative alla emancipazione, perchè sarebbe stata ivi fuori posto. Neppure sarebbe stato opportuno collocarla nella parte del codice che regolerà la materia della *locatio operarum*, perchè pone per tutti i rapporti di lavoro una disciplina la quale deroga al principio generale della capacità di agire. D'altra parte, l'importanza fondamentale che, nello Stato fascista, ha il lavoro umano consiglia di collocare la disposizione nella parte del codice che tratta della capacità della persona, per dare al principio in essa contenuto il massimo rilievo, anche nel campo giuridico.

In considerazione dei criteri informatori della nuova norma, ho soppresso l'accenno all'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o la tutela, perchè, se si fissa il principio che il minore è pienamente capace, è ovvio che non è necessaria alcuna autorizzazione.

In conformità degli stessi criteri suaccennati, non ho neppure creduto conveniente di attribuire al genitore o al tutore la facoltà di opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore. E' ovvio che il padre o il tutore normalmente eserciterà sul minore l'autorità morale necessaria per distoglierlo da occupazioni dannose o comunque sconvenienti, onde non si vede la necessità di conferire loro un vero e proprio potere inibitorio, che in pratica potrebbe rendere vana la piena autonomia accordata al minore per quanto riflette l'attività lavorativa.

20. — Nell'art. 5 ho ritenuto conveniente accentuare, con opportune variazioni di forma, l'alternativa fra le due ipotesi ostative all'ammissibilità dell'atto di disposizione del proprio corpo: diminuzione permanente della integrità fisica ovvero contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

La Commissione parlamentare ha proposto di sopprimere nel testo dell'articolo le parole «alla legge», perchè superflue. Non ho creduto di potere accogliere tale proposta. E' certo ovvio che, se una specifica disposizione di legge vieta un atto determinato, questo non potrà essere consentito, ma la disposizione intende riferirsi al caso in cui il divieto possa desumersi non da una precisa norma, ma dall'intero sistema legislativo.

21. — Neppure la proposta di sostituire al primo e al secondo comma dell'art. 6 il contenuto dell'art. 7 del progetto preliminare mi è sembrata accettabile. Non può infatti affermarsi che il nome della persona sia necessariamente quello che risulta dai registri dello stato civile, in quanto questi registri hanno solo valore documentario e non costitutivo.

Ho invece ritenuto opportuno di precisare nell'art. 6 che nella espressione «nome» si comprendono il prenome e il cognome, il che avrà, tra l'altro, il vantaggio pratico di coordinare l'art. 6 con le disposizioni degli articoli 7 e 8.

Mi è sembrato utile mantenere la disposizione dell'ultimo comma dell'art 6. E' vero che, nella legge sull'ordinamento dello stato civile, viene regolata la materia in generale del-

cambiamenti del nome, ma la legge speciale fissa soltanto la procedura relativa, mentre nel codice occorre affermare il principio fondamentale della immutabilità del nome, salvo sempre l'intervento dello Stato anche in questa materia.

22. — Nell'art. 7, accogliendo l'opportuna proposta della Commissione parlamentare, ho sostituito alla parola «assunto» una formula dalla quale risulta con maggior precisione il concetto che la tutela al nome è concessa solo in caso di indebito uso da parte di terzi.

23. — La Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere, dopo l'art. 9 del progetto definitivo, una disposizione corrispondente al secondo comma dell'art. 11 del progetto preliminare, allo scopo di tutelare il diritto alla immagine di una persona, quando tale immagine venga esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro e alla reputazione. E' stato infatti osservato che la mancanza in questo titolo di una norma generale che affermi il diritto alla immagine, costituirebbe una lacuna nel testo del nuovo codice, in cui deve essere invece contenuto il regolamento completo dei diritti della personalità. L'esattezza di tale considerazione mi ha convinto della opportunità di introdurre, nell'art. 10, una norma limitatrice della riproduzione della immagine, ma ho apportato una lieve variante alla formula suggerita, e ciò al fine di poter soddisfare il voto espresso dalla Commissione stessa di non portare innovazioni, con la disposizione da inserirsi nel codice, alla legge sui diritti di autore. Non va dimenticato infatti che l'art. 11 della vigente legge sui diritti di autore (R. decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562), pur presentando un profilo particolare che incide sulla disciplina della proprietà artistica, in quanto limita i diritti dell'artista a tutela dell'interesse del ritrattato, viene pacificamente interpretato nel senso che alla persona, della quale è stata ritrattata l'effigie, competa la difesa del diritto sulla propria immagine, sia contro l'artista che ha eseguito il ritratto, sia contro qualunque altra persona che esponga, pubblichi o metta abusivamente in commercio l'immagine stessa. La formula suggerita dalla Commissione parlamentare subordinava l'azione all'esistenza del pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritrattata, indipendentemente dal consenso dato alla pubblicazione o messa in commercio del ritrattato. Ho voluto, perciò, superare il divario fra le due disposizioni formulando l'art. 10 in guisa da coordinarlo con la norma contenuta nella legge sui diritti di autore. Per conseguire tale coordinazione, ho ammesso l'azione in due ipotesi distinte: nel caso in cui l'immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dei limiti stabiliti dalla legge speciale, e nel caso in cui l'esposizione o la pubblicazione avvenga con offesa al decoro o alla reputazione della persona ritrattata. In tal guisa, ferma rimanendo la legge sui diritti di autore, la tutela del diritto all'immagine della persona ha avuto nel codice adeguata disciplina.

TITOLO II.
DELLE PERSONE GIURIDICHE

24. — Questo titolo costituisce una completa innovazione rispetto al codice civile del 1865, il quale mancava di una disciplina delle persone giuridiche. La opportunità di queste nuove norme, non ostante qualche dubbio manifestatosi, è stata adeguatamente apprezzata dalla Commissione. Per verità, sebbene i concetti pubblicistici investano sempre più profondamente l'assetto delle persone giuridiche private, tuttavia queste possono rivestire tale importanza che non si poteva, in una riforma generale del codice civile, continuare a ignorarle o lasciare che fossero regolate in modo incompleto e inadeguato da principi dedotti dalle norme relative alle persone fisiche o dalle private pattuizioni. La stessa importanza sociale di questi enti imponeva, anzi, di dare ad essi un sistema di norme che, ispirandosi a una visione pubblicistica e armonica dei problemi giuridici inerenti alla loro disciplina, regolasse in modo organico la complessa materia.

Ciò è stato fatto in questo titolo, le cui disposizioni, per quanto dettate per le persone giuridiche private, saranno di grande utilità, anche per la forza espansiva di cui esse sono suscettibili, in via di interpretazione analogica, nei riguardi della disciplina delle persone giuridiche pubbliche, tenuto conto che la distinzione fra le due categorie di enti, se facilmente delineabile in linea teorica, nella pratica appare spesso incerta e non sempre di notevole rilevanza.

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

25. — Non ho ritenuto opportuno, in conformità, del resto, a quanto faceva il codice civile del 1865, di far menzione dello Stato fra le persone giuridiche pubbliche. Lo Stato rappresenta l'organizzazione politica, giuridica ed economica della società nazionale e costituisce la fonte di tutto il diritto; esso è la persona giuridica per eccellenza e pone a sè stesso le condizioni per lo svolgimento delle sue attività e quelle per lo svolgimento di ogni altra attività pubblica e privata. Una norma del codice civile, la quale collocasse lo Stato accanto alle persone giuridiche pubbliche, sia pure a fini limitati, oltre che avere scarso contenuto pratico, verrebbe quasi a menomare la posizione di assoluta preminenza da esso tenuta in tutto il campo del diritto.

Per ciò che riflette le altre persone giuridiche pubbliche, ho voluto mettere bene in evidenza il punto essenziale, ossia che esse godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

26. — La Commissione parlamentare ha proposto di aggiungere il primo comma dell'art. 11 del progetto all'articolo precedente. Tale proposta è dipendente dall'altra di sopprimere gli altri due commi dello stesso art. 11, perchè ritenuti di carattere regolamentare e come tali da collocarsi nelle disposizioni di attuazione. Ho considerato al riguardo che, se nel primo comma dell'articolo fosse posta solamente la norma che il riconoscimento deve essere concesso con Regio decreto, non si potrebbe poi, in sede regolamentare, affermare il principio che il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscere gli enti che esercitano la loro attività entro l'ámbito delle provincie. La soppressione potrebbe essere operata se si ritenesse inopportuna la facoltà di delega; ma questa non è ritenuta tale neppure dalla Commissione parlamentare.

Ho mantenuto perciò nell'art. 12 i due primi commi dell'art. 11 del progetto, rinviando, secondo il suggerimento della Commissione parlamentare, alle norme di attuazione la disposizione contenuta nel terzo comma, il quale prevedeva la possibilità di delegare ai prefetti l'esercizio dei poteri spettanti all'autorità governativa. Poichè la espressione «autorità governativa» comprende evidentemente il potere esecutivo considerato in tutta la sua gerarchia, la possibilità di designare il prefetto come autorità competente può essere affermata anche in sede regolamentare.

Quanto al contenuto della disposizione, ho creduto di aggiungere alla menzione dei due tipi tradizionali, associazioni e fondazioni, l'accenno ad altre istituzioni di carattere privato, che non sono nè associazioni nè fondazioni e che sono contraddistinte per la loro destinazione ad uno scopo.

A parte che, nella nostra tradizione scientifica, specialmente canonistica, ha posto anche questo terzo tipo di persona giuridica privata, e che, nello stesso testo del codice, si contemplano altre forme di possibili persone giuridiche (p. es., comitati), non si poteva non tener conto, nella varietà della vita moderna, di altre creazioni giuridiche non perfettamente aderenti nè alle associazioni, nè alle fondazioni. Quanto alla regolamentazione di queste istituzioni, è ovvio che sarà applicabile la disciplina delle associazioni ovvero delle fondazioni, secondo che la loro natura si avvicini prevalentemente a quella dell'uno o dell'altro tipo di enti.

CAPO II.

Delle associazioni e delle fondazioni.

27. — La Commissione parlamentare ha raccomandato di separare, in questo Capo, le disposizioni riguardanti le fondazioni da quelle riguardanti le associazioni, senza peraltro formulare concrete proposte al riguardo. Ma non mi è sembrato opportuno accogliere la raccomandazione, perchè la maggior parte delle disposizioni è comune ai due tipi di persone giuridiche, in guisa che la separazione costringerebbe a una ripetizione di norme aventi contenuto analogo. Ho curato tuttavia che le disposizioni riferentisi solamente all'uno o all'altro tipo fossero redatte in modo da evitare qualsiasi incertezza sulla loro portata.

28. — E' stato osservato che le regole contenute nell'articolo 14 del progetto potevano agevolmente desumersi dai principi generali. L'osservazione è esatta per ciò che riguarda l'impugnativa dell'atto di fondazione per lesione della legittima o per frode, ma non sembra che possa dirsi altrettanto per ciò che riguarda la intrasmissibilità agli eredi della facoltà di revoca, perchè, nel silenzio della legge, siffatta facoltà si dovrebbe considerare trasmissibile. Ho mantenuto pertanto nell'art. 15 i due primi commi dell'articolo 14 del progetto, salvo un lieve miglioramento formale.

La Commissione parlamentare ha ritenuto che le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 15 del progetto definitivo circa il riconoscimento di associazioni e di fondazioni, avendo una portata puramente regolamentare, troverebbero più appropriata sede nelle norme di attuazione. La proposta mi è apparsa fondata, e l'ho accolta. Chè anzi, anche il secondo comma deve avere una stessa sorte, in quanto che stabilisce una modalità nella procedura per la concessione del riconoscimento, che non contrasta col principio affermato nel primo comma dell'art. 12 del testo, e ne può costituire un ulteriore svolgimento.

29. — La nuova formulazione dell'art. 16 accoglie la proposta di discriminare i requisiti essenziali che debbono essere contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni e delle fondazioni, enunciando nel primo comma ciò che è obbligatorio, nel secondo ciò che è meramente facoltativo. In ciascuno dei due commi l'indicazione di ciò che è comune ai due tipi di persone giuridiche precede la indicazione di ciò che è proprio di ciascun tipo. L'enunciazione del contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto viene così ad essere redatta in forma semplice e organica.

30. — Non ho ritenuto tecnicamente preciso il termine « lasciti » proposto in ordine all'art. 17 per indicare le liberalità testamentarie, e ho preferito integrare l'articolo indicando espressamente, oltre le donazioni, le eredità e i legati.

Fondata è, invece, l'osservazione al principio della responsabilità dell'ente per gli atti illeciti dei suoi rappresentanti, contenuto nell'art. 18 del progetto, perchè essa deve inquadrarsi nella disciplina generale relativa agli atti illeciti, che sarà regolata in altra parte del codice. Ho, conseguentemente, soppresso l'articolo.

Avendo riconosciute esatte le osservazioni sull'art. 19 del progetto, ho redatto il corrispondente art. 18 del testo, nella formula suggerita dalla Commissione parlamentare, salve lievi varianti formali. Così la disposizione meglio risponde allo scopo di tutelare più efficacemente gli interessi dell'ente, con un indirizzo di maggior rigore verso gli amministratori. L'esonero dalla responsabilità verso l'ente, nel caso in cui gli amministratori non abbiano partecipato alla formazione dell'atto dannoso, è limitata a due sole ipotesi: o che essi non siano stati a conoscenza dell'atto stesso o che, pure essendone a conoscenza, abbiano fatto constare il loro dissenso.

31. — L'art. 20 del progetto costituiva una applicazione del principio della pubblicità degli atti delle persone giuridiche. Stabiliva in primo luogo che al terzo, il quale contraeva in buona fede col rappresentante di un ente, non potevano essere opposte le limitazioni alla rappresentanza che non risultassero pubblicate nel registro delle persone giuridiche; aggiungeva, in secondo luogo, che non erano opponibili al terzo neppure i difetti e le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante dell'ente aveva dichiarato di contrattare. La Commissione parlamentare, considerando che non tutte le persone giuridiche hanno un consiglio di amministrazione, ha proposto di sopprimere la indicazione di questo organo. Senonchè l'accoglimento della proposta portava a conseguenze non accettabili. Il progetto, infatti, intendeva affermare la inopponibilità al terzo di buona fede delle irregolarità delle deliberazioni degli organi esecutivi, delle quali il terzo non può agevolmente prendere cognizione, essendo provvedimenti interni e spesso segreti. Con l'emendamento proposto la norma sarebbe stata riferibile a ogni provvedimento dell'ente e quindi anche alle deliberazioni dell'assemblea, per le quali l'art. 23 del progetto dava apposita disciplina. Ne sarebbe nata pertanto una interferenza nella sfera di applicazione delle due norme. Per evitarla, mi è sembrato necessario restringere la sfera di applicazione della norma contenuta nell'art. 20 del progetto, e quindi, nel corrispondente art. 19 del testo, ho limitato la previsione ai soli vizi della rappresentanza, eliminando la parte che si riferiva ai vizi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

32. — Ho rinviato alle norme di attuazione la disposizione dell'art. 21 del progetto, che detta norme circa la convocazione dell'assemblea, in quanto trattasi di materia che ha carattere regolamentare. Non mi è sembrato, invece, conveniente collocare in tale sede anche la disposizione dell'articolo 22 dello stesso progetto, il cui contenuto è essenziale per l'attività degli enti associativi, perchè in esso si stabilisce il numero delle persone che devono intervenire alla assemblea per la validità delle sue deliberazioni. La disposizione è stata pertanto conservata nell'art. 20 del testo, con lievi modificazioni formali, tanto più che essa offre il vantaggio di costituire l'antecedente logico del successivo articolo 21 e rende superfluo far risultare in questo ultimo articolo, come ha suggerito la Commissione parlamentare, che trattasi di deliberazioni delle assemblee delle associazioni.

33. — Sull'art. 23 del progetto relativo all'annullamento delle deliberazioni contrarie all'atto costitutivo, allo statuto o alla legge, è stata fatta presente la necessità di stabilire che le deliberazioni, a cui si riferiva il detto articolo, non

erano quelle affette da nullità assoluta, per le quali non era possibile alcuna sanatoria; a tal fine venne proposto di stabilire un termine per l'annullamento delle deliberazioni viziate. Ma la prefissione di un termine mi è sembrata pregiudizievole agli interessi dell'ente, in quanto agli amministratori sarebbe data la possibilità di tenere in sospeso la esecuzione delle deliberazioni illegali per tutta la durata del termine di annullamento e di darvi corso successivamente. Inoltre, dopo trascorso il termine, resterebbero consolidati non solo i diritti acquistati dai terzi di buona fede, ma altresì quelli dei terzi di mala fede, e ciò in pieno contrasto con la disposizione per cui solo i terzi di buona fede non possono essere pregiudicati dall'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni dichiarate illegittime. Se si eccettua questo punto, ho seguito nella redazione dell'art. 21, corrispondente all'art. 23 del progetto, la proposta della Commissione parlamentare, adottando quasi integralmente la formula da essa suggerita.

E' stata anzitutto ampliata la sfera dei legittimati ad agire, includendovi gli organi dell'ente e le pubbliche autorità. Il progetto considerava soltanto gli associati, fondandosi sul concetto che l'impugnativa costituisca una difesa dei diritti della minoranza, ma va osservato che l'opinione della minoranza può talvolta rappresentare l'espressione di interessi pubblicistici meritevoli di tutela. Ho designato poi, come organo della pubblica autorità, autorizzato ad agire, il pubblico ministero, il quale, per la sua costituzione e per la natura delle sue funzioni, si presenta più idoneo per la instaurazione del giudizio di annullamento.

Ho mantenuto nel primo comma dell'art. 21, per completezza di dettato, la menzione del vizio di violazione dello statuto, che manca nella proposta della Commissione parlamentare, ma ho ritenuto superfluo disporre che la potestà di annullamento spetta all'autorità giudiziaria in quanto che deriva dai principî generali.

La formula del secondo comma, relativa alla tutela dei terzi di buona fede, è migliorata, ma non sostanzialmente modificata.

Per ragioni di armonico coordinamento, avendo ammesso nel primo comma che l'annullamento può essere chiesto dagli organi dell'ente, ho disposto che la sospensione della esecuzione delle deliberazioni illegittime può essere richiesta da tutti gli organi dell'ente e non dai soli amministratori. Mi è sembrato infine necessario stabilire che anche l'autorità governativa possa sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume.

34. — Ho accolto nel primo comma dell'art. 22 del testo la proposta della Commissione parlamentare di fare salva la trasmissibilità della qualità di associato quando sia consentita dall'atto costitutivo. La stessa regola deve logicamente valere nell'ipotesi che la trasmissibilità sia permessa dallo statuto. Sono stato invece contrario ad ammettere che tale trasmissibilità possa desumersi dalla natura dell'associazione, perchè una formulazione siffatta potrebbe in pratica prestarsi ad abusi.

Ho soppresso la parola «personale» ritenendola inutile. Infatti il suo significato è insito nel concetto che la qualità di associato è intrasmissibile. Ho mantenuto, invece, il secondo comma dell'articolo, il quale, affermando la facoltà di recesso, contiene una disposizione di carattere essenziale, che non può trovare sede opportuna nelle norme di attuazione. Ho rinviato invece a queste norme il terzo comma dell'art. 24 del progetto, che contiene una modalità dell'esercizio del diritto di recesso.

Ho soppresso infine la menzione concernente l'esclusione ingiusta e il conseguente risarcimento dei danni, perchè superflua.

35. — Ho accolto di buon grado la proposta della Commissione di sopprimere l'art. 25 del progetto, perchè esso può prestarsi a creare posizioni privilegiate immutabili, che potrebbero, col decorso del tempo, riuscire troppo dannose agli interessi dell'ente.

36. — Non ho creduto opportuno di prevedere, fra le ipotesi di trasformazione di una fondazione (art. 26), quella riguardante l'esuberanza del reddito, anzitutto perchè non è frequente, in secondo luogo perchè la norma costituirebbe un incitamento a tenere immutata la potenzialità redditizia del patrimonio della fondazione ovvero a dilapidare gli eventuali redditi esuberanti.

Sono stato pure contrario ad accogliere la proposta di consentire la trasformazione della fondazione anche quando vi siano clausole di riversibilità, le quali resterebbero così inefficaci. A prescindere dalla considerazione che in queste fondazioni, data la loro natura e la loro finalità, appare decisiva la volontà di chi le ha costituite, disponendo con quelle determinate condizioni dei propri beni, è da tenere presente soprattutto, dal lato politico-sociale, che una disposizione di carattere generale, la quale escludesse il rispetto della volontà del testatore in ordine alla destinazione ulteriore dei beni, potrebbe essere pericolosa e in ogni caso sarebbe poco conveniente, perchè eserciterebbe una spinta contraria allo spirito di beneficenza, al quale va lasciato, quanto più è possibile, libero campo di manifestarsi.

D'altra parte, qualora si presentassero casi cospicui di singolare rilievo, lo Stato potrebbe pur provvedere con legge speciale, senza addivenire con ciò all'affermazione di un principio generale.

37. — Ho soppresso l'art. 30 del progetto, sembrandomi esatto, e conforme ai principî a cui è ispirata la disciplina della materia, il rilievo che il codice civile debba limitarsi a regolare gli effetti dello scioglimento disposto dalla pubblica autorità a norma delle leggi speciali. Non ho invece accolto la proposta di aggiungere una norma per regolare lo scioglimento dell'associazione divenuta insolvibile. Nella ipotesi di insolvibilità, invero, o l'associazione non è più in grado di funzionare e si verificherà l'estinzione dell'ente per impossibilità di raggiungere lo scopo, o l'associazione è tuttavia in grado di funzionare e non è conveniente troncarne la vita, che potrebbe in seguito riassestarsi.

38. — Mentre ho modificato la formula dell'art. 27 per meglio coordinarlo con le precedenti disposizioni, ho ritenuto conveniente limitare il contenuto dell'art. 28 a una semplice enunciazione del principio che alla liquidazione delle persone giuridiche si fa luogo con una procedura speciale, lasciando che questa sia regolata in sede di norme di attuazione, giusta la proposta della Commissione parlamentare. Di conseguenza sono stati soppressi gli articoli 33, 34 e 35 del progetto, che disciplinano i poteri dei liquidatori, il piano di ripartizione e la radiazione dell'ente dal registro.

39. — L'art. 29 disciplina la devoluzione dei beni della persona giuridica, dopo la liquidazione. Il primo comma contiene una norma comune alle associazioni e alle fondazioni, mentre il secondo contiene le disposizioni peculiari ai due tipi di enti. Le disposizioni si presentano organiche e armoniche e non ho avvertito la necessità di scinderle per separare quelle riguardanti le fondazioni dalle altre riflettenti le associazioni.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo, la Commissione parlamentare ha proposto di stabilire che, qualora nella circoscrizione in cui operava la fondazione posta in liquidazione, non esistano altri enti con fini analoghi, si debbano seguire, per la devoluzione dei beni, i criteri indicati nell'art. 29 del progetto (art. 26 del testo). La proposta non mi è apparsa accettabile, perchè se quei criteri sono giustificati in caso di trasformazione, in quanto l'ente non può dirsi estinto, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi della vera e propria estinzione dell'ente, del quale più non sussiste che il residuo patrimoniale. Più adeguato mi è sembrato invece il criterio di attribuire il patrimonio ad altri enti, con fini analoghi. Ho ritenuto poi conveniente sopprimere il concetto della limitazione territoriale che può essere di intralcio nella pratica; ma, d'altra parte, ho precisato le direttive che l'autorità governativa deve seguire nei casi in cui occorra far luogo alla devoluzione dei beni.

40. — I beni donati o lasciati a un ente, per il perseguimento di una finalità diversa da quella per cui l'ente è stato costituito, non seguono, nel caso di estinzione, la sorte del patrimonio dell'ente stesso, e l'autorità dovrà conservare ad essi la loro destinazione specifica. A tale ipotesi, considerata nell'art. 30 del testo, la Commissione parlamentare ha proposto di aggiungerne un'altra, riflettente il caso in cui all'ente siano lasciati o donati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente stesso, e che questo non voglia o non possa assumere il relativo incarico. Durante la redazione del progetto definitivo non avevo creduto di accogliere una disposizione analoga, contenuta nell'art. 35 del progetto preliminare, per le ragioni addotte nella relazione (n. 55). Non mi è sembrato di potere mutare avviso, tanto più che la nuova norma verrebbe a modificare il principio di diritto successorio per il quale, se l'onorato di un lascito non possa o non voglia accettarlo, la disposizione testamentaria resta inefficace.

41. — L'istituto della registrazione delle persone giuridiche costituisce un adeguato sistema pubblicitario per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi nei confronti dell'ente e, nello stesso tempo, permette di sottoporre più agevolmente le persone giuridiche private a un regime amministrativo ispirato a finalità pubblicistiche. Gli articoli 31, 32, 33, che modificano i corrispondenti articoli 38, 39, 40 del progetto, meglio rispondono alle finalità dell'istituto.

Ho stabilito in primo luogo che il registro delle persone giuridiche dev'essere istituito in ogni provincia, senza specificare la pubblica autorità che dovrà conservarlo, la quale sarà più opportunamente indicata nelle norme di attuazione.

Ho reso più completa l'enunciazione degli elementi che devono risultare dal registro, aggiungendovi la data del decreto di riconoscimento e l'indicazione della durata dell'ente, accedendo al desiderio della Commissione parlamentare e modificando lievemente la formulazione da essa proposta. Mi è sembrato preferibile rinviare alle norme di attuazione l'affermazione che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere conservati in fascicoli a parte.

Essendosi stabilito che dal registro deve risultare la data del decreto di riconoscimento, l'affermazione che l'iscrizione della persona giuridica ha luogo in base al decreto di riconoscimento sarebbe stata superflua e perciò è stata soppressa.

La proposta di sopprimere, nel quarto comma dell'art. 31, l'espressione « insieme con l'ente » non mi è sembrata accettabile, perchè la formula usata nel testo lascia chiaramente intendere che il vincolo solidale non corre soltanto fra gli amministratori nei rapporti fra loro, ma avvince, come in un fascio, amministratori ed ente.

Ho accolto, invece, la proposta di introdurre la registrazione di ufficio della persona giuridica, considerando, tra l'altro, che in tal modo si viene a eliminare uno stato di irregolarità nella vita dell'ente e si conferisce maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti coi terzi. Quanto alla formula suggerita, ho eliminato, perchè superfluo, l'inciso « senza pregiudizio delle disposizioni precedenti ».

42. — Sono stato contrario a escludere dall'obbligo della registrazione, di cui all'art. 32, la istituzione di nuove sedi e la indicazione degli amministratori a cui spetta la rappresentanza, come ha proposto la Commissione parlamentare. Trattasi invero di fatti che interessano direttamente i terzi che vengono in rapporto con l'ente, e che perciò occorre rendere di pubblica ragione. Ho pure ritenuto conveniente specificare che debbono essere soggetti a pubblicità il trasferimento della sede principale e la istituzione di sedi secondarie, per render chiaro, in relazione al successivo art. 43 che definisce la sede delle persone giuridiche, il concetto che la persona giuridica, pur potendo avere più sedi, ha solo una sede principale, la quale risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto, mentre le rimanenti sedi devono considerarsi come secondarie.

Le disposizioni del secondo comma dell'art. 39 del progetto, riguardando semplicemente una modalità dell'obbligo della registrazione, potranno opportunamente essere comprese nelle norme di attuazione.

Riguardo, infine, alle sanzioni penali fissate dall'art. 33, ho accolto la proposta di estenderle anche al caso previsto dall'art. 31, e, per più compiutamente regolarle, ho fatto cenno del termine e delle modalità secondo cui gli amministratori devono chiedere le iscrizioni per non incorrere nelle sanzioni stesse.

CAPO III.

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

43. — La Commissione parlamentare ha creduto di ravvisare nella norma dell'art. 41 del progetto, che rimette l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute agli accordi degli associati, una situazione di privilegio degli enti di fatto rispetto alle associazioni riconosciute, e da ciò è stata indotta a proporre di aggiungere agli accordi degli associati anche le norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle assocazioni registrate.

Ma occorre chiarire, innanzi tutto, che le associazioni di fatto, per effetto della norma dell'art. 41 del progetto, vengono a trovarsi in una condizione giuridica più costretta di quella stabilita per le persone giuridiche. E' invero da tener presente che delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'associazione di fatto rispondono, non soltanto i singoli associati nei limiti del fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per conto della associazione. Perciò i terzi sono garantiti maggiormente nei confronti delle associazioni di fatto di quel che non siano di fronte alle associazioni riconosciute.

Ma, prescindendo da ciò, l'estensione alle associazioni di fatto delle norme che disciplinano le associazioni riconosciute porterebbe, in sostanza, a una equiparazione fra i due tipi di organizzazione e svaluterebbe conseguentemente l'importanza stessa del riconoscimento Non può infatti dimenticarsi che la differenza sostanziale fra associazioni riconosciute e associazioni di fatto è data appunto dal riconoscimento, che eleva l'associazione alla dignità di persona giuridica e le dà la qualità di soggetto di diritto.

Nè mi sembra abbia importanza l'osservazione che l'estensione delle norme predette avrebbe una utilità pratica, in quanto eviterebbe che, in mancanza di accordi, tali associazioni possano rimanere senza disciplina: invero gli accordi degli associati debbono necessariamente esistere, perchè si possa parlare di una entità organizzata.

Per queste considerazioni ho mantenuto immutato, nello art. 34 del testo, la formula del primo comma dell'art. 41 del progetto.

Riguardo alla capacità processuale, la Commissione parlamentare, discostandosi dal progetto, ha proposto di attribuire tale capacità all'associazione stessa. Ho senz'altro accolto la proposta; ma ho precisato che l'associazione può stare in giudizio soltanto nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione, omettendo la menzione dei rappresentanti. E' chiaro che, se esiste uno speciale mandato a favore di determinate persone nell'interesse dell'associazione, tali rappresentanti avranno naturalmente capacità processuale.

44. — La Commissione parlamentare, relativamente alla responsabilità dei singoli associati, ha affermato il principio che essi dovrebbero rispondere delle obbligazioni dell'associazione entro i limiti del mandato, mentre coloro che hanno agito dovrebbero assumere responsabilità solidale e personale.

Non mi sembra che i soci debbano rispondere secondo le norme del mandato. Se col termine « mandato » si vuol far riferimento agli accordi generali intervenuti fra gli associati al momento della costituzione, sembra più preciso dire che i singoli associati restano obbligati nei limiti del fondo comune. Se invece si intende aver riguardo a un mandato speciale relativo alle singole obbligazioni assunte dall'associazione, è evidente che coloro, i quali hanno dato questo mandato, debbono ritenersi astretti all'adempimento col vincolo solidale, alla pari delle altre persone che hanno agito per conto dell'associazione.

Per ciò ho mantenuto nell'art. 36 la formula del corrispondente art. 43 del progetto.

45. — Per quanto riflette i comitati, è stato proposto che sia espressamente sancito che essi possono ottenere la personalità giuridica limitatamente al periodo di tempo in cui debbono operare. Una norma in proposito non mi pare necessaria, perchè non vi è dubbio che i comitati, come in genere tutte le organizzazioni, possono ottenere, quando ricorrano le condizioni richieste, la personalità giuridica. E, poichè il riconoscimento può essere conferito in relazione a un determinato scopo, non vi sono difficoltà di ordine giuridico ad ammettere che, anche in rapporto a scopi di durata limitata, possa concedersi un riconoscimento temporaneo. D'altronde, la possibilità che i comitati possano assumere la personalità giuridica, risulta incidentalmente dal successivo art. 39 e non abbisogna, anche per questo, di una esplicita dichiarazione.

Per maggiore chiarezza legislativa, ho distinto le disposizioni dell'art. 44 del progetto nelle norme degli articoli 37 e 38 del testo, il primo dei quali pone la regola generale che i comitati sono regolati dalle leggi speciali e dalle disposizioni del presente capo, mentre il secondo disciplina la responsabilità degli organizzatori.

46. — Nella redazione dell'art. 39 ho tenuto conto delle osservazioni della Commissione parlamentare, ma ho usato, nella parte finale, una formula che si riporta a quella dell'art. 34, per disciplinare in modo analogo la capacità processuale, concedendo anche ai comitati la possibilità di stare in giudizio come unità organizzata, benchè sprovvista di personalità.

47. — Ho deciso di sopprimere la disposizione dell'art. 46 del progetto, che attribuiva all'autorità giudiziaria la facoltà di nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo, qualora l'autorità amministrativa non avesse provveduto a norma delle leggi speciali: ciò, per evitare interferenze fra l'autorità governativa e l'autorità giudiziaria. D'altra parte, per la tutela degli interessi patrimoniali degli oblatori è sufficiente la sanzione civile del risarcimento del danno da parte degli amministratori e dei gestori di fondi, ai sensi dell'art. 38.

Ho accolto, con opportuna semplificazione dell'art. 40, le proposte di modificazione formulate dalla Commissione parlamentare relativamente alla devoluzione dei beni residui del comitato.

TITOLO III

DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

48. — Ho apportato innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era disciplinato nel progetto definitivo, e ripristinato l'istituto della residenza conformemente alla proposta della Commissione parlamentare.

Ho considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Nè, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perchè non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, mi sono convinto che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perchè non sempre sarebbe stato facile accertare quale sia la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona.

Sono stato, tuttavia, contrario a qualificare come « civile » il domicilio della persona, perchè, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 41 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine « civile », quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.

49. — Non ho ritenuto necessario stabilire una norma corrispondente all'art. 17 del codice del 1865, che prevede il cambiamento di domicilio e di residenza. Se il domicilio della persona si definisce come la sede principale dei suoi affari e interessi, per il suo trasferimento deve essere sufficiente il fatto di stabilire in un luogo diverso, questa sede principale. Vero è che la nozione stessa di domicilio importa che esso non possa ritenersi fissato in un luogo diverso se non quando sia decorso un certo periodo di tempo, tale da consentire che gli affari della persona si concentrino e si sviluppino nella nuova sede; ma, per evitare possibili incertezze sulla

esistenza del domicilio attuale della persona, basterà nelle norme di attuazione del codice dettare concrete disposizioni a questo riguardo.

50. — In tema di domicilio necessario della moglie, la proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce il suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nel Regno o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Mi sono preoccupato perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nel Regno. Ciò mi è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nel Regno. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in Italia e mantenga nel Regno il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.

51. — Il ripristino dell'istituto della residenza mi ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poichè non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti delle persone giuridiche, ho ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricolleghi determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza.

Ho eliminato nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede « centrale » o di sede « principale della amministrazione », come aveva suggerito la Commissione parlamentare, perchè entrambe le formule sono di significato incerto e di non agevole riconoscimento.

Poichè l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perchè importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 32, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie.

Non ho peraltro creduto di aderire alla proposta della Commissione parlamentare di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissato dagli articoli 31 e 32, non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il comma 2° dell'art. 43 stabilisce ch il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede.

TITOLO IV.

DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I.

DELL'ASSENZA.

52. — La Commissione parlamentare, seguendo l'esempio del vecchio codice e in conformità dei criteri del progetto preliminare, ha proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Già ho esposto nella relazione al progetto definitivo le ragioni che mi indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a sè. Non ho creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza segnalatami di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 45, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual è quello della scomparsa della persona.

Su un altro punto, concernente il medesimo art. 45, mi sono discostato dall'avviso della Commissione. Questa ha suggerito di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. È giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, nè sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. In correlazione al ripristino della duplice nozione della sede della persona, ho aggiunto, nello stesso art. 45, l'accenno all'ultima residenza dello scomparso.

Aderendo al voto espresso dalla Commissione, ho avuto cura di far risultare nell'art. 46 che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte di lui. Ho inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perchè dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

53. — Ho ritenuto inutile precisare, come mi è stato suggerito, che l'istanza degli eredi testamentari per l'immissione nel possesso temporaneo debba essere proposta in contraddittorio con gli eredi legittimi, poichè ciò emerge dalle norme processuali.

Mi è sembrata, invece, opportuna la proposta fatta relativamente alla disposizione del quarto comma dell'art. 47. Questa prevede l'esonero temporaneo dall'adempimento delle obbligazioni che sarebbero estinte per effetto della morte dell'assente. La Commissione si è giustamente preoccupata di eccettuare dalla possibilità dell'esonero temporaneo l'obbligazione alimentare tra suocero e suocera, genero e nuora, che cessa quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli e i loro discendenti siano morti.

Senonchè la formula propostami eccettuerebbe dall'esonero le obbligazioni alimentari in genere. Per contenere la

norma entro i limiti proposti dalla stessa Commissione, ho fatto esplicito richiamo all'art. 428, che prevede l'accennata obbligazione alimentare.

54. — Non ho avuto difficoltà a modificare dal lato formale, in conformità alle proposte della Commissione, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art. 49.

Riguardo all'art. 50 mi è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poichè gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine «discendenti» sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Ho perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.

55. — In ordine al trattamento dell'assente che ritorna, la Commissione ha, con molta opportunità, considerato che, nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve essere riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in istato di abbandono con pregiudizio degli interessi generali della produzione. E' stato perciò proposto di distinguere tra assenza giustificata e assenza ingiustificata, per farne discendere la perdita del diritto alla restituzione delle rendite riservate per l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo dell'immissione nel possesso temporaneo, e la perdita del diritto a recuperare i beni per l'assente ingiustificato che ritorni dopo la dichiarazione di morte presunta.

Ho consacrato senz'altro nell'art. 53 la prima proposta relativa alla fase della dichiarazione di assenza. Dirò a suo luogo i motivi che mi hanno indotto a non accogliere l'altra.

56. — Un perfezionamento formale ho introdotto nell'art. 54. Il corrispondente articolo del progetto definitivo faceva menzione degli eredi legittimi o testamentari dell'assente e dei loro successori. Ho creduto opportuno emendare la dizione, contemplando gli eredi e i legatari e cioè i successori a titolo universale e particolare dell'assente. Quanto ai loro successori mi è sembrato inutile menzionarli espressamente, poichè il diritto spettante agli eredi e ai legatari è trasmissibile per successione a causa di morte, come ogni altro diritto patrimoniale.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

57. — Notevoli innovazioni sistematiche ho introdotto in questo capo, seguendo i suggerimenti della Commissione parlamentare. Nel progetto definitivo si era stabilita una netta separazione tra l'ipotesi della dichiarazione di morte presunta, susseguente alla dichiarazione di assenza, e le altre ipotesi di presunzione di morte. Con la nuova sistemazione, invece, queste ultime seguono immediatamente la prima. In connessione con questo nuovo assetto della materia, gli articoli 67, 68, 69 e 70 del progetto definitivo sono stati opportunamente modificati in modo da riferirne il contenuto a tutte le ipotesi di morte presunta. Determinandosi gli effetti della dichiarazione di morte presunta, senza far distinzione fra le varie ipotesi in cui essa può verificarsi, si è evitata la necessità di richiamare tutto un complesso di disposizioni, come avveniva nel progetto definitivo all'art. 75. Ho avuto altresì cura di omettere l'enunciazione che la dichiarazione di morte produce gli effetti giuridici della morte. Tale enunciazione non è necessaria dal momento che gli effetti giuridici della dichiarazione di morte sono indicati concretamente.

58. — Ho voluto precisare che ai fini della dichiarazione di morte presunta, prevista nell'art. 57 n. 2, è necessario che non si siano avute notizie sull'esistenza del prigioniero di guerra o dell'internato successivamente alla entrata in vigore del trattato di pace o alla cessazione delle ostilità.

59. — Sensibili modificazioni sono state apportate poi alle singole disposizioni, sia per il nuovo orientamento sistematico, sia per venire incontro ai voti espressi dalla Commissione parlamentare. Ho anzitutto stabilito nell'art. 55 che la sentenza deve esplicitamente dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Ho poi modificato la formulazione del secondo comma, prescrivendo che in nessun caso la sentenza possa essere pronunciata se non siano trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Questo limite posto alla dichiarazione di morte presunta è, per ovvie ragioni, più felicemente espresso di quel che non fosse nell'art. 63 del progetto definitivo, che stabiliva il divieto di dichiarare la morte presunta prima che fossero decorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

60. — La Commissione parlamentare ha ritenuto eccessivo prescrivere, nel caso che il giudice respinga l'istanza per la dichiarazione di morte presunta dell'assente, che la domanda non possa ripresentarsi prima del decorso di tre anni, specialmente quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborare la domanda stessa. In verità, l'unico elemento nuovo può essere dato da un ulteriore decorso di tempo, successivo al rigetto della prima istanza, e perciò sembra sufficiente stabilire il termine minimo per la riproduzione dell'istanza stessa. Se i nuovi elementi dovessero consistere in notizie sulla persona dell'assente, esse potrebbero influire sulla data a cui risale l'ultima notizia. Se dovessero invece provare l'avvenuta morte dell'assente, l'ipotesi esorbiterebbe dal campo di applicazione della norma. Tuttavia, per andare incontro, almeno in parte, ai voti espressi, ho ridotto nell'art. 56 il termine minimo a due anni.

61. — La Commissione parlamentare ha raccomandato di coordinare i casi di morte presunta previsti nell'art. 57 con le disposizioni sullo stato civile. Ma tale coordinamento risulta già dall'art. 59, che stabilisce che la dichiarazione di morte presunta, nei casi indicati nell'art. 57, può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

62. — Nell'art. 61, che tratta degli effetti della dichiarazione di morte dell'assente, in connessione con l'emendamento introdotto nell'art. 47, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra genero, nuora, suocero, suocera, ho stabilito che, divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta, si estinguono anche le obbligazioni alimentari anzidette.

63. — Oltre le modificazioni rese necessarie dal nuovo criterio sistematico, l'art. 64 presenta una innovazione formale rispetto al corrispondente art. 68 del progetto definitivo, perchè più propriamente parla di eredi e legatari anzichè di eredi e successori.

Già ho accennato che la Commissione parlamentare, nel caso di ritorno della persona dichiarata morta, ha proposto di stabilire la perdita del diritto a recuperare i beni qualora l'assenza sia stata ingiustificata. L'attento esame del problema mi ha indotto a discostarmi dall'avviso della Commissione.

La sanzione della perdita dei beni mi è sembrata sproporzionata al fatto che si vuol reprimere e perciò inopportuna. Ho considerato che, se è vero che, nella nuova concezione, la proprietà deve essere tutelata solo in quanto il diritto sia esercitato nell'interesse della comunità, tuttavia non è a dirsi che questo interesse venga necessariamente leso, in quanto che altri, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, si sostituiscono all'assente nel conservare ai beni la loro capacità produttiva. In secondo luogo, si dovrebbe, se mai, distinguere secondo la natura dei beni che compongono il patrimonio della persona scomparsa. Mentre, in relazione alla proprietà immobiliare, e specialmente a quella terriera, può ritenersi che l'assente ingiustificato possa causare un pregiudizio economico-sociale, non sembra che altrettanto possa dirsi per la proprietà mobiliare, spesso investita in titoli di rendita, che non richiedono per la loro produttività un'opera assidua di amministrazione. Si sarebbe quindi, se mai, dovuto fare l'accennata distinzione; ma, in tal caso, la sanzione avrebbe colpito unicamente il proprietario di beni immobili e creato una gravissima disparità di trattamento, che mi è sembrato di dover senz'altro evitare. Diversa posizione presenta il problema in ordine alla perdita delle rendite riservate nella fase dell'immissione nel possesso temporaneo. In quel caso non ho esitato, come innanzi ho dichiarato, ad accogliere l'innovazione, perchè sussiste un'adeguata proporzione tra la perdita delle rendite, costituenti il risultato economico dell'amministrazione, e la violazione del dovere di esercitare il diritto di proprietà nell'interesse generale, onde appare giusto che le rendite siano integralmente attribuite a coloro che hanno avuto l'onere dell'amministrazione, anzichè all'assente che, senza giustificato motivo, si è disinteressato di ogni attività produttiva.

Ma anche sotto un punto di vista pratico mi è sembrata inopportuna la sanzione della perdita dei beni. Se si considera infatti che, nei vari casi di assenza ingiustificata, diverso sarà il grado di colpa nel comportamento dello scomparso, risulta manifesto come la norma proposta, non potendosi concretamente adeguare alla diversa configurazione dei singoli casi, determinerebbe gravi ingiustizie e sperequazioni.

64. — Il principio che il matrimonio contratto dal coniuge della persona dichiarata morta debba cadere in caso di ritorno di quest'ultima, in ossequio all'indissolubilità del matrimonio, è stato pienamente approvato dalla Commissione (art. 66). Anzi questa, per porre vieppiù in risalto la insorgente invalidità del secondo matrimonio, ha suggerito di stabilirne la nullità, qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. Non ho avuto difficoltà a parlare di nullità anzichè di impugnabilità, senza peraltro innovare al sistema generale delle impugnative in materia matrimoniale. Ciò, del resto, risulta chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 115. Ho poi semplificato la formula propostami, eliminando l'accenno all'accertamento giudiziale della cessazione dell'assenza, dovendo questo farsi in ogni caso dal giudice dinanzi al quale è impugnato il secondo matrimonio.

CAPO III

DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L'ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA.

65. — Una notevole innovazione ho apportato in questo capo, distinguendo nettamente l'ipotesi della successione alla quale sia chiamata una persona assente, da quella della successione alla quale sia chiamata una persona presunta morta. Le due ipotesi dal progetto definitivo erano accomunate nella disposizione dell'art. 76, il quale, tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi, riconnetteva alla petizione di eredità, esperibile contro coloro che avessero raccolto l'eredità, nel caso che venisse provata l'esistenza della persona, il normale effetto della restituzione integrale del compendio ereditario, donde la conseguenza dell'obbligo della cauzione per coloro ai quali l'eredità fosse devoluta in mancanza della persona assente o presunta morta. Ora non mi è sembrato logico assimilare la situazione creata dalla assenza a quella creata dalla dichiarazione di morte, poichè questa per la sua stessa natura, importa lo scioglimento e la definizione di tutti i rapporti, come se si trattasse di morte reale. Fondandomi su questo concetto, mentre ho conservato nell'articolo 69, per il caso dell'assenza, il normale effetto della petizione di eredità, invece nell'art. 71, per l'ipotesi di morte presunta, ho limitato gli effetti dell'azione al recupero dei beni nello stato in cui si trovano. In conseguenza di questa distinzione, ho assoggettato all'obbligo della cauzione soltanto coloro che raccolgono la successione in luogo dell'assente, poichè nell'altra ipotesi mi è sembrata una misura cautelare sufficiente la sola formazione dell'inventario. Naturalmente, la cauzione data a tutela dei diritti dell'assente resta sciolta quando in seguito sopravvenga la dichiarazione di morte dell'assente stesso. Quanto ai frutti, ho stabilito l'obbligo della restituzione dal giorno della costituzione in mora, in conformità al criterio da osservarsi per la restituzione dei frutti dei beni propri dell'assente e del presunto morto.

E' da notare che negli articoli 67, 68 e 69 ho avuto cura di evitare l'espressione « persona dichiarata assente » ed ho invece usato l'altra « persona di cui si ignora la esistenza », e ciò al fine di comprendere nell'ambito di queste norme la persona scomparsa anche nella fase antecedente alla dichiarazione d'assenza o alla dichiarazione di morte.

66. — Ho eliminato la menzione dei rappresentanti, contenuta nell'art. 77 del progetto definitivo, a proposito della petizione di eredità spettante all'assente contro coloro che hanno raccolto l'eredità in sua mancanza. Tale menzione era superflua. Infatti, o si tratta di rappresentanti in senso tecnico, e allora è ovvio che essi non debbono essere previsti specificatamente, o si tratta di successori a titolo particolare, e allora è sufficiente l'accenno agli aventi causa.

TITOLO V.

DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ

67. — La Commissione parlamentare ha formulato il voto che nell'art. 75, il quale stabilisce il limite della parentela fino al sesto grado, anzichè dire « salvo che per alcuni effetti specialmente determinati », si usi l'espressione « salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso », ritenendo che la formula del progetto fosse equivoca, giacchè sembra che la disposizione limitativa della parentela al sesto grado cada tosto che si stabiliscano certi determinati effetti.

Tale preoccupazione non mi è sembrata fondata. E' evidente, infatti, che la limitazione della parentela al sesto grado vien meno solo in relazione agli effetti che siano specialmente determinati dalla legge. D'altra parte la formula proposta avrebbe potuto far dubitare, parlando di « limite diverso », che ci si riferisse a un limite minore, il che è da escludere.

Pertanto ho mantenuto immutato il testo del progetto definitivo. Ho accolto, invece, l'emendamento formale proposto per il terzo comma dell'art. 76 per determinare con maggiore chiarezza che sono salvi gli effetti previsti dalla norma ivi richiamata (art. 85, n. 4).

TITOLO VI.

DEL MATRIMONIO

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

68. — Stabilito il principio, nell'art. 77, che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo, nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento, è stato confermato il diritto del promittente (art. 78) di domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto. Non ho però ritenuto opportuno di accogliere la proposta di prevedere anche la restituzione delle lettere, sia per la difficoltà pratica di determinare la corrispondenza scambiata, sia perchè trattasi di rapporti essenzialmente regolati dal costume e dalla morale.

69. — Nell'art. 79 la Commissione parlamentare aveva proposto di parlare, anzichè di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente, di promessa scambievole di matrimonio. Mi è sembrata più adeguata la formula del progetto, poichè qui si vuol porre in rilievo che lo scritto, da cui risulta la promessa di matrimonio, deve provenire da entrambe le parti. Non ho riconosciuto effetti alla promessa fatta secondo gli usi locali, poichè il principio della risarcibilità del danno ha carattere eccezionale e deve pertanto essere contenuto entro ristretti limiti, e, d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali.

Quanto alla misura del risarcimento del danno, è stato osservato che sarebbe più opportuno disporre in forma generale che si debba tener conto delle spese ragionevolmente fatte. Questa formula, però, mi è sembrata troppo indeterminata, e perciò ho preferito lasciare immutato il testo del progetto, il quale fa preciso riferimento alle spese e alle obbligazioni che risultano proporzionate alle condizioni delle parti.

CAPO II.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO.

70. — La Commissione parlamentare ha suggerito di trasferire questo capo, relativo al matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico, dopo il capo che tratta del matrimonio civile, in conformità del criterio seguito dalla Commissione Reale.

Non ho creduto di potere aderire alla proposta. Il matrimonio concordatario non costituisce invero una forma diversa di celebrazione del matrimonio, bensì un istituto autonomo per sè stante. Dal punto di vista politico, poi, sarebbe inopportuno trattare per ultimo del matrimonio secondo la legge canonica, dato che questo è il matrimonio proprio della grandissima maggioranza degli Italiani.

Nell'art. 81 non mi è sembrato necessario far riferimento anche al capo IV riguardante i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio, per evitare il dubbio che tali disposizioni non si applichino al matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. E' ovvia del resto l'applicabilità delle norme del capo IV, giacchè i detti matrimoni sono integralmente regolati dalla legge civile, salvo, per quanto riguarda le modalità di celebrazione, le deroghe stabilite dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159.

La Commissione parlamentare ha suggerito di sostituire al testo dell'art. 89 del progetto definitivo, che stabilisce che, per gli effetti civili, l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile, una disposizione secondo la quale, in caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso, dovrebbero osservarsi le norme della legge speciale.

Le proposte della Commissione mi hanno indotto a considerare che la citata disposizione dell'art. 89 del progetto è perfettamente inutile, poichè già nel precedente art. 87 (art. 80 del codice) sono state richiamate le leggi relative al matrimonio canonico, le quali regolano anche la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile e le conseguenze della mancata trascrizione. Ho quindi soppresso la norma del progetto riconoscendola del tutto superflua.

CAPO III.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

SEZIONE I.

Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

71 — Pur rendendomi conto dell'opportunità, ai fini eugenetici, di elevare il limite dell'età matrimoniale, ho mantenuto quello vigente, stabilito dalla legge che ha dato esecuzione al Concordato, allo scopo di uniformare la legislazione civile a quella canonica. Ho considerato, d'altra parte, che l'elevazione del limite sarebbe stata senza apprezzabile importanza pratica, sia per il fatto che quasi tutti i matrimoni sono celebrati in forma religiosa, sia ancora perchè a tale più elevato limite di età si sarebbe sempre potuto derogare mediante dispensa.

Nell'art. 83 ho accolta la proposta di far dipendere la sospensione della celebrazione del matrimonio, non dalla semplice proposizione dell'istanza dell'interdizione, ma dalla successiva richiesta del pubblico ministero.

Ho considerato, infatti, che non è da temere che l'inerzia del pubblico ministero possa rendere possibile la celebrazione del matrimonio, perchè egli, oltre che dall'alto senso del dovere, sarà normalmente eccitato dai privati interessati. D'altra parte, attribuendo l'effetto sospensivo dell'istanza di interdizione all'azione del pubblico ministero, si avrà la sicurezza che istanze manifestamente infondate, proposte al solo scopo di far sospendere il matrimonio, non potranno raggiungere un pratico risultato, che sarebbe gravemente pregiudizievole agli interessi degli sposi.

72. — Nell'art. 85 ha trovato più opportuna sede la disposizione sugli impedimenti matrimoniali derivanti dall'affiliazione, che la Commissione parlamentare aveva proposto in un articolo del Titolo XI.

Non avendo accolta, per le ragioni che esporrò, la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 230), ho lasciato inalterato in trecento giorni il periodo del lutto vedovile (art. 87).

Ho fuso in un solo articolo, l'88, gli articoli 96 e 97 del progetto, che contenevano le norme sull'assenso per il matrimonio del minore.

Nell'art. 89 ho fatto riferimento alle leggi speciali, sia per quanto riguarda le limitazioni ai matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse, sia per le condizioni prescritte per i matrimoni tra cittadini e stranieri.

SEZIONE II.

Delle formalità preliminari del matrimonio.

73. — Tralasciando le modificazioni determinate soltanto dalla necessità di coordinare le norme di questa sezione con precedenti modificazioni, devo rilevare che, in accoglimento del voto della Commissione parlamentare, l'art. 99 consente il matrimonio *in extremis*, anche quando manchi prole vivente da legittimare. La legge civile si uniforma così a quella canonica tutela importanti interessi morali, che possono sussistere anche all'infuori del campo della legittimazione della prole naturale. Ho lasciato immutato il capoverso dell'articolo, in quanto il testo del progetto, che stabilisce l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di far risultare dall'atto il modo in cui è stato accertato l'imminente pericolo di vita, è più rigoroso e dà quindi maggiori garanzie in confronto con l'altra formula proposta, secondo la quale sarebbe bastato che si fosse dato atto genericamente dell'accertamento del pericolo di vita.

SEZIONE III.

Delle opposizioni al matrimonio.

74. — Non mi è sembrata giustificata la proposta di prescrivere al pubblico ministero l'obbligo di fare opposizione al matrimonio nei confronti di persona maggiorenne inferma di mente, contro cui intende promuovere l'interdizione. Il pubblico ministero, infatti, ha un mezzo più semplice per ottenere la sospensione del matrimonio, e cioè quello di promuovere direttamente il procedimento di interdizione e richiedere la sospensione della celebrazione, a norma dell'articolo 83.

Il giudizio di opposizione si spiega nei riguardi del minorenne infermo di mente, poichè, non potendo questi essere interdetto, non vi sarebbe altro mezzo per la sospensione della celebrazione. Nell'ipotesi, invece, del maggiorenne infermo di mente, il giudizio di opposizione porterebbe a una duplicazione di giudizi aventi per oggetto il medesimo accertamento. Esso produrrebbe, inoltre, l'inconveniente di far perdurare la sospensione della celebrazione fino alla pronunzia definitiva sul merito dell'opposizione; mentre, prescrivendosi al pubblico ministero di iniziare direttamente il procedimento di interdizione, l'ostacolo alla celebrazione, in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, viene prontamente eliminato con la pronuncia di inammissibilità, che il tribunale può emanare nella fase preliminare del procedimento.

SEZIONE IV.

Della celebrazione del matrimonio.

75. — E' stato proposto di consentire la celebrazione del matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza; ma su questo punto mi è sembrato preferibile il sistema del progetto, il quale si è ispirato al concetto di accentrare nel medesimo ufficiale dello stato civile il compimento delle pubblicazioni e la successiva celebrazione del matrimonio, in guisa che, rendendosi noto l'ufficiale dello stato civile che dovrà procedere alla celebrazione, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. La scelta tra i comuni di residenza degli sposi è fatta al momento della richiesta delle pubblicazioni e importa designazione dell'ufficiale competente alla celebrazione, salva la successiva eventuale delega prevista dall'art. 107.

76. — Ho soppresso nell'art. 105 il richiamo alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 145: questa, infatti, stabilisce i doveri dei genitori verso la prole, mentre le disposizioni, di cui l'ufficiale dello stato civile deve dare lettura, sono soltanto quelle concernenti gli obblighi che, per effetto del matrimonio, sorgono fra i coniugi.

Circa il carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, la Commissione parlamentare, pur approvando il testo del progetto, ha raccomandato che venisse chiarito nella relazione il concetto che non si attribuisce valore costitutivo alla dichiarazione dell'ufficiale di stato civile richiesta dall'articolo in esame. In proposito non ho difficoltà a precisare che il carattere costitutivo della dichiarazione, nel senso che le attribuiscono alcune correnti dottrinali, è certamente da escludere, in quanto essa è essenzialmente ricognitiva della manifestazione di volontà degli sposi, ma in pari tempo è da riaffermare che l'intervento dell ufficiale dello stato civile costituisce un elemento indispensabile per il perfezionamento del matrimonio.

Seguendo il consiglio della Commissione parlamentare, ho espresso in forma più imperativa il divieto di apporre termini o condizioni, facendo obbligo all'ufficiale dello stato civile di non celebrare, in questo caso, il matrimonio, e statuendo che, se ciò nonostante il matrimonio sia celebrato, il termine o la condizione si hanno per non apposti.

77. — L'art. 111 disciplina il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile. Al riguardo è da rilevare che possono verificarsi tre ipotesi: quella, in cui manchi del tutto l'investitura da parte della pubblica autorità; l'altra, in cui l'investitura sia giuridicamente nulla; la terza, in cui l'investitura sia viziata. Evidentemente, quest'ultima ipotesi non deve essere prevista dalla legge, perchè, secondo i principii generali, tutti gli atti compiuti dal pubblico ufficiale che abbia ottenuto l'investitura, sia pure viziata, sono sempre validi. La disposizione di questo articolo deve quindi riferirsi solo alle due ipotesi, nelle quali gli atti compiuti dall'ufficiale apparente sarebbero nulli. Essa intende derogare ai principii generali per tutelare il vincolo matrimoniale, che ha un rilevante interesse sociale. Peraltro, nello stabilire la validità dell'atto compiuto, la norma pone come condizione la buona fede degli sposi. Questa condizione non è stata ritenuta opportuna dalla Commissione parlamentare, la quale si è preoccupata di possibili impugnative del matrimonio promosse in mala fede dai coniugi. Pur rendendomi conto di questo pericolo, ho mantenuto immutato il testo del progetto, perchè la deroga ai principii non può non avere una portata limitata e, d'altra parte, è giustificata solo nel caso in cui gli sposi ignorino la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in colui che ha celebrato il matrimonio. Tale disciplina è conforme a un concetto di ordine generale, comune anche ad altri istituti giuridici, per il quale è richiesta la buona fede per la tutela di colui che entra in rapporti con chi apparentemente si trovi in una determinata posizione giuridica.

SEZIONE V.

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nel Regno.

78. — Non mi è sembrata meritevole di accoglimento la proposta di prevedere che lo straniero possa presentare, invece di una dichiarazione dell'autorità competente del suo paese, un altro atto equipollente da cui risulti che, secondo le leggi da cui dipende, nulla osta al matrimonio. E' evidente, infatti,

che solo l'autorità competente può rilasciare tale attestazione, o non può consentirsi che l'accertamento delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio sia compiuto in modo diverso. D'altra parte, resterebbe assai incerta e difficoltosa per l'ufficiale dello stato civile l'indagine dell'equipollenza del documento esibito dallo straniero alla dichiarazione della competente autorità.

Non mi è sembrato opportuno seguire l'altro suggerimento, a proposito dello stesso art. 114, e cioè di considerare lo straniero soggetto alle disposizioni della nostra legge anche per il requisito dell'età minima per contrarre matrimonio. Secondo i principii del diritto internazionale privato, accolti nelle disposizioni preliminari, lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge nazionale, e a tale regola non è il caso di derogare per il requisito dell'età, poichè nelle varie legislazioni esso è stabilito in relazione soprattutto allo sviluppo fisico dei cittadini. Occorre in ogni caso tener presente che l'applicazione della legge nazionale è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale o all'ordine pubblico (art. 21 delle disposizioni preliminari).

SEZIONE VI.

Della nullità del matrimonio.

79. — Ho intitolato questa sezione « Della nullità del matrimonio », anzichè « Delle cause di nullità del matrimonio », come faceva il progetto, giacchè alcune disposizioni si riferiscono all'esercizio dell'azione di nullità.

80. — Ho collocato nell'art. 115 la norma per cui il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza (art. 130, comma 2°, del progetto). Essa trova qui più razionale sistemazione, poichè stabilisce l'inammissibilità dell'impugnativa del matrimonio per bigamia non da parte dell'assente, finchè dura l'assenza, il che sarebbe inconcepibile, ma da parte di tutti coloro che possono avere interesse all'annullamento e da parte del pubblico ministero.

81. — A proposito della norma dell'art. 118, è stato espresso il voto di precisare che la infermità di mente deve essere tale da rendere lo sposo incapace di consentire. Il chiarimento non mi è sembrato necessario, poichè è ovvio che la sanità di mente deve sempre porsi in relazione al negozio giuridico di cui nella specie si tratta. La giurisprudenza, anche nella interpretazione del codice del 1865, che parla di sanità di mente in relazione alle donazioni e al testamento, ha del resto sempre fatto retta applicazione di questo principio. Pertanto non è a dubitare che il giudice, nel valutare lo stato di mente, indagherà se lo sposo era in tali condizioni da poter esprimere un valido consenso al matrimonio.

82. — L'art. 120 riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma, suggerita dalla Commissione parlamentare. Non ho accolto le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poichè la formula « errore che ridondi sulla identità della persona » mi è sembrata meno propria dell'altra « che si risolve in errore sulla identità della persona », e l'espressione « la sua piena libertà », che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra « la sua libertà », il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

83. — Nell'art. 121 non ho stabilito un termine di due anni per l'annullamento del matrimonio per impotenza, come avrebbe desiderato la Commissione parlamentare. Una norma siffatta, senza precedenti neanche nelle legislazioni straniere, sarebbe, oltre che ingiustificata, pericolosa, in quanto indurrebbe i coniugi a impugnare il matrimonio entro due anni per evitare la decadenza; mentre, non essendo fissato un termine, in molti casi tale impugnativa non verrà più promossa per circostanze sopravvenute e particolarmente per i legami affettivi che la vita comune fa sorgere tra i coniugi.

Il secondo comma dell'articolo si occupa della *impotentia generandi*. Il progetto definitivo cominciava con l'escludere che l'impotenza di generare potesse essere proposta come causa di nullità del matrimonio, ma poi consentiva l'impugnativa del matrimonio da parte di uno dei coniugi se l'altro mancasse di organi necessari per la generazione. La Commissione parlamentare, pure approvando la disposizione così come era proposta, ha suggerito di sostituire al criterio della « mancanza di organi necessari alla procreazione » quello della esistenza di « organi costituzionalmente incapaci alla generazione ». Non ho ritenuto di potere accogliere questa proposta, la quale del resto anche in seno alla Commissione parlamentare ebbe non pochi oppositori. Essa in realtà trasformerebbe il contenuto della disposizione; e, mentre da un lato estenderebbe notevolmente la possibilità di annullamenti matrimoniali attraverso indagini non sempre facili nè sicure circa la incapacità funzionale, escluderebbe, dall'altro, senza giustificazione, casi più gravi come quello di mancanza completa di organi necessari alla generazione, quando non fosse costituzionale ma acquisita anteriormente al matrimonio. Si pensi per esempio all'estirpazione dell'utero e delle ovaie. Mi è sembrato quindi preferibile mantenere la disposizione entro gli stessi limiti del progetto definitivo. L'accertamento facile e sicuro del caso contemplato esclude incertezze e pericoli di abusi.

Ma pure lasciando immutata la sostanza della disposizione, ho ritenuto opportuno modificarne la formulazione per eliminare quella certa contraddizione che vi era tra la dichiarazione che l'impotenza di generare non è causa di nullità del matrimonio e l'ammettere l'impugnazione del matrimonio in una ipotesi che costituisce un caso d'impotenza di generare. Mi è sembrato che il pensiero dovesse esprimersi più nettamente, senza tentennamenti, col dichiarare che l'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio nel solo caso che uno dei coniugi manchi di organi necessari per la generazione.

Limitata a questo solo caso, l'ammissione della impotenza di generare non può destare quelle preoccupazioni che si manifestarono in maniera molto vasta allorchè da taluni si auspicava di contemplare l'impotenza di generare come causa generale di nullità matrimoniale. Nè si può dire che venga a crearsi un profondo divario con la legislazione canonica, da cui è retta la maggioranza dei matrimoni in Italia, perchè il caso preso in considerazione è quello sul quale anche fra i canonisti vi è una copiosa letteratura.

E' opportuno in ogni modo precisare che la disposizione dettata circa l'impotenza di generare, di cui si occupa il secondo comma dell'art. 121, non intende limitare in alcun modo il campo di applicazione del primo comma dell'articolo medesimo che riflette l'*impotentia coeundi*. La nozione di questa rimane quindi immutata nella sua piena estensione, quale è stata sempre tradizionalmente intesa dalla nostra dottrina civilistica, la quale in questa parte è modellata su quella canonica. Di conseguenza tutte le volte che la mancanza di organi necessari per la generazione importa *impotentia coeundi*, l'annullamento del matrimonio sarà regolato dalla disposizione del primo comma dell'art. 121, senza le condizioni e limitazioni stabilite nel secondo comma. Le disposizioni dettate in questo ultimo comma trovano quindi praticamente applicazione, quando la mancanza di organi necessari alla generazione sia tale da non produrre, a stretto rigore,

l'*impotentia coeundi*, come può avvenire per es. quando una donna o per costituzione o per operazioni subite sia priva del tutto degli organi necessari alla generazione.

84. — A proposito della disciplina del matrimonio putativo, è stato suggerito di stabilire alcune sanzioni a carico del coniuge di mala fede. Senonchè, sia la norma proposta che consente alla moglie in buona fede di far annullare l'alienazione dei beni dotali, sia l'altra che attribuisce la patria potestà soltanto al genitore di buona fede, appaiono superflue, perchè la prima discende dagli effetti stessi del matrimonio putativo, quali sono fissati nel primo comma dell'articolo 126, e la seconda si desume agevolmente dai principî generali.

Quanto all'altra proposta, con la quale si vorrebbe stabilire un obbligo alimentare a carico del coniuge di mala fede, si deve rilevare che l'obbligo alimentare presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo coniugale, che deve invece ritenersi cessato con la sentenza di annullamento. Nè sembra ammissibile giustificare l'obbligo come una sanzione a carico del coniuge di mala fede, perchè sarebbe una incongruenza giuridica impiegare a scopo di sanzione un istituto, al quale, per la sua struttura tecnica, è del tutto estranea qualsiasi funzione repressiva o riparatoria.

Del resto, adeguate sanzioni a carico del coniuge di mala fede sono poste nell'art. 137, nel quale si prevede tanto la sanzione penale dell'ammenda, quanto quella civile del risarcimento del danno.

Nello stesso articolo 126 ho poi soppresso l'ultima frase, che importava un riferimento alle cause di impugnativa del riconoscimento dei figli naturali. Tale riferimento era tecnicamente impreciso, perchè gli articoli 261 e seguenti presuppongono che oggetto dell'impugnativa sia la dichiarazione di riconoscimento, mentre l'art. 126 crea obbiettivamente lo stato di figlio naturale riconosciuto indipendentemente da ogni dichiarazione del genitore. D'altra parte non vi è dubbio che si possa sempre liberamente provare la inesistenza del fatto della nascita o del concepimento durante il matrimonio dichiarato nullo, dato che questo fatto è la condizione essenziale per la concessione dello stato di figlio naturale riconosciuto.

SEZIONE VIII.
Disposizioni penali.

85. — Nell'art. 132 non ho aggiunto l'inciso « salvo che sia stata concessa dispensa », poichè è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa.

Non ho neanche ritenuto accoglibile la proposta di qualificare come delitto il fatto previsto dall'art. 134. Vero è che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 140, la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità.

CAPO IV.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

86. — Nel capoverso dell'art. 143 non ho parlato dell'obbligo della moglie di contribuire al buon andamento della famiglia, come era stato proposto, poichè questa disposizione contempla i doveri della moglie verso il marito, mentre i doveri dei coniugi verso la famiglia sono disciplinati nell'art. 145.

87. — Nell'art. 144, per maggiore esattezza di linguaggio, ho fatto menzione, anzichè di somministrazione di alimenti, di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento, come risulta dall'articolo precedente.

Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, accogliendo pienamente gli opportuni suggerimenti della Commissione parlamentare, ho precisato che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principî della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, l'ho posta in un comma a sè stante e ho collocato in altro articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 146).

Alla nuova regola posta nel capoverso dell'art. 145 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale, di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze.

CAPO V
DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

88. — A proposito della separazione per condanna penale, è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una « pena non inferiore ai cinque anni di reclusione ».

Senonchè l'accenno all'ergastolo ho ritenuto che fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non mi è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice: per realizzare questa coincidenza, mi sono riferito alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.

89. — Nel disciplinare i provvedimenti che deve prendere il tribunale, quando pronunci la separazione, nei riguardi dei figli (art. 153), mi è sembrato necessario porre una norma per garantire l'educazione dei figli stessi nel caso in cui uno dei genitori non sia di razza ariana. Ho stabilito cioè che i minori, considerati di razza ariana, salvo gravi motivi, debbono essere affidati al genitore di razza ariana.

Nell'ultimo comma dell'art. 153 la Commissione parlamentare avrebbe voluto che fosse esplicitamente rilevato che il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la educazione dei figli, anche quando questi sono collocati in un istituto di educazione. Ma la disposizione, in conformità al codice del 1865, prevede espressamente soltanto l'ipotesi dell'affidamento a una terza persona, perchè, nel caso di un istituto di educazione, la possibilità di vigilanza da parte di entrambi i genitori è garentita normalmente dall'ordinato svolgimento del servizio dell'istituto.

90. — E' stato criticato il sistema del progetto per quanto riguarda gli obblighi del mantenimento e degli alimenti in caso di separazione tra coniugi, osservandosi che esso pone sullo stesso piano il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, e il coniuge colpevole, contro il quale la separazione è stata dichiarata, in quanto che attribuisce in ogni caso al coniuge separato il diritto agli alimenti nella misura

dello stretto necessario (articoli 428 e 433 del progetto definitivo). Ciò costituirebbe un'innovazione rispetto al codice del 1865, secondo il quale il coniuge colpevole aveva diritto, a norma dell'art. 156, agli alimenti in caso di bisogno, mentre il coniuge incolpevole conservava sempre il diritto al mantenimento, diritto assai più ampio e di diverso fondamento, poichè prescinde dal bisogno e può allargarsi fino a comprendere le spese voluttuarie.

Devo rilevare in proposito che il progetto non intendeva portare innovazioni al sistema del codice. Come, pur mancando una esplicita norma, si riteneva, secondo il vecchio codice, che il coniuge separato senza sua colpa conservasse il diritto al mantenimento, così lo stesso principio si sarebbe potuto dedurre dal sistema del progetto, il quale nell'art. 161 si limitava a disciplinare l'ipotesi del coniuge separato per propria colpa.

Comunque, nella redazione dell'art. 156, corrispondente all'art. 161 del progetto, ho tenuto largo conto dei suggerimenti della Commissione parlamentare, aggiungendo una disposizione sui diritti del coniuge incolpevole e ho posto questa disposizione al principio dell'articolo, sembrandomi più esatto prevedere per prima questa ipotesi, nella quale la posizione giuridica del coniuge subisce mutamenti meno rilevanti per effetto della separazione.

Nel regolare la posizione del coniuge colpevole, ho espressamente enunciato il diritto agli alimenti, senza peraltro parlare di alimenti strettamente necessari, per non creare un regime alimentare del tutto particolare al coniuge colpevole, che non mi sarebbe sembrato opportuno.

Capo VI.
Dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Sezione I.
Disposizioni generali.

91. — Ho collocato, subito dopo la disposizione sulla forma delle convenzioni matrimoniali, quella sulla loro immutabilità, che nel progetto veniva dopo gli articoli sulle mutazioni e le controdichiarazioni. Così nell'art. 160 si detta subito la regolamentazione delle convenzioni, sia per quanto riguarda la forma sia per quanto riflette la immutabilità. Nel successivo articolo 161, è stato chiarito, per evitare che esso potesse sembrare in contrasto col principio della immutabilità delle convenzioni, che le mutazioni, a cui si fa riferimento, sono soltanto quelle anteriori al matrimonio.

92. — La disciplina delle controdichiarazioni è stata distinta da quella della mutazione delle convenzioni matrimoniali, a differenza di quanto faceva il codice del 1865 nell'art. 1383. I criteri, a cui essa è ispirata, sono i seguenti: mentre le mutazioni delle convenzioni devono essere fatte per atto pubblico e hanno effetto di fronte ai terzi, le controdichiarazioni, per la loro stessa natura, sono fatte per scrittura privata e non possono avere effetto che tra le parti.

La Commissione parlamentare ha proposto di stabilire che le controdichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non quando siano annotate nelle forme stabilite per le mutazioni delle convenzioni. Ma, accogliendo questa proposta, si sarebbe annullato quel perfezionamento tecnico che il progetto segnava in questa materia rispetto al codice del 1865. Le controdichiarazioni, infatti, in quanto presuppongono che si mantenga in vita di fronte ai terzi il negozio fatto in forma solenne, non possono che essere segrete ed avere efficacia nei rapporti interni tra le parti. Sarebbe stato, quindi, illogico prevedere una forma di pubblicità, perchè esse potessero fare stato di fronte ai terzi. Una volta annotate sul contratto di matrimonio, le controdichiarazioni cesserebbero di essere tali e costituirebbero vere e proprie mutazioni del contratto medesimo.

Il problema va quindi limitato alla determinazione delle condizioni per la validità delle controdichiarazioni, ma sempre tra le parti. L'art. 162 richiede appunto che esse siano fatte alla presenza e col consenso di tutti i partecipanti al contratto di matrimonio. Venne, per verità, suggerito di aggiungere un'altra limitazione, e cioè che le controdichiarazioni non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali; ma non ho seguito il suggerimento, perchè, pur prescindendo dalla considerazione che il criterio di distinzione sarebbe incerto, si sarebbe frustrato lo scopo delle controdichiarazioni, le quali vengono fatte appunto per derogare alle convenzioni contenute nell'atto pubblico.

La legge potrebbe anche vietare le controdichiarazioni, perchè costituiscono un fenomeno patologico del diritto; ammettendole, può sottoporle a condizioni o a limitazioni, ma non disconoscerne la necessaria finalità di derogare alle convenzioni formali.

Sezione II.
Del patrimonio familiare.

93. — La Commissione parlamentare, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia; ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli.

Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, mi ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa ai rapporti patrimoniali fra coniugi, anteponendo agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.

94. — Riguardo alle singole disposizioni del nuovo istituto, devo ricordare che nell'art. 165 era stato suggerito di aggiungere una norma per ammettere la costituzione del patrimonio familiare anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni, e un'altra disposizione per autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare.

Ho ritenuto che le due proposte estenderebbero in modo non conveniente il campo di applicazione dell'istituto. Quanto alla prima, è da osservare che la costituzione del patrimonio familiare, dopo lo scioglimento del matrimonio, non avrebbe una sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni. L'istituto tende ad assicurare la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile. Con la morte di uno, o di entrambi i genitori, ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno, e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficati direttamente. Quanto poi alla seconda proposta, mi è sembrato che il consentire alla moglie di apportare beni dotali al patrimonio familiare produrrebbe l'inconveniente di assoggettare tali beni a un duplice regime, e costituirebbe una deroga al principio fondamentale, per cui i beni costituiti in dote debbono essere liberi dal vincolo al momento dello scioglimento del matrimonio. L'istituto della dote verrebbe, così, snaturato.

95. — In ordine all'art. 166 è stata suggerita una formula per consentire al terzo di conferire al patrimonio l'usufrutto e di riservarsi la nuda proprietà.

Ma non ho accolto il suggerimento, perchè vi è una differenza notevole tra l'usufrutto vero e proprio e il patrimonio familiare costituito dal terzo con riserva di proprietà, anche se il contenuto dei due istituti possa sembrare sostanzialmente analogo. Infatti, l'usufrutto non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e può essere stabilito per un tempo più breve; il patrimonio, invece, dura fino al raggiungimento della maggiore età di tutti i figli. Inoltre, l'esercizio del diritto di usufrutto può essere alienato, mentre il godimento dei beni costituito in patrimonio familiare è sottoposto al vincolo di inalienabilità. Ho emendato peraltro il testo del progetto per chiarire che, se il terzo non si riserva la proprietà, questa non rimane a lui, ma spetta ai coniugi.

All'art. 166 ho aggiunto una disposizione, del tutto analoga a quella dell'art. 178 per la dote, per stabilire l'obbligo della garanzia da parte del terzo che costituisce il patrimonio familiare.

96. — Non ho aderito alla proposta di istituire in ogni comune un registro anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità sui beni. Si sarebbe creato in tal modo un sistema ingombrante e poco pratico, che avrebbe costituito un'inutile duplicazione della trascrizione nel registro delle ipoteche.

97. — Per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare, nel timore che i beni vadano ai creditori, la Commissione parlamentare ha proposto di limitare la norma del terzo comma dell'art. 228 del progetto, di modo che l'inalienabilità non sia opponibile ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio, escludendosi il caso del terzo che abbia voluto fare un atto di liberalità.

Ho trovato giusta la preoccupazione, e, per stabilire più chiaramente la limitazione suggerita, ho aggiunto un comma all'art. 167, che dichiara opponibile ai creditori del coniuge l'inalienabilità del patrimonio familiare costituito da un terzo. Ma d'altra parte ho ritenuto opportuno far anche cenno del diritto che hanno i creditori del terzo di esercitare l'azione pauliana, quando la costituzione sia stata fatta in frode delle loro ragioni.

In ordine allo stesso articolo, la Commissione ha proposto di non esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, con il temperamento peraltro che i beni del patrimonio debbano rispondere solo in via sussidiaria, e cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire.

Non ho accolto questo criterio, perchè non mi è sembrato conveniente ridurre troppo il vincolo dell'inalienabilità del patrimonio familiare, tanto più che neanche i beni dotali rispondono delle obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto, e la Commissione non ha suggerito alcuna innovazione in tale materia.

Il capoverso dell'art. 168 relativo all'esecuzione sui frutti è stato formulato come l'art. 186, che riguarda l'esecuzione sui frutti della dote, per l'evidente analogia delle due situazioni giuridiche.

98. — Ho soppresso l'art. 231 del progetto, che ammetteva la revoca da parte del terzo della costituzione del patrimonio familiare, per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, perchè contrastante col principio generale che esclude dalla revoca le donazioni remuneratorie e quelle fatte in contemplazione di matrimonio. È ovvio che il patrimonio familiare, quando sia costituito da un terzo, viene ad assumere la figura di una donazione per il matrimonio, e pertanto deve considerarsi soggetto alla stessa disciplina di questa categoria di donazioni.

99. — La Commissione parlamentare ha proposto di assoggettare a riduzione la costituzione dei beni in patrimonio familiare anche quando il costituente sia uno dei coniugi, per garentire in ogni caso che il complesso dei beni costituiti in patrimonio familiare non ecceda la quota disponibile. Ho però creduto preferibile, quando il costituente sia il genitore, mantenere l'intangibilità del patrimonio, anche se ecceda la disponibile, per dare una maggiore tutela all'interesse dei minori. D'altra parte, non deve destare preoccupazione la posizione dei figli maggiorenni, in quanto essa è sufficientemente garantita dalla facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria, nei casi di necessità o di utilità evidente, il parziale scioglimento del vincolo per l'effetto di conseguire la parte loro spettante sulla quota di riserva. A ciò ho creduto opportuno di provvedere con una speciale disposizione, che ho inserito nell'art. 173.

100. — In accoglimento della proposta della Commissione parlamentare, nell'art. 174, ho aggiunto al secondo comma una norma per cui, in mancanza dei genitori, il tribunale può affidare l'amministrazione del patrimonio a un altro figlio, quando il maggiore dei figli non sia idoneo. Per compiutezza legislativa, ho anche emendato la formula del terzo comma per contemplare il caso in cui nessuno dei figli sia in grado di amministrare.

101. — Non ho data al nuovo istituto una più particolareggiata regolamentazione, giacchè sarebbe stata superflua. E' ovvio infatti che la disciplina dettata per la dote potrà trovare applicazione in via analogica per il patrimonio familiare.

SEZIONE III.

Della dote.

§ 1° — *Della costituzione della dote.*

102. — Nell'indicare le persone che, oltre la moglie, possono costituire o aumentare la dote dopo il matrimonio, non ho parlato nell'art. 176 di «altri» anzichè di «estranei», come avrebbe preferito la Commissione parlamentare, per evitare il dubbio che anche il marito possa costituire la dote dopo il matrimonio.

La stessa Commissione ha proposto di stabilire che la costituzione di dote può comprendere anche i beni futuri. Come ho già osservato nella relazione al progetto definitivo, l'ammissibilità della costituzione in dote dei beni futuri era giustificata nel codice del 1865, che non consentiva la costituzione durante il matrimonio, ma non lo è nel nuovo sistema, che segue il principio opposto. Oltre ciò è da considerare l'inopportunità che la donna assuma un impegno di portata imprevedibile, che potrebbe riuscire eccessivamente gravoso.

Non ho riprodotta la norma del capoverso dell'art. 175 del progetto, con cui si disponeva che la costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti. Se questa norma era necessaria nel vecchio codice, per escludere che in una costituzione di dote fatta in termini generici si comprendessero anche i beni futuri, è superflua nella nuova legge che esclude i beni futuri dalla costituzione di dote.

§ 2° — *Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.*

103. — Ho preso in attento esame la proposta della Commissione parlamentare di aggiungere un capoverso all'art. 181, per stabilire che, sull'immobile acquistato dal marito con

denaro dotale, o dato in pagamento della dote costituita in denaro, grava l'ipoteca legale di cui all'art. 1969 del codice civile del 1865.

E' evidente che questa norma dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui l'immobile acquistato dal marito non divenga dotale. A questo proposito, ho considerato che, nell'ipotesi del secondo comma, sarebbe ingiustificato imporre l'onere di un vincolo ipotecario al marito, che aveva diritto di avere la dote in denaro e ha ricevuto invece in pagamento di essa un immobile. Nel caso poi del primo comma, la disposizione proposta allargherebbe il principio del diritto vigente, secondo il quale il marito è tenuto a garentire la dote con tutti i beni di sua proprietà al momento della costituzione della dote stessa. Tale estensione avrebbe l'inconveniente di vincolare tutti gli immobili che il marito acquistasse dopo il matrimonio, poichè riuscirebbe impossibile determinare praticamente quali siano gli immobili acquistati con denaro dotale e quali no. Non ho, perciò, accolta la innovazione suggerita, che avrebbe prodotto gravi inconvenienti nella pratica attuazione.

104. — Riguardo alla disciplina delle azioni concernenti la dote, è stata segnalata la necessità dell'intervento sia del marito, sia della moglie in tutti i giudizi in cui si tratta o di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione di capitali, e negli atti di esecuzione sui beni stessi. La proposta mi è sembrata eccessiva, perchè porterebbe all'intervento della moglie anche nei giudizi in cui il marito agisce per far valere diritti a lui solo spettanti sui beni dotali.

Tenuto conto di ciò, ho emendato il testo del progetto, prevedendo espressamente le ipotesi in cui il marito può agire da solo e chiarendo in pari tempo che, quando è in discussione il diritto della moglie, è necessario l'intervento di entrambi i coniugi, sia come attori, sia come convenuti. In un ultimo comma ho riportato la norma dell'articolo 2079 del vecchio codice relativa agli atti di esecuzione sui beni dotali.

Ho preveduto nel secondo comma dell'art. 182 la pattuizione dello spillatico, oltre che nel contratto di matrimonio, anche nell'atto di costituzione dotale fatto durante il matrimonio: ciò per evitare dubbi sulla possibilità di pattuire lo spillatico nell'ipotesi di costituzione o di aumento della dote durante il matrimonio.

105. — Nell'art. 183, che prevede l'assunzione dell'amministrazione dei beni dotali da parte della moglie, la Commissione parlamentare avrebbe voluto sostituire al concetto di lontananza o di altro impedimento del marito quello di impedimento anche temporaneo. Non ho ritenuto conveniente accogliere l'emendamento, per evitare che anche un impedimento di trascurabile entità dia la possibilità alla moglie di ottenere l'amministrazione dei beni. Ho mantenuto quindi il testo del progetto, che rimette all'apprezzamento del tribunale la valutazione della durata e della natura dell'impedimento, al fine di concedere l'amministrazione della dote alla moglie.

La stessa formula è stata seguita negli articoli 220 e 315, che si riferiscono rispettivamente all'amministrazione della comunione e all'esercizio della patria potestà.

106. — Circa l'esecuzione sui frutti dei beni dotali, non ho creduto conveniente adottare la proposta, secondo la quale il creditore potrebbe agire soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso in cui i redditi dotali eccedono i bisogni della famiglia stessa. Questa proposta avrebbe creato, infatti, una situazione eccessivamente gravosa per i creditori ai quali non sarebbe stato facile accertare se il marito contraeva un debito per i bisogni della famiglia o per altro scopo, ovvero se le rendite dotali eccedevano i bisogni familiari. Come ho già rilevato nella relazione al progetto definitivo, in linea di principio si dovrebbe ammettere la pignorabilità illimitata dei frutti della dote, perchè essi si confondono con gli altri redditi del marito. Tuttavia, per portare un temperamento a tale principio, in considerazione della finalità della dote e della giusta tutela degli interessi della famiglia, ho escluso la pignorabilità nel caso in cui il creditore conoscesse che il debito non veniva contratto nell'interesse della famiglia. Per ragioni di equità, l'onere della prova è stato però addossato al marito, il quale dovrà dimostrare che il creditore, al momento in cui l'obbligazione fu contratta, sapeva che essa non era destinata al soddisfacimento dei bisogni familiari. Ho pertanto nell'art. 186 conservata la norma del progetto, apportandovi solo un emendamento, sia per migliorarne la formulazione, sia per eliminare il dubbio, sorto in seno alla Commissione parlamentare, che anche i creditori della moglie possano agire sui frutti della dote.

107. — Nell'art. 187, accogliendo i suggerimenti della Commissione parlamentare, ho compreso nella disposizione riguardante la permuta e la vendita della dote anche i beni mobili, data la grande importanza economica che essi hanno assunto nella vita odierna.

108. — Riguardo all'art. 186 del progetto (art. 188 del testo) è stato osservato che la nullità riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito e non anche quelle volute da entrambi i coniugi. Il dubbio non mi è sembrato fondato, poichè la disposizione sancisce la nullità di tutte indistintamente le alienazioni e le obbligazioni della dote, ogni qualvolta non siano state permesse nell'atto costitutivo o autorizzate dal tribunale. E' superfluo far riferimento al consenso del marito o di entrambi i coniugi, poichè esso non ha rilevanza: nessun consenso può rendere valido il negozio, quando l'alienazione della dote è vietata.

E' stata criticata la disposizione per cui l'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato, se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Ma è da osservare al riguardo che anche sotto l'impero del vecchio codice la giurisprudenza, argomentando dall'art. 1307, aveva ritenuto che non vi era obbligo alla restituzione del prezzo se non nei limiti dell'arricchimento. Mi è sembrato necessario consacrare legislativamente questo principio, perchè, se l'obbligo di restituire il prezzo non avesse quei limiti, il più delle volte verrebbe frustrata quella rigorosa tutela con la quale il legislatore vuole assicurare la conservazione della dote nell'interesse della famiglia. D'altra parte, non vi può essere preoccupazione per l'acquirente di buona fede, perchè il marito, che non ha dichiarato che il bene era dotale, è tenuto ai danni.

Giova rilevare infine che, nella sua precisa enunciazione, l'art. 188 segna un notevole miglioramento di fronte all'art. 1407 del vecchio codice, che, parlando di nullità e poi di revocabilità dell'alienazione, aveva dato luogo a gravi incertezze di interpretazione.

§ 3° — *Della restituzione della dote.*

109. — Sulla norma relativa alla ripetizione della dote (art. 195 del testo), la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso che si dovesse equiparare il caso in cui la dote è dovuta dai genitori della moglie a quello in cui è dovuta dalla moglie stessa.

Non ho creduto di poterlo seguire, poichè logicamente si sarebbe dovuto tener conto anche di altri casi nei quali il marito può avere seri motivi per astenersi dal richiedere la

dote dovutagli. Appunto per tenerli tutti presenti, pur restringendo la norma, come fa il codice del 1865 nell'articolo 1414, all'ipotesi in cui la dote sia dovuta dalla moglie, ho ammesso che il marito possa liberarsi dall'obbligo della restituzione, provando che la mancata esazione non è dipesa da sua colpa.

110. — A proposito dell'obbligo degli alimenti alla vedova l'art. 196 dispone, tra l'altro, che l'eredità del marito debba fornire durante un anno l'abitazione alla moglie, purchè non separata per sua colpa. Al riguardo è opportuno chiarire, come ha consigliato la Commissione parlamentare, che, se normalmente l'abitazione sarà quella del marito, nulla vieta che possa essere un'altra, nei casi in cui sarebbe pregiudizievole per gli eredi il fornire l'uso della casa maritale.

§ 4° — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

111. — Il progetto, nel capoverso dell'art. 198, dava facoltà alla moglie di chiedere la separazione della dote in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi. La Commissione parlamentare ha osservato che tale facoltà non era giustificata nell'ipotesi di separazione personale per colpa di entrambi i coniugi e ha poi proposto di aggiungere una disposizione di carattere generale, la quale permetta al tribunale di autorizzare la separazione della dote e di dare le opportune disposizioni, secondo le circostanze, e tenendo conto dell'interesse della famiglia.

Aderendo a queste osservazioni, nel secondo comma dell'art. 200, ho previsto l'ipotesi che la moglie chieda la separazione della dote, allorchè la separazione personale sia stata pronunciata anche per sua colpa; e ho soltanto rimesso al potere discrezionale del tribunale l'ordinare, o non, in questo caso, la separazione della dote, che, negli altri casi, deve essere sempre disposta.

112. — Non ho accolto l'emendamento suggerito dalla Commissione in ordine all'art. 201. E' più proprio infatti parlare di « sentenza passata in giudicato » anzichè di « sentenza divenuta definitiva ».

Ho invece accolto l'emendamento relativo all'art. 202. E' giusto, infatti, stabilire che siano a carico del marito le spese inerenti alla restituzione della dote, mentre non sarebbe stato esatto disporre, come faceva il progetto, che le spese del giudizio di separazione gravino sempre sul marito, perchè possono darsi casi in cui esse siano aumentate per colpa della moglie o in cui sia comunque preferibile compensarle tra le parti.

SEZIONE V.

Della comunione dei beni fra coniugi.

113. — In seno alla Commissione parlamentare erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonchè la Commissione stessa ha riconosciuto che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poichè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare.

Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garentire la condizione della moglie di fronte al marito.

114. — È stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri ipotecari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (216 del nuovo testo), è soltanto facoltativa. Non ho creduto opportuno di accogliere la proposta, perchè la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.

115. — L'art. 216 del progetto riproduceva la norma dell'art. 1438 del codice del 1865, secondo la quale il marito può alienare o ipotecare i beni della comunione, purchè a titolo oneroso. La Commissione parlamentare si è preoccupata di garentire la moglie da eventuali abusi del marito e ha perciò chiesto di ripristinare il sistema del progetto preliminare, per cui il marito non poteva alienare o ipotecare i beni senza il consenso della moglie o l'autorizzazione del tribunale. Senonchè, come ho già osservato nella relazione al progetto definitivo, è necessario assicurare al marito una posizione di preminenza nell'amministrazione della comunione, per non infirmare l'unità economica della famiglia e non impacciare l'amministrazione stessa. Non è giustificata la preoccupazione di possibili abusi da parte del marito, poichè, in questa ipotesi, è prevista la separazione dei beni.

Per le ragioni già dette a proposito dell'art. 183 sull'amministrazione della dote, non ho sostituito nell'art. 220, al concetto di lontananza del marito, quello di impedimento anche temporaneo, perchè la moglie possa essere autorizzata ad assumere l'amministrazione dei beni della comunione.

116. — Gli articoli 221 e 222 regolano la responsabilità per debiti del patrimonio comune, colmando una lacuna del vecchio codice. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato la soppressione del secondo comma dell'art. 222 (art. 220 del progetto); ma esso mi è sembrato opportuno per chiarire la portata dell'articolo precedente.

La Commissione ha poi suggerito di stabilire che i beni della comunione rispondono per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto. Ora è da rilevare al riguardo che, per quanto riguarda le obbligazioni contratte dal marito successivamente alla costituzione della comunione, esse sono già considerate dalla norma del 1° comma dell'art. 222, che si riferisce a tutte le obbligazioni del marito; circa poi le obbligazioni anteriori alla costituzione, non mi è sembrato giustificato far distinzione tra quelle contrattuali e quelle *ex delicto*, in quanto il sistema generale della nostra legislazione non stabilisce una preferenza delle obbligazioni extracontrattuali in confronto alle altre. Varrà quindi sempre la regola sancita dal capoverso dell'articolo in esame, secondo la quale i creditori possono agire solo sui beni del proprio debitore.

117. — Nell'art. 224 non ho preveduto, oltre l'inabilitazione, l'interdizione del marito, come causa di separazione dei beni, perchè l'interdizione costituisce una ragione di impedimento del marito per cui la moglie può assumere l'amministrazione dei beni della comunione e può eventualmente disporre di essi ai sensi dell'art. 220.

La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, secondo la quale la separazione stragiudiziale è nulla, si ispira al principio della protezione accordata all'istituto della comunione nel superiore interesse della famiglia. Non sarebbe, quindi, opportuno riconoscere la validità di una separazione avente per base il semplice consenso dei coniugi, anche se successivamente omologata dal tribunale.

118. — In ordine all'art. 225 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non mi è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Ho mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice.

È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 220. Ho ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 220, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni.

119. — Il progetto, nel disciplinare il prelevamento di cose mobili appartenenti ai coniugi anteriormente alla comunione o pervenute loro a titolo di successione o donazione, dava ai coniugi stessi la più ampia facoltà di prova (secondo comma dell'art. 224). La Commissione parlamentare ha proposto di sostituire tale norma con quella dell'art. 1437 del vecchio codice, secondo la quale si deve procedere a una descrizione dei beni mobili all'atto della costituzione della comunione o quando essi pervengano a titolo di successione o di donazione, presumendosi, in mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, che i beni stessi appartengano alla comunione. Al riguardo è però da tener presente che l'art. 1445 dello stesso codice ammetteva, contro la detta presunzione, la prova contraria con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Se si fosse accolta la proposta, la presunzione di appartenenza alla comunione sarebbe diventata *iuris et de iure* e il sistema, che ne sarebbe derivato, diventava eccessivamente rigoroso. Mi sono limitato perciò a stabilire l'obbligo della descrizione e a porre la presunzione di appartenenza alla comunione in mancanza della descrizione stessa o di altri titoli, salva però la prova contraria. Sono così tornato ai criteri del codice del 1865.

TITOLO VII.
DELLA FILIAZIONE

CAPO I.
DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

SEZIONE I.
Dello stato di figlio legittimo.

120. — Poche modificazioni, di carattere soprattutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. Ho respinto la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio.

Ho poi corretto una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo. Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. Ho eliminato l'imperfezione spostando l'avverbio « dopo » che è stato anteposto alla menzione del termine.

Con questo emendamento ho conservato la disposizione (art. 232), malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

121. — Ho raggruppato in unica disposizione (art. 233) i vari casi possibili di disconoscimento di paternità, comprendendovi anche quello dell'adulterio della moglie, accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita, che il progetto definitivo contemplava in un articolo a parte, mettendo però in chiaro che l'adulterio e il celamento devono essere corroborati da altri fatti probanti. Riguardo alla prova, non ho creduto necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualsiasi mezzo di prova. È chiaro infatti che, nel silenzio della legge, ogni mezzo di prova deve ritenersi ammissibile.

Nel riunire i vari casi di disconoscimento ho reso riferibile a tutti la norma, secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta a escludere la paternità. Nel progetto definitivo tale norma era enunciata soltanto in relazione all'ipotesi dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della nascita del figlio. Ma, riesaminata la questione, ho considerato che, sebbene la norma abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi anzidetta, tuttavia essa deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, in quanto costituisce applicazione del principio generale, che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima.

SEZIONE II.
Delle prove della filiazione legittima.

122. — I rilievi della Commissione sulle disposizioni di questa sezione, tutti di carattere formale, sono stati in massima parte accolti. Non ho creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 236, la dizione « nessuno può muovere controversia » all'altra « non si può contestare la legittimità », poichè quest'ultima parmi risponda meglio, dal punto di vista terminologico, alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimente ho ritenuto più precisa nell'art. 239 l'espressione « genitori ignoti » anzichè quella « genitori incerti ».

In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità, ho soppresso l'accenno ai « fatti già certi », contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865.

SEZIONE III.
Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.

123. — In questa sezione due punti sono stati oggetto di rilievi da parte della Commissione: la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento in caso di morte del marito (art. 244) e la disciplina dell'azione di contestazione della legittimità (art. 246).

Sul primo punto la Commissione ha ritenuto troppo lato il criterio del progetto definitivo che ammetteva la trasmissibilità dell'azione di disconoscimento anche in favore dei parenti chiamati all'eredità e ha proposto di consentirla sol-

tanto in favore dei discendenti e degli ascendenti, a cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale. Riesaminata la questione, ho riconosciuto più opportuno il criterio restrittivo della Commissione. L'azione di disconoscimento ha carattere personalissimo e, come tale, potrebbe anche dichiararsi intrasmissibile. La trasmissibilità dell'azione può essere giustificata dalla necessità di provvedere alla tutela degli interessi morali della famiglia. Ho perciò modificato la disposizione ammettendo ad esercitare l'azione soltanto i discendenti e gli ascendenti, che, come strettissimi congiunti del marito, devono essere considerati i naturali rappresentanti degli interessi familiari. Ma non ho creduto di subordinare la legittimazione ad agire alla prova di un pregiudizio patrimoniale o morale, poichè un pregiudizio morale, giuridicamente apprezzabile, è insito nella stessa qualità di discendente o ascendente del marito.

Sull'altro punto, riflettente l'azione di contestazione di legittimità, la Commissione ha suggerito di specificare che la stessa si riferisce all'ipotesi del figlio nato oltre il termine di trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. Non ho potuto accogliere la proposta, perchè l'azione di contestazione di legittimità ha una portata più ampia e riflette non solo la ipotesi del figlio nato oltre quel termine, ma anche quelle della supposizione di parto, della sostituzione del neonato e della nullità del matrimonio. Nondimeno dal rilievo della Commissione sono stato tratto a considerare che l'art. 255 del progetto definitivo era formulato in maniera poco chiara. Nella redazione dell'art. 246, che tratta dell'azione di contestazione di legittimità, ho avuto perciò cura di enunciare esplicitamente le varie ipotesi, alle quali la norma si riferisce. E' chiaro che anche nel caso della nullità del matrimonio, posta come fondamento dell'azione di contestazione della legittimità, restano ferme le norme stabilite circa i soggetti legittimati ad impugnare il matrimonio e i termini per la proponibilità dell'impugnazione.

A proposito di questa stessa disposizione, è stato manifestato qualche dubbio circa la esattezza della formula del secondo comma dell'articolo, che dichiara l'azione imprescrittibile, perchè non si sarebbe nell'ambito dell'istituto della prescrizione, bensì in quello della decadenza, per modo che dovrebbesi stabilire che la impugnativa può essere proposta in ogni tempo. Non mi è sembrato che si possa invocare contro l'esercizio dell'azione l'istituto della decadenza, perchè, per regola generale, qualsiasi termine di decadenza deve essere espressamente stabilito dalla legge. Il dubbio può nascere, invece, in relazione all'istituto della prescrizione, in vista appunto del principio che tutte le azioni sono prescrittibili; onde, per affermare il concetto che l'azione di contestazione della legittimità può essere esercitata in ogni tempo, conviene dal punto di vista pratico far riferimento alla prescrizione e dichiarare senz'altro che tale azione è imprescrittibile.

Il medesimo criterio ho seguito in relazione agli articoli 247 e 261.

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

SEZIONE I.

Della filiazione illegittima.

§ I. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

124. — Nell'esaminare il tormentato problema del riconoscimento della prole adulterina, la Commissione parlamentare ha proposto di permettere il riconoscimento al genitore coniugato al tempo del concepimento anche se vi siano, per effetto del matrimonio sciolto o annullato, figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, purchè abbiano raggiunto la maggiore età e diano il loro assenso per atto scritto in forma autentica. Pur accogliendo questo criterio, mi è sembrato inopportuno far dipendere il riconoscimento esclusivamente dall'assenso dei figli legittimi. Ho creduto invece preferibile stabilire che nell'ipotesi in cui, in conseguenza del matrimonio sciolto o annullato, esistano figli legittimi o legittimati, o loro discendenti legittimi, il riconoscimento da parte del genitore, al tempo del concepimento unito in matrimonio, può produrre i suoi effetti solo in quanto sia ammesso con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Non è da temere che la soluzione adottata possa ferire il prestigio della famiglia legittima. Ed invero la rigorosa ed obbiettiva valutazione che, nei singoli casi, sarà fatta dall'autorità governativa in seguito ad accurata istruttoria, l'illuminato parere del consiglio di Stato, le condizioni che ho voluto espressamente stabilire per l'ammissione del riconoscimento e cioè che i figli legittimi o legittimati abbiano raggiunto la maggiore età e siano sentiti, costituiscono un complesso di garanzie, le quali dànno sicuro affidamento che l'innovazione, pur potendo in taluni casi, degni di particolare considerazione, alleviare la sorte della prole adulterina, non varrà tuttavia a scuotere il fondamento della famiglia legittima.

Affermata la necessità dell'intervento dell'autorità governativa, si è creduto opportuno stabilire, dato il carattere essenziale di questo intervento, che la dichiarazione di riconoscimento produce effetto dalla data del decreto reale che lo ammette, salvo che il genitore muoia dopo la presentazione dell'istanza e prima dell'emanazione del decreto, nel qual caso gli effetti di questo risalgono alla data della morte del genitore.

La facoltà di chiedere l'emanazione del provvedimento spetta soltanto al genitore, ma, per ovvie ragioni, essa è stata anche attribuita al figlio limitatamente all'ipotesi che il riconoscimento sia contenuto in un testamento, purchè l'istanza sia presentata dentro un anno dalla pubblicazione del testamento stesso. E' ovvio che anche in tal caso gli effetti del decreto reale retroagiscono alla data della morte del genitore.

125. — Mi è stato suggerito di far menzione, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta (art. 258). Ciò non mi è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi, ho collocato una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 258 e 259), integrando la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.

126. — E' stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento.

In conformità della proposta della Commissione parlamentare ho soppresso la norma che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè, come ho già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.

127. — Ho modificato la disposizione riguardante l'impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto in stato di minore età o di interdizione (art. 262). La corrispondente disposizione del progetto definitivo (art. 271) ha dato luogo a critiche, perchè negava al minore riconosciuto la facoltà di provocare l'autorizzazione per promuovere l'impugnazione del riconoscimento. Nel modificare la norma mi sono discostato dalla formula che era stata proposta, perchè questa, letteralmente intesa, avrebbe senz'altro ammesso l'interdetto e l'infante a impugnare il riconoscimento. Mi sono preoccupato di stabilire che l'autorizzazione a instaurare il giudizio può essere concessa dall'autorità giudiziaria su istanza dello stesso minore che abbia compiuto gli anni sedici o del pubblico ministero; il giudizio è in ogni caso promosso dal curatore speciale nominato dalla stessa autorità giudiziaria. Superflua mi è sembrata, invece, la previsione dell'istanza da parte dei terzi interessati; perchè, se si tratta di un interesse proprio del terzo, questi potrà in proprio nome impugnare il riconoscimento ai sensi dell'art. 261; se si tratta di un interesse del minore, il terzo potrà eccitare il pubblico ministero per la richiesta dell'autorizzazione.

Quanto all'autorità competente a concedere l'autorizzazione, ho creduto opportuno conservare la competenza del tribunale, seguendo il criterio generale di prescrivere l'intervento di questo giudice per gli atti di maggiore importanza.

§ II. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

128. — Ho modificato, in conformità della proposta della Commissione parlamentare, la dizione della prima parte dell'art. 276 del progetto definitivo, relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità. Nella nuova redazione l'articolo ha perduto quel carattere procedurale, che ha determinato il rilievo della Commissione (art. 267).

Nello stesso articolo, poi, ho accolto l'altra proposta di sostituire, siccome più chiara, la menzione del possesso di stato di figlio naturale alla enunciazione dei fatti costituenti l'indizio della relazione di filiazione.

Per quanto riguarda i casi, in cui è consentita la dichiarazione giudiziale della paternità, la Commissione parlamentare ha chiesto il ripristino dell'ipotesi di seduzione con promessa di matrimonio, risultante da prova scritta o compiuta con artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica; ipotesi già prevista nel progetto preliminare. Ho riesaminato con particolare cura la delicata questione; ma, pur tenendo conto delle ragioni addotte a favore della proposta, mi sono confermato nell'avviso che non sia conveniente portare innovazione al progetto definitivo. In verità, mentre negli altri casi, in cui la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa, vi sono realmente elementi i quali rendono probabile e verosimile la paternità, siffatti elementi mancano, o sono del tutto incerti, nel caso di seduzione. E anche prescindendo da questa considerazione sul fondamento razionale della norma, è da tener presente che essa potrebbe aprire la via alla dichiarazione di paternità in ogni caso di congiunzione extra matrimoniale, con pericolo di abusi, di insidie e turbamenti, quali spesso si sono deplorati nel passato, come lo studio del diritto intermedio su questo punto rende manifesto. Inefficaci sarebbero le restrizioni, da cui la proposta è stata accompagnata, poichè, se da un lato una promessa di matrimonio vagamente sfuggita in una lettera giustificherebbe l'azione, dall'altro le « relazioni domestiche » renderebbero agevoli le insidie specialmente verso giovani inesperti o verso persone attempate.

Alla proposta di includere la seduzione tra i casi in cui è consentita la ricerca della paternità era connessa l'altra di considerare la cattiva condotta della madre come motivo di preclusione dell'azione. Una volta però esclusa la seduzione dalle ipotesi, in cui è possibile dar luogo all'azione di ricerca della paternità, sarebbe stato eccessivo porre questa preclusione.

129. — Non ho potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 268). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma mi è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. Ho peraltro soppresso come elemento necessario del possesso di stato il fatto che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè l'abbia considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacchè una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi il riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. Attenendomi poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, non ho potuto includere tra i fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.

130. — E' stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendone il prolungamento ad anni tre, la Commissione ha suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. Ho creduto miglior soluzione stabilire il termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poichè l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Mi è sembrato poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore.

Nell'art. 270 h aggiunto due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'art. 269 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Ho ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 269, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi ma ho creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.

131. — A proposito dell'azione di ricerca della paternità o maternità promossa nell'interesse del minore o dell'interdetto, è stata prospettata la opportunità di stabilire che il giudice tutelare, prima di concedere l'autorizzazione a promuovere l'azione, debba sentire il pubblico ministero, e che il provvedimento del giudice sia impugnabile. Ma è questo un punto che dovrà trovare la sua soluzione nelle norme di attuazione

del codice insieme alle altre disposizioni relative alle forme dei provvedimenti del giudice tutelare e ai relativi mezzi di impugnazione.

132. — Ho lasciato immutato il primo comma dell'art. 281 del progetto definitivo. Al riguardo era stato richiesto un maggior rigore nel giudizio di ammissibilità dell'azione, esigendosi espressamente il concorso di indizi gravi, precisi e concordanti o l'esistenza di un principio di prova per iscritto. Ma di fronte alla formula, che richiede il concorso di indizi tali da fare apparire giustificata l'azione, mi è sembrata superflua ogni specificazione.

133. — Il progetto definitivo (art. 282) ammetteva l'impugnabilità avanti la corte di appello del decreto del tribunale col quale si provvede all'ammissibilità dell'azione di ricerca.

Questo criterio non ha incontrato il favore della Commissione. Ho trovato giustificato il rilievo e perciò ho soppresso la disposizione. Infatti, se il decreto del tribunale è favorevole, appare più opportuno che le parti svolgano le loro difese nel successivo giudizio di ricerca della paternità o maternità naturale. Se non lo è, la parte interessata avrà sempre la possibilità di riproporre istanza, fornendo nuovi elementi, dato che il provvedimento non costituisce cosa giudicata. L'impugnativa avverso il decreto si risolverebbe in definitiva in una inutile complicazione.

134. — Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Ho ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola fissata nell'art. 250, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale.

Sezione II.

Della legittimazione dei figli naturali.

135. — In connessione con la proposta avanzata in tema di riconoscimento della prole adulterina, la Commissione, a proposito delle condizioni richieste per la legittimazione per decreto reale, ha espresso il voto di consentire la legittimazione anzidetta anche quando il genitore, che la chiede, abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi, purchè questi, avendo raggiunto l'età maggiore, vi consentano per atto scritto in forma autentica. Ma l'esigenza inderogabile di salvaguardare la posizione preminente della famiglia legittima mi ha sconsigliato di introdurre una così grave innovazione nei principii fondamentali della legittimazione.

136. — L'art. 286, concernente la procedura della legittimazione per decreto reale, riproduce integralmente l'art. 295 del progetto definitivo, salve lievi modificazioni nel primo e nell'ultimo comma, intese a stabilire che la domanda deve essere presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza, e non già il domicilio, e che il decreto reale di legittimazione è annotato in calce all'atto di nascita del figlio anche per impulso di ufficio.

Su altre osservazioni, riflettenti il medesimo articolo, sono andato in avviso diverso. Era stato proposto di sostituire all'indicazione specifica dei quattro articoli 282, 283, 284 e 285, contenuta nel comma secondo, il richiamo generico agli articoli precedenti. Il rilievo è stato determinato dall'omessa menzione dell'art. 279, fondamentale in materia di legittimazione. Ma ho considerato che sarebbe inopportuno richiamare tra le condizioni, la cui sussistenza deve essere dichiarata dalla corte di appello, anche la disposizione dell'art. 279, perchè l'interprete potrebbe essere autorizzato a dubitare che eccezionalmente, ai fini della procedura di legittimazione, siano consentite indagini sulla paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato. Invece, il principio fondamentale in materia è quello della rigida esclusione di qualsiasi indagine diretta alla dichiarazione della filiazione incestuosa o adulterina, in quanto l'adulterinità o l'incestuosità non può essere fatta valere se non nei casi dell'art. 277. Solamente quando l'accertamento risulti in uno dei modi previsti da quest'articolo, la corte dovrà prenderne atto per negare l'ammissibilità della procedura di legittimazione.

E' stato anche suggerito di sopprimere il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 286, contro la decisione negativa della corte di appello. Ma tale impugnativa appare opportuna per assicurare una maggiore garanzia agli interessati nei riguardi di un provvedimento così importante dell'autorità giudiziaria. Nè mi sembra che inopportunamente si chiamerebbe la corte di cassazione a compiere accertamenti di fatto, sia per la considerazione che più volte la corte suprema è chiamata dalla legge a conoscere anche del fatto, sia perchè in ogni caso l'àmbito del giudizio resterebbe pur sempre limitato all'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per potersi far luogo alla legittimazione.

137. — L'art. 287, che tratta delle impugnative avverso il decreto reale che accorda la legittimazione, è stato ritenuto superfluo, perchè quanto ivi è stabilito si desumerebbe dai principii generali. E' però da ricordare al riguardo che gravi questioni si sono dibattute anche in tempi recenti sull'ammissibilità del ricorso di legittimità avverso il decreto di legittimazione e sulla delimitazione della sfera di competenza spettante al consiglio di Stato; queste considerazioni mi hanno indotto a mantenere la norma, dalla quale risulta in modo chiaro che l'organo giurisdizionale amministrativo non può esercitare il proprio sindacato su ciò che ha formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria.

138. — Circa la decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale è stato considerato inopportuno il criterio del progetto definitivo (art. 297), il quale, nel caso di legittimazione richiesta in base alla procura a contrarre matrimonio, non più seguito per la morte del mandante, riconosceva efficacia alla legittimazione dalla data della morte del mandante, purchè la legittimazione fosse richiesta entro un anno da tale data, e sono stati fatti voti per la soppressione di questo termine, onde riconoscere, senza limitazione, efficacia retroattiva al decreto. Mi è sembrato grave prescindere dall'osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, poichè una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. Mi sono pertanto attenuto al criterio di massima del progetto definitivo. Tuttavia, anche per seguire un benevolo indirizzo contenuto nei progetti di riforma del diritto successorio, ho esteso l'efficacia retroattiva della legittimazione a tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore (art. 288 capoverso).

TITOLO VIII

DELL'ADOZIONE

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

139. — L'istituto dell'adozione ha conservato le linee tradizionali nelle quali lo aveva inquadrato il sistema del progetto.

Ho ridotto da diciotto a sedici anni la differenza minima di età fra l'adottante e l'adottato nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 289, in cui, per eccezionali circostanze, si può far luogo all'adozione quando l'adottante abbia raggiunto l'età di quaranta anni. L'innovazione non può produrre inconvenienti, perchè è rimesso alla corte di appello il valutare le circostanze del caso e, comunque, la differenza minima di sedici anni salva sempre il tradizionale principio: *adoptio imitatur naturam.*

140. — Ho creduto necessario inserire nel testo una precisa disposizione per impedire l'adozione tra persone che appartengono a razze non ariane e cittadini ariani, pur prevedendo espressamente la possibilità della dispensa per i casi in cui l'autorità competente ritenga l'adozione progettata compatibile con i principii razziali.

141. — Ho mantenuto nell'art. 291 il divieto di adozione dei figli nati fuori del matrimonio e il temperamento di tener ferma l'adozione qualora il rapporto di filiazione naturale venga a risultare posteriormente alla costituzione di quel vincolo. Ma non ho accolto la proposta di ammettere tale temperamento a favore anche della prole naturale non riconoscibile, perchè non mi è sembrato giusto porre sullo stesso piano la prole naturale che può essere riconosciuta e la prole non riconoscibile. Se per motivi di equità si è stabilito di mantenere ferma l'adozione quando, al momento in cui essa ebbe luogo, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale, sarebbe eccessivo estendere il beneficio anche alla prole incestuosa e alla prole adulterina, quando quest'ultima non può essere riconosciuta. Ho voluto, peraltro, chiarire che la filiazione incestuosa o adulterina non può risultare se non da uno dei modi indicati nell'art. 277.

142. — Tenuto conto che l'adottante deve avere come minimo l'età di quaranta anni, mi è sembrata eccessivamente gravosa la disposizione dell'art. 304 del progetto definitivo, con la quale si richiedeva l'assenso, oltrechè del coniuge, anche dei genitori dell'adottante. Ho creduto perciò sufficiente disporre che i genitori dell'adottante siano sentiti dalla corte di appello, allorchè questa provvede agli accertamenti necessari per la pronunzia di adozione. La relativa norma è stata perciò inserita nell'art. 310 del testo.

143. — Non mi è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

144. — Sono state contemplate nell'art. 297 del testo talune deroghe al principio generale che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. Ho voluto infatti disciplinare dettagliatamente l'ipotesi di adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, stabilendo che egli assuma il solo cognome dell'adottante, perdendo in tal modo il cognome che gli è stato imposto come figlio di ignoti, e che denunzierebbe la sua origine oscura. Per evitare poi il pericolo di abusi, cui si prestano i riconoscimenti tardivi da parte dei genitori naturali nei confronti dei figli adottati da persone facoltose o in alta posizione sociale, ha disposto che il riconoscimento posteriore all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore naturale, finchè il vincolo di adozione non sia sciolto in uno dei casi contemplati dal codice.

145. — Uno dei principii innovatori dell'istituto, che ho voluto mantener fermo, è che l'adozione importa la cessazione della patria potestà sull'adottato in chi prima ne era investito; nè alcuna influenza ha al riguardo il successivo riconoscimento da parte dei genitori naturali del figlio da altri adottato. Conseguentemente, la patria potestà è attribuita all'adottante, che l'assume come potere autonomo al momento in cui il vincolo sorge. Dato questo principio, non ho potuto accogliere la proposta di stabilire che « l'esercizio » della patria potestà spetta all'adottante, poichè ciò avrebbe significato che il genitore continuava a conservare la patria potestà malgrado l'adozione, perdendone solo l'esercizio. Se viene a cessare il rapporto di adozione, o comunque nell'adottante vien meno la patria potestà, questa è senz'altro riacquistata dal genitore. Per ragioni particolari, peraltro, può essere non conveniente che il genitore eserciti tale diritto, e pertanto nell'art. 301 ho stabilito che il giudice tutelare può dare, in tal caso, i provvedimenti opportuni nell'interesse della persona e dei beni dell'adottato. Analogo potere ho concesso al tribunale nel caso di revoca dell'adozione per indegnità dell'adottante (art. 305).

Conseguenza dei doveri inerenti alla patria potestà è l'obbligo dell'adottante di educare e di istruire l'adottato in conformità ai principii della morale e al sentimento nazionale fascista.

La norma dell'art. 311 del progetto definitivo, secondo la quale, se alcuno adotta il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà, è stata oggetto di critiche. Si è detto che tale eccezione al principio che l'esercizio della patria potestà spetta all'adottante verrebbe a rompere l'unità della famiglia, specialmente nelle ipotesi di adozione, da parte del marito, del figlio della propria moglie, perchè l'adottato rimarrebbe soggetto alla patria potestà della madre. In effetti, la formula dell'articolo non rispondeva al pensiero che si voleva esprimere, perchè il progetto intendeva provvedere solo alla ipotesi che la moglie adottasse il figlio del proprio marito. Mi è sembrato utile precisare la portata della norma, sopprimendo l'art. 311 del progetto e trasferendo il principio in esso enunciato nel terzo comma dell'art. 299, nel quale ho esplicitamente stabilito che se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potestà spetta al marito.

Ho soppresso nell'ultimo comma dell'art. 299 il richiamo all'art. 332 del testo (corrispondente all'art. 342 del progetto definitivo), perchè superfluo. Ho mantenuto però il richiamo all'art. 380 che contiene una norma propria dell'istituto della tutela, la cui applicazione non sarebbe possibile in mancanza di espresso richiamo.

146. — Circa la revoca dell'adozione, ho accentuato il principio generale della immutabilità dello stato da essa costituito, affermando nell'art. 303 il carattere eccezionale degli articoli che disciplinano le ipotesi in cui la revoca può aver luogo. Non ho creduto opportuno deflettere dal criterio restrittivo fissato nell'art. 314 del progetto, contemplando i delitti punibili con pena non inferiore a un anno, anzichè a tre anni. La importanza e la stabilità del vincolo di adozione consigliano di limitare le ipotesi della revoca ai casi di delitti di notevole gravità.

Ho mantenuto nell'art. 306 la iniziativa dell'azione, per la revoca dell'adozione, al pubblico ministero, poichè ho considerato che questo, per i suoi cômpiti istituzionali, sia l'organo più idoneo a promuovere l'azione.

La proposta di attribuire a colui, che al tempo dell'adozione non aveva compiuto diciotto anni, la facoltà di chiederne la revoca entro un anno dalla maggiore età, non mi è sembrata accettabile. Essa avrebbe alterato l'istituto della adozione, che, costituendo un rapporto di filiazione, per quanto fittizia, non dovrebbe essere sciolto a istanza dei figli. D'altra parte, sarebbe sommamente ingiusto consentire che l'adottato, dopo essere stato mantenuto, educato e istruito dall'adottante, potesse, una volta raggiunta la maggiore età e conseguita una posizione sociale, sciogliere il vincolo che lo lega all'adottante. Ciò avrebbe avuto gravi ripercussioni anche sul funzionamento pratico dell'istituto, perchè molti sarebbero stati scoraggiati dall'adottare persone in tenera età, nel timore di una possibile successiva revoca.

Nè mi pare debba destare eccessiva preoccupazione il fatto che l'adottato, il quale non abbia personalmente prestato il suo consenso, possa essere costretto a mantenere contro la sua volontà un vincolo familiare. La convenienza dell'adozione è stata opportunamente vagliata al momento della costituzione del rapporto dal legittimo rappresentante del minore e dalla corte di appello, che deve al riguardo compiere un preciso accertamento. Se poi ragioni attinenti al buon costume rendono necessaria la revoca, l'adottato potrà sempre rivolgersi al pubblico ministero, il quale, se i fatti denunciati lo giustifichino, non mancherà di promuovere la relativa azione.

CAPO II.
Delle forme dell'adozione.

147. — Poche innovazioni sono state apportate al progetto in ordine alla procedura relativa alle forme dell'adozione.

La Commissione parlamentare è stata favorevole a mantenere la competenza della corte di appello per la costituzione del rapporto, ma ha rilevato non essere necessario stabilire che possa essere delegato il pretore per ricevere il consenso delle persone interessate, in quanto la facoltà di delega sarebbe sempre possibile secondo i principî generali. Di fronte, tuttavia, alla regola posta nel comma 1° dell'articolo 309, per cui il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente della corte, mi è sembrato opportuno prevedere espressamente che il presidente della corte possa delegare a ricevere il consenso altra autorità giudiziaria. Data la particolare importanza dell'atto, ho stabilito che, anzichè al pretore, la delega venga fatta al presidente del tribunale.

Non ho creduto di accogliere la proposta di ammettere il ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello che faccia luogo all'adozione, poichè ho considerato che, nel caso di violazione di legge, il rapporto di adozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse in giudizio ordinario.

Nell'ipotesi di un decreto negativo, potendo questo essere determinato da semplici apprezzamenti di fatto (articolo 310, n. 2 e n. 3), il ricorso alla corte di cassazione si presentava ancora meno opportuno; in ogni modo, le parti potranno pur provocare, ripetendo la procedura, un nuovo provvedimento.

Nell'art. 312 ho preferito far menzione del « decreto che pronunzia l'adozione » invece « dell'atto di adozione », in quanto sembra più esatto prendere in considerazione, ai fini della pubblicità, anzichè l'atto di consenso, il decreto emanato dall'autorità giudiziaria, poichè è questo che costituisce l'adozione.

TITOLO IX.
DELLA PATRIA POTESTÀ

148. — Ho lasciato inalterati i principii generali che governano la patria potestà, quali sono stati elaborati nel progetto, e solo vi ho apportato alcune modificazioni atte ad accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto attraverso l'accresciuta vigilanza dello Stato nell'interno del nucleo familiare.

149. — Non ho creduto conveniente fondere l'art. 313 con l'art. 314, perchè ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Ebbi già ad osservare nella relazione al progetto definitivo (n. 322) che tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; aggiungo ora che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

150. — Per quanto concerne l'esercizio della patria potestà, ho mantenuto nell'art. 315 la formula dell'art. 325 del progetto, in cui si dispone che tale esercizio spetti alla madre « in caso di lontananza o altro impedimento » del padre. Mi era stato proposto anche qui di usare la formula « impedimento anche temporaneo » del padre, in base alla considerazione che il concetto di lontananza è giuridicamente impreciso e che d'altronde è incluso nel termine « impedimento », il quale comprenderebbe in sè ogni impossibilità di fatto o di diritto. Tale formula non mi è sembrata accettabile, in quanto renderebbe possibile che, per un allontanamento del tutto temporaneo o per un impedimento di trascurabile entità del padre, la madre assumesse la patria potestà e compisse quindi atti a questa inerenti.

In ordine al potere disciplinare del genitore nei riguardi del figlio, venne fatta presente la opportunità di coordinare le disposizioni del progetto con la legge sul tribunale per i minorenni, demandando a quest'ultimo i provvedimenti in merito all'internamento del minore traviato in un istituto di correzione.

Attesa l'importanza e la gravità del provvedimento ho creduto opportuno seguire questo suggerimento, e perciò nell'articolo 317 ho ripristinato il sistema del vecchio codice, attribuendo al presidente del tribunale, anzichè al giudice tutelare, la competenza di provvedere in caso di cattiva condotta del figlio e ammettendo il ricorso al presidente della corte di appello contro il decreto che autorizza l'internamento. Ho fatto inoltre salve le disposizioni della legge speciale per i casi di traviamento del figlio.

Non ho ritenuto poi opportuno di indicare che il minore deve essere ricoverato in un riformatorio per corrigendi, o più esattamente casa di rieducazione per minorenni (art. 11 Regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579), perchè con questa aggiunta vi sarebbe stato il pericolo di confondere il provvedimento che può essere adottato in virtù del citato art. 317, con quello del tutto distinto, che può essere preso ai sensi dell'art. 25 della legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni.

151. — L'art. 320 del testo, che riproduce l'art. 330 del progetto, mantiene immutato il principio della impugnabilità degli atti compiuti dal genitore sui beni del figlio, senza le forme abilitative richieste dalla legge.

Ho creduto poi opportuno fissare nell'art. 321 la disciplina degli atti vietati al genitore, per le considerazioni che saranno illustrate in materia di tutela a proposito degli atti vietati al tutore e al protutore (art. 376).

152. — Per quanto concerne il diritto di godimento sui beni del figlio da parte del genitore, è stato suggerito di richiamare nell'articolo 331 del progetto, che fissa questo principio, oltre che la eccezione disposta nell'art. 336 (cessazione dell'usufrutto in caso di nuove nozze) anche l'art. 322 (che elenca i beni esclusi dall'usufrutto). Il richiamo non mi è sembrato opportuno, perchè si porrebbero sullo stesso piano due norme che hanno contenuto diverso, in quanto l'una non esclude il diritto ma lo limita nella durata, l'altra esclude la esistenza del diritto stesso. Piuttosto, mi è sembrato conveniente fondere in unico articolo le disposizioni degli articolo 331 e 332 del progetto. L'art. 322, che ne risulta, ha così il pregio di determinare con precisione quali siano i limiti di applicazione dell'istituto dell'usufrutto legale.

153. — In merito all'inalienabilità dell'usufrutto legale è stato proposto di usare nell'art. 324 la dizione « non può esserne ceduto l'esercizio » per seguire la formula del codice del 1865 che, nell'art. 492, contemplando la cessione del diritto di usufrutto, si riferisce all'esercizio di esso e non al diritto. Al riguardo è da considerare che l'anzidetto art. 492 non esclude la cessione del diritto, ma intende soltanto mettere in rilievo che l'usufrutto passa nel cessionario con quelle limitazioni che sono inerenti alla sua durata. Ho tuttavia migliorato il testo della norma, tralasciando di fare espresso cenno della cessione, che è già compresa nel termine « alienazione ». Ho anche modificato il comma 2° dello stesso articolo 324, usando, anche per uniformità legislativa, una formula analoga a quella seguita negli articoli 168 e 186.

In ordine ai provvedimenti che l'autorità può prendere, per la tutela del figlio, nei riguardi dell'esercente la patria potestà, mi è sembrato superfluo specificare nell'art. 328 che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando l'esercizio di questa abbia luogo con « pregiudizio morale o patrimoniale del figlio ». La preoccupazione che possa sorgere il dubbio che si tratti di pregiudizio soltanto materiale non mi è sembrata fondata, in quanto è ovvio che i doveri inerenti alla patria potestà hanno, in gran parte, contenuto di ordine morale, e perciò rispetto ad essi il pregiudizio del figlio non può essere che morale.

E' stato anche proposto di ristabilire la sospensione dall'esercizio della patria potestà, contemplato nell'art. 387 del progetto della Commissione Reale e che venne soppresso nel progetto definitivo, per la considerazione che i casi, in cui si poteva far luogo alla sospensione, costituivano in effetti anche casi di impedimento all'esercizio della patria potestà. E' stato in contrario osservato che possono prospettarsi molte ipotesi, in cui non ricorre un vero e proprio impedimento materiale e assoluto, che permetta il passaggio dell'esercizio della patria potestà alla madre, ai sensi dell'art. 315, e in queste ipotesi sarebbe pertanto giustificato l'istituto della sospensione.

La questione, a mio avviso, sta nella determinazione del concetto di impedimento fissato dall'art. 315. Se esso si concepisce come una circostanza estrinseca alla persona dell'esercente la patria potestà, evidentemente non vi rientrano il vizio di mente e l'infermità, che sono le ipotesi in cui si vorrebbe applicare la sospensione. Ma, se al termine « impedimento », si mantiene, come a me pare si debba fare, il significato che esso ha nella sua comune accezione, in esso deve farsi rientrare qualsiasi causa, estrinseca o intrinseca alla persona, che le impedisca l'esercizio della patria potestà.

Nè mi pare che si possa invocare, per introdurre la sospensione dall'esercizio della patria potestà nel codice civile, la norma dell'art. 34 del codice penale, che contempla tale sospensione. Basta al riguardo tenere presente che la sospensione del citato art. 34 costituisce una pena accessoria, conseguente alla condanna per determinati reati, per mettere in evidenza che nessun rapporto vi è tra il provvedimento che è stato invocato nel campo civile e quello regolato dalla legge penale.

Non mi è sembrato necessario di stabilire nell'art. 329 che in seguito alla dichiarazione di decadenza dalla patria potestà del padre, i casi, in cui il tribunale può ordinare il collocamento del figlio presso terzi o in un istituto di istruzione, devono presentare una eccezionale gravità. Infatti, il concorso di straordinarie circostanze, tali da giustificare l'intervento del tribunale, risulta già dall'inciso « in speciali circostanze ».

Ho però modificato la dizione dell'articolo per seguire la proposta di sostituire alla specificazione delle varie modalità, nelle quali può consistere il collocamento del figlio fuori della casa paterna, una formulazione generica, facendo cenno dell'allontanamento dalla casa paterna, in conformità alla formula usata dal codice del 1865.

Nel caso di condotta del genitore pregiudizievole al figlio (art. 331) ho mantenuta ferma la competenza del tribunale per adottare i provvedimenti che si rendessero necessari nell'interesse della prole. L'intervento, in generale, dell'autorità giudiziaria per vigilare sulla vita morale e materiale della famiglia nell'interesse dei figli minori è funzione così delicata che ho preferito affidarla senz'altro al tribunale. Il giudice tutelare può tuttavia sempre intervenire nei casi di urgente necessità a norma dell'art. 334, ed egualmente può intervenire l'autorità pubblica in favore del minore, in base alla norma generale del successivo art. 401.

154. — Per quanto concerne la proposta di istituire uno speciale registro a tutela dei terzi per la pubblicità dei provvedimenti in tema di esercizio della patria potestà, mi riservo di esaminarla, in sede più opportuna, nella redazione delle norme di attuazione.

155. — In connessione con la proposta di accordare più ampi poteri al giudice tutelare in tema di patria potestà, la Commissione parlamentare aveva apportato alcune modificazioni all'art. 344 del progetto definitivo (art. 334 del testo), nell'intento di rendere le norme in esso contenute riferibili tanto al giudice tutelare quanto al tribunale. Poichè ho mantenuto ferma la competenza del tribunale per i provvedimenti in materia, le accennate modificazioni non si rendono necessarie.

Ho preso in attento esame la proposta, con cui si vorrebbe affermare, nel secondo comma dell'articolo predetto, la necessità della previa citazione del genitore nei cui riguardi il provvedimento dovrebbe essere adottato. In effetti, il progetto non ha inteso prescindere dalla necessità del contraddittorio, perchè l'inciso « quando occorra » serviva soltanto a chiarire che la previa chiamata del genitore non doveva aver luogo quando l'istante fosse lo stesso genitore, per il caso di revoca di deliberazioni precedenti. Nel dubbio peraltro che la formula del progetto potesse essere interpretata nel senso che fosse rimessa alla discrezione del magistrato la preventiva audizione del genitore, ho chiarito la portata della norma, evitando di parlare di « citazione » del genitore, che potrebbe lasciar credere a un vero e proprio atto formale di citazione, mentre il procedimento deve conservare, conformemente alle sue finalità, caratteristiche di celerità e snellezza.

156. — Ho accolto nell'art. 337, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare anche il pubblico

ministero a chiederne la nomina, mantenendo però la competenza del tribunale, in conformità alle direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie.

Riguardo alla formula, mi è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto ho però lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendo l'inciso « occorrendo », per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.

157. — Sono state riunite nell'art. 338 le disposizioni degli articoli 348 e 349 del progetto che contemplavano l'ipotesi delle nuove nozze della madre ed i provvedimenti del tribunale in merito alla amministrazione dei beni e alla educazione dei figli.

In conformità ai criteri direttivi seguiti in materia, ho conservato la competenza del tribunale per i provvedimenti di autorizzazione sopra contemplati.

158. — La necessità di tutelare i cittadini ariani che siano nati da matrimonio tra un cittadino ariano e persona di altra razza, nel caso in cui quest'ultimo genitore passi a nuove nozze con persona non ariana, mi ha convinto dell'opportunità di inserire nell'art. 340, una norma che, in tale ipotesi, stabilisce la perdita della patria potestà del genitore stesso sui figli considerati di razza ariana. Si evita in tal modo il pericolo che il genitore, nella nuova famiglia, non educhi i figli secondo i principî etici e nazionali di cui all'art. 145, e si evita, d'altra parte, che minori appartenenti a razze diverse siano allevati promiscuamente nello stesso nucleo familiare.

Ho stabilito poi che il tutore dei minori, il quale, per il principio generale dell'art. 346, dovrà essere di razza ariana, sia scelto possibilmente nella persona di uno degli avi.

TITOLO X.

DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

CAPO I.

DELLA TUTELA DEI MINORI.

159. — Con opportune integrazioni e temperamenti, ho accentuato il carattere pubblicistico che nel progetto definitivo avevo dato alla disciplina della tutela, mentre i principî fondamentali dell'istituto, avendo incontrato l'approvazione della Commissione parlamentare, sono rimasti immutati. Pertanto la maggior parte delle norme del progetto è stata trasfusa nel testo del codice senza modificazioni o solo con lievi miglioramenti di carattere soprattutto formale.

160. — Nell'art. 341, che disciplina l'apertura della tutela, non mi è sembrato preciso far riferimento alla residenza dell'incapace, dovendosi invece prendere in considerazione, come fa anche il codice del 1865, il luogo del domicilio, in cui si accentrano gli interessi del minore.

Riguardo al giudice tutelare, la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso di istituire un giudice per gruppi di preture e di utilizzare l'opera di delegati onorari o di enti locali presso le singole preture. Riguardo al primo punto, non mi è sembrato opportuno estendere l'ambito territoriale del giudice tutelare, poichè, nell'interesse del buon funzionamento dell'organo, è necessario che esso segua da vicino la vita dei minori espletando con ogni sollecitudine i complessi e delicati cómpiti che gli sono affidati. Il secondo punto potrà formare oggetto di particolare esame quando saranno dettate le norme sull'organizzazione dell'ufficio del giudice tutelare: materia, questa, che meno opportunamente potrebbe essere disciplinata nel codice.

161. — In ordine all'art. 343, che riguarda l'obbligo delle denunzie al giudice tutelare, non ho ritenuto opportuno seguire la proposta intesa a chiarire che l'obbligo della denunzia imposto all'ufficiale dello stato civile sussiste soltanto nei casi in cui si deve aprire la tutela. Ciò lascierebbe all'apprezzamento dell'ufficiale dello stato civile il giudizio sulla sussistenza di tale obbligo, mentre spesso l'ufficiale potrebbe non avere tutti gli elementi necessari di giudizio Mi è sembrato perciò più conveniente stabilire l'obbligo della denunzia per tutti i casi di morte di persona che lasci figli minorenni, salva restando al giudice tutelare l'indagine se ricorrano le condizioni per farsi luogo alla costituzione degli organi tutelari. Non mi è sembrata poi giustificata l'altra proposta di sostituire alle parole « figlio di genitori ignoti » le altre « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ». Infatti, se uno solo dei genitori è ignoto, non si potrà far luogo alla tutela, poichè l'esercizio della patria potestà non potrebbe che spettare all'altro genitore, che è noto.

La Commissione parlamentare ha ritenuto, infine, che la norma, che impone ai parenti entro il terzo grado l'obbligo di denunziare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela, sarebbe priva di sanzione. Ho tuttavia ritenuto opportuno di mantenerla, anche se per l'inosservanza di essa manchi una sanzione diretta, perchè essa potrà indubbiamente contribuire a rafforzare le garanzie predisposte dalla legge per una sollecita costituzione degli organi tutelari.

162. — Ho soppresso nell'art. 344 la menzione del provvedimento, col quale il giudice nomina il tutore e il protutore, perchè mi è sembrato preferibile stabilire in via generale, nelle disposizioni di attuazione del codice, la forma dei provvedimenti che il giudice tutelare può adottare. Analogamente ho fatto in tutti gli altri casi in cui era indicato che il giudice tutelare provvedeva con decreto.

163. — Ho accolto nell'art. 346 la modificazione proposta riguardo al primo comma dell'art. 356 del progetto, e ho poi disposto, nel quarto comma dello stesso art. 346, che la persona, scelta come tutore, deve dare affidamento di potere educare e istruire il minore secondo i principî della morale e il sentimento nazionale fascista. Non ho ritenuto, invece, conveniente spostare detto comma nell'art. 348, che tratta delle incapacità all'ufficio di tutore: è, infatti, preferibile mantenere distinto il criterio direttivo dato al giudice per l'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore dalla norma che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare.

Non poteva mancare poi, in questa sede, una norma, che proteggesse i minori di razza ariana, fissando il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente ad un cittadino della stessa razza. A ciò ho provveduto, inserendo, a chiusura dell'art. 346 la disposizione che contiene il principio suaccennato, il quale potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata ai parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene.

164. — Per quanto concerne le incapacità all'ufficio tutelare, ho soppresso nel n. 5 dell'art. 348 la specificazione che il fallito debba essere commerciante, poichè è possibile il fallimento di persona non commerciante, come nel caso di socio di società commerciale a responsabilità illimitata in seguito al fallimento della società.

Il progetto nell'art. 358, riproducendo l'espressione del vecchio codice civile, parlava di « fallito non riabilitato », in conformità del sistema del codice di commercio del 1865.

Senonchè il vigente codice di commercio non prevede più la riabilitazione, ma bensì la cancellazione dall'albo dei falliti. Pertanto per coordinare la norma in esame con il codice di commercio del 1882, ho emendato la formula dell'art. 348, facendo riferimento al « fallito non cancellato dall'albo dei falliti ».

Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, ho modificato la dizione dell'art. 352 per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.

165. — Nel caso di curatore speciale, nominato per l'amministrazione dei beni donati o lasciati con testamento, è stato proposto di aggiungere una disposizione per richiamare l'applicazione delle norme sulla tutela, relativamente alle forme abilitative richieste per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè le norme sulla contabilità dell'amministrazione, sulla prestazione della cauzione e sulla responsabilità del tutore. Poichè sotto il vecchio codice si discuteva sui poteri di questo curatore speciale e sull'applicabilità ad esso delle norme che regolano il funzionamento degli organi tutelari, un chiarimento in proposito mi è sembrato opportuno e, a tal fine, nell'art. 354 ho enunciato l'obbligo del curatore di osservare le forme stabilite negli articoli 372 e 373 per il « compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione ». Con questo inciso viene anche affermato chiaramente che il curatore speciale può compiere con le debite autorizzazioni atti di disposizione.

166. — Una diversa sistemazione ha proposto la Commissione parlamentare per l'art. 379 del progetto definitivo — articolo 369 del testo — concernente i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni. Movendo dal concetto che principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore, la Commissione ha richiesto di considerare i provvedimenti relativi alla persona del minore prima di quelli riguardanti l'amministrazione del patrimonio.

Ho trovato giusto il rilievo e ho mutato la formulazione dell'articolo, in guisa da mettere in evidenza che il giudice deve deliberare in ogni caso sulla educazione e istruzione, determinando la spesa annua a tal fine. Non ho, invece, fatto menzione delle ipotesi relative all'alienazione dei beni mobili deperibili e al soddisfacimento dei debiti del minore, perchè ho considerato che sarebbe inceppante e dannoso attendere l'autorizzazione del giudice per la vendita dei beni mobili deperibili, data la urgenza con cui vi si deve provvedere. Per quanto concerne i debiti, ho già chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365) che il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, eseguito con normali mezzi, costituisce un dovere giuridico che non ha bisogno di autorizzazione.

Per quanto concerne, infine, la ipotesi riguardante la continuazione o la cessazione dell'esercizio dell'azienda, prevista nell'art. 382 del progetto definitivo, va rilevato che su questo punto esiste una differenza sostanziale fra la norma del progetto e quella suggerita dalla Commissione parlamentare.

Il progetto, conformemente al vecchio codice, stabiliva come regola l'alienazione o la liquidazione dell'azienda, senza escludere la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio. Viceversa, secondo la formula elaborata dalla Commissione parlamentare, il giudice dovrebbe in ogni caso adottare una deliberazione in proposito, disponendo, di regola, la continuazione dell'azienda e permettendone la liquidazione solo se sia impossibile o non conveniente proseguire la gestione.

Da un punto di vista politico economico, nell'interesse generale della produzione, mi sono trovato senz'altro consenziente con la Commissione parlamentare nel ritenere necessario di evitare rovinose e affrettate liquidazioni, e ho disposto che l'autorità giudiziaria, trovandosi di fronte all'esercizio di una azienda, deliberi sulla convenienza della continuazione o della liquidazione. Ma non ho aderito pienamente al concetto che la continuazione dell'esercizio debba essere la regola e la liquidazione l'eccezione, in quanto ciò sarebbe, fra l'altro, contrario al nostro sistema legislativo, secondo cui l'esercizio del commercio nell'interesse del minore ha carattere del tutto straordinario (art. 12 cod. comm.). L'organo tutelare potrà contemperare, in base all'esame concreto delle circostanze, la tutela spettante agli interessi patrimoniali del minore col principio che l'attività produttiva, essendo funzione di interesse nazionale, deve essere conservata e agevolata.

Ho trasfuso, perciò, la disposizione dell'art. 382 del progetto definitivo nel n. 3 dell'art. 369 del testo, adottando una formula che risponde alle direttive su indicate. Non ho però menzionato, accanto alle aziende industriali e commerciali, quelle agrarie, perchè, mentre si giustifica la necessità dell'autorizzazione all'esercizio delle prime, in quanto si conferisce al minore la qualità di commerciante coi rischi e le conseguenze che ne derivano, per le aziende agrarie, il cui esercizio costituisce, allo stato della nostra legislazione, una normale gestione patrimoniale regolata dalle norme generali, sarebbe fuori di luogo l'intervento abilitativo dell'autorità.

167. — La Commissione parlamentare, pur accogliendo il sistema del progetto definitivo, che richiede, per il compimento di alcuni atti, l'autorizzazione del giudice tutelare (articolo 383) e per altri atti di maggiore importanza l'autorizzazione del tribunale (art. 384), ha proposto alcune modificazioni a tale disciplina, fondando sul valore dei beni il criterio discriminativo della competenza del giudice tutelare e del tribunale. Tale criterio non mi è sembrato pratico, perchè costringe ad accertamenti peritali preventivi per la determinazione della competenza. D'altra parte, appare non privo di inconvenienti far riferimento al valore, anzichè alla natura dell'atto da compiere, perchè nei patrimoni di tenue entità, il limite di ventimila lire proposto dalla Commissione parlamentare potrebbe corrispondere all'intero compendio patrimoniale, con la conseguenza che i minori provvisti di modeste sostanze sarebbero circondati da minori garanzie. D'altronde, adottando il criterio del valore, sarebbe facile eludere la competenza del tribunale mediante il compimento, in tempi diversi, di atti dispositivi di valore limitato, anzichè di un atto unico eccedente il limite di ventimila lire. Per tali considerazioni ho preferito mantenere immutate le disposizioni dei corrispondenti articoli 372 e 373 del testo.

Tra gli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare non ho compreso, come era stato proposto, la prestazione del consenso al matrimonio e agli altri negozi di diritto familiare, nonchè l'esercizio delle azioni di stato, perchè, come fu chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365), si è già provveduto a disciplinare, con le necessarie garanzie, che gli atti anzidetti siano compiuti con la debita ponderazione.

Neppure mi è sembrata giustificata la proposta di sopprimere l'autorizzazione del tribunale per procedere a divisioni o per promuovere i relativi giudizi, perchè sarebbe in contrasto con la norma del secondo comma dell'art. 403 del progetto definitivo — art. 392 del testo — che autorizza il minore emancipato a compiere tali atti col semplice consenso

del curatore. A prescindere dal fatto che diversa è la situazione giuridica del minore emancipato rispetto al minore non emancipato, occorre rilevare che il terzo comma dell'art. 392 sottopone parimente all'autorizzazione del tribunale il compimento della divisione e il relativo giudizio.

168. — E' stato osservato dalla Commissione parlamentare che il progetto non contemplava i casi previsti dall'articolo 300 del codice del 1865, concernente il divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di crediti verso il medesimo e di prenderne in affitto i beni senza una speciale autorizzazione. La Commissione ha perciò proposto di ripristinare le norme dell'art. 300 del codice del 1865, estendendo inoltre il divieto a tutti gli atti in cui si riscontri un contrasto di interesse col minore, e allo scopo di dichiarare che la invalidità degli atti compiuti dal tutore rientra nel concetto di annullabilità e non in quello di nullità, ha proposto di collocare la norma stessa prima dell'art. 386 del progetto, che dispone l'annullabilità degli atti compiuti nell'interesse del minore senza l'osservanza delle norme di legge.

Ho accolto nell'art. 376 la sostanza della proposta. Ma nel determinare la sfera degli atti vietati al tutore e al protutore mi sono attenuto al criterio seguito dal codice del 1865, poichè la più ampia formula propostami per includere nel divieto qualsiasi atto, nel quale si riscontri conflitto d'interessi, mi è sembrata esorbitante oltre che generica.

Quanto alla sanzione del divieto ho stabilito il principio dell'annullabilità ed ho legittimato ad agire il tutore, il minore, i suoi eredi o aventi causa, escludendo per ovvie ragioni il tutore o il protutore che abbia compiuto l'atto vietato. Nel disciplinare il regime dell'impugnativa, ho tenuto distinta, dalle ipotesi dell'acquisto e dell'affitto dei beni del minore, l'altra ipotesi che il tutore si sia reso cessionario di crediti verso l'incapace, poichè in quest'ultima l'invalidità del negozio normalmente sarà proposta in via di eccezione. Per non creare poi al curatore dell'emancipato e al genitore esercente la patria potestà una posizione diversa nei confronti del tutore, relativamente a questi atti vietati, in quanto i primi due, in mancanza di una contraria disposizione, sarebbero rimasti soggetti alla più grave sanzione della nullità prevista nell'art. 1457 del codice del 1865, ho avuto cura di dichiarare applicabili al curatore (art. 394) le disposizioni dell'art. 376 ed inoltre nell'art. 321, per il genitore esercente la patria potestà, ho voluto dettare, con opportuni adattamenti, norme analoghe a quelle dello stesso art. 376.

Avendo regolato espressamente l'annullamento degli atti vietati al tutore, sarebbe stato superfluo l'emendamento proposto dalla Commissione parlamentare, all'art. 375 del testo, per far risultare che il compimento di questi atti dà luogo a semplice annullabilità.

169. — Non mi è sembrato che fosse il caso di inserire nell'art. 377 la previsione dell'eventuale corresponsione dell'indennità anche al protutore, perchè o costui ha sostituito il tutore nell'esercizio della tutela, e in tal caso è evidente che la retribuzione fissata dal giudice a favore del tutore spetta al protutore, o il protutore non ha compiuto atti di gestione e sembra allora ingiustificato ammettere la possibilità di una autonoma retribuzione.

Ho soppresso l'art. 391 del progetto definitivo perchè superfluo, in quanto l'omesso impiego dei capitali del minore costituisce per sè, per gli articoli 367 e 370, un fatto illecito del tutore, il quale ha l'obbligo di depositare presso un istituto di credito e di investire in modo idoneo i capitali del minore. E' intuitivo pertanto che il tutore, tenendo infruttiferi i capitali, si rende responsabile delle conseguenze del loro mancato investimento.

170. — Non ho creduto necessario di chiarire con una apposita disposizione, come era stato proposto, che il tutore, il quale chiede di essere esonerato, deve continuare l'esercizio della tutela finchè il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Tale concetto discende logicamente dalla natura dell'ufficio tutelare, che costituisce un *munus publicum*, ed è del resto già affermato nell'art. 351 a proposito della domanda di dispensa.

171. — In tema di rendimento di conto da parte del tutore è stata fatta presente la opportunità di prefiggere un termine di due mesi per la presentazione del conto e di affermare l'obbligo dell'immediata consegna del patrimonio. Mi sono convinto della giustezza della proposta; ma ho ritenuto di dover modificare la formula suggerita escludendo dall'art. 383 del testo la ipotesi della morte del tutore, perchè è ovvio che in tal caso l'obbligo del rendiconto spetta agli eredi. Non mi è sembrato poi necessario comminare una penalità a carico del tutore che ritarda la presentazione del conto, perchè è sufficiente garanzia degli interessi del minore la responsabilità civile per danni, che al tutore incombe in base ai principi generali.

Nell'art. 384 ho accolto il suggerimento della Commissione parlamentare, la quale si è preoccupata giustamente di prevedere l'azione degli interessati dinanzi all'autorità giudiziaria, oltre che nei casi in cui il conto non sia stato presentato o non sia stato approvato, anche nel caso in cui sia stato approvato dal giudice tutelare. Può darsi, infatti, che i conti appaiano in un primo tempo esatti e risultino poi affetti di falsità o comunque erronei. Non ho creduto, tuttavia, opportuno procedere alla enumerazione delle azioni concesse agli interessati, essendo preferibile evitare tale specificazione, poichè, oltre le azioni di rendiconto e di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta alla approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare. E' inutile, infine, riconoscere l'azione anche al pubblico ministero, perchè o il minore ha raggiunto la maggiore età, e in questo caso egli stesso, divenuto pienamente capace, sarà in grado di provvedere ai propri interessi, o altrimenti vi sarà un nuovo tutore: in ambedue i casi c'è sempre un interessato per provocare il regolare rendimento del conto.

Con apposita disposizione ho ripristinato la norma del primo comma dell'art. 308 del codice del 1865, stabilendo che sul residuo dovuto dal tutore decorrono di diritto, dal giorno in cui il conto è stato approvato, gli interessi nella misura di legge.

172. — Conformemente alla proposta della Commissione parlamentare, ho ripristinato con l'art. 386 la norma dell'ultimo capoverso dell'art. 307 del codice del 1865 relativo al divieto di convenzione fra minore e tutore, prima del rendimento del conto. Essa tende ad assicurare una maggiore protezione degli interessi del minore, che, anche quando sia divenuto maggiorenne, si trova sempre in uno stato di soggezione morale verso il tutore. Ho però eliminato dalla formula suggeritami la parola « definitiva » riferita all'approvazione del conto per evitare che, ritenendo il conto definitivamente approvato solo quando sia intervenuta la pronunzia dell'autorità giudiziaria in sede contenziosa, ovvero sia decorso il termine prescrizionale, il divieto posto dall'art. 386 sia ritenuto sussistente anche quando è intervenuto il decreto di approvazione da parte del giudice tutelare, il che sarebbe stato evidentemente eccessivo. Nel secondo comma dell'arti-

colo ho, infine, indicato quali siano le persone abilitate a esercitare l'impugnativa per l'annullamento delle convenzioni fatte in ispreto alla legge.

Conformemente poi alla proposta della Commissione parlamentare, ho considerato che la disposizione dell'art. 398 del progetto definitivo potrà trovare più opportuna sede nelle norme di attuazione.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

173. — La Commissione parlamentare ha affrontato, in tema di emancipazione, il problema della concessione di una capacità professionale al minore, dopo il compimento dei diciotto anni, e vi ha dato una soluzione affermativa proponendo la inserzione nel testo di due articoli con uno dei quali viene riconosciuta al minore, che abbia compiuto gli anni diciotto, la capacità di locare il proprio lavoro e con l'altro si autorizza il genitore o il tutore a vigilare sul modo col quale il minore eroga i suoi guadagni professionali.

Ho già precedentemente esposto (n. 19) le considerazioni per cui ho accolto il primo punto, inserendo un'apposita disposizione nell'art. 3, invece che nel capo dell'emancipazione.

Per quel che riguarda l'altro punto, ho considerato che la norma proposta limiterebbe il potere di vigilanza del genitore sul modo col quale il minore impiega il guadagno professionale, disponendosi un intervento del giudice per destinare parte di tale guadagno all'assistenza familiare. Siffatte innovazioni non appaiono giustificate, perchè modificherebbero sostanzialmente il sistema dei rapporti fra padre e figlio quali discendono dalla patria potestà, la quale continua a perdurare fino alla maggiore età del figlio. D'altra parte, un intervento legislativo diretto a regolare in modo particolareggiato le speciali situazioni che possono determinarsi in conseguenza del riconoscimento di una piena capacità al minore per ciò che riflette la prestazione del suo lavoro, non appare neppure opportuno, anche perchè è da ritenere che esse troveranno normalmente la loro sistemazione nell'ambito stesso della famiglia.

174. — Un'altra innovazione di particolare rilievo la Commissione parlamentare ha proposto, chiedendo che fosse data al giudice tutelare la possibilità di accordare l'emancipazione eventualmente anche contro la volontà dei genitori. Ho nuovamente preso in esame questa proposta, già contenuta nell'art. 460 del progetto preliminare, ed ho considerato che in taluni casi essa può riuscire provvida. D'altra parte, la garanzia del prudente arbitrio del giudice e la esplicita indicazione che debbano ricorrere circostanze gravissime, manterranno entro giusti confini il campo di applicazione di questa norma.

175. — Per assecondare il voto espresso dalla Commissione parlamentare ho aggiunto all'art. 390 un comma, corrispondente all'ultimo comma dell'art. 315 del codice del 1865, relativo alla nomina del curatore per la donna emancipata che sia vedova o legalmente separata dal marito. Sebbene la norma non sia necessaria, perchè discendente dalla regola del secondo comma dell'articolo stesso, tuttavia, per maggiore chiarezza, ho ritenuto opportuno dettare un'esplicita disposizione al riguardo.

Nell'art. 391 ho chiarito che anche per il curatore è necessaria l'appartenenza alla razza ariana, se l'emancipato sia di tale razza.

In ordine alla capacità del minore emancipato era stato proposto di aggiungere un inciso nell'art. 403 del progetto definitivo, per coordinarlo con la norma che disciplina la capacità del minore autorizzato al commercio e con la norma che tratta della capacità professionale. Tale coordinamento mi è sembrato superfluo, perchè tutte queste disposizioni si collegano agevolmente fra loro senza bisogno di un esplicito richiamo.

Non ho modificato la disposizione dell'art. 395 nel senso di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio del commercio abilita il minore a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione in materia civile solo quando ciò risulti dall'atto di autorizzazione. Mi è sembrato inutile porre restrizioni alla portata della norma perchè, come è stato chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 383), il minore emancipato abilitato all'esercizio del commercio deve ritenersi capace di compiere atti dispositivi anche in materia civile. Neppure mi è sembrato opportuno accogliere la proposta di estendere la norma dell'art. 395 alla ipotesi di azienda agraria.

Ho considerato al riguardo che per poter seguire il suggerimento della Commissione si sarebbe dovuto costruire, in analogia alla legge commerciale, un nuovo istituto per abilitare, con una speciale autorizzazione, il minore emancipato, posto a capo di un'azienda agraria, a compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Ma ciò non mi è sembrato necessario, perchè la normale gestione di un'azienda agraria, a differenza di quanto si verifica nell'azienda commerciale, si estrinseca quasi sempre nel compimento di atti di semplice amministrazione, ai quali l'emancipato può liberamente provvedere, mentre in quei pochi casi, in cui occorra procedere al compimento di atti eccedenti la semplice amministrazione, soccorreranno le norme generali. Senza dire poi che la concessione di una illimitata capacità all'emancipato, che gestisca un'azienda agraria, potrebbe rivelarsi dannosa, perchè sarebbe data al minore la possibilità di alienare il patrimonio immobiliare per fini diversi da quelli che sono inerenti alla buona gestione dell'azienda agraria.

176. — L'art. 396, concernente la revoca della emancipazione, non è stato modificato, essendo superflua l'aggiunta dell'inciso che la revoca non pregiudica i diritti dei terzi neppure per le operazioni in corso. La salvezza dei diritti dei terzi risulta chiaramente dal secondo comma dell'articolo, il quale, stabilendo che il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela dal giorno della revoca, esclude implicitamente qualsiasi effetto retroattivo della stessa. Per quanto riguarda le operazioni in corso, la norma è inutile, perchè, o le operazioni in corso hanno dato luogo a veri e propri diritti e questi restano salvi, o hanno dato luogo a semplici aspettative e queste non possono ottenere protezione.

Ho voluto stabilire, a garanzia dell'emancipato, che il giudice tutelare, prima di revocare l'emancipazione, deve sentire il minore.

Ho creduto inutile enunciare in apposito articolo un rinvio alle leggi di procedura per quanto concerne le forme di concessione dell'emancipazione, perchè è ovvio che ogni istituto di diritto sostanziale deve trovare il suo svolgimento nelle norme di rito.

TITOLO XI.

DEI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA O ALLA PRIVATA ASSISTENZA E DELL'AFFILIAZIONE

177. — La necessità di contemplare nel nuovo codice il problema dell'assistenza all'infanzia moralmente o materialmente abbandonata, che finora era demandato alle leggi speciali, è stata avvertita dalla Commissione parlamentare, che, con fine sensibilità politica e con profonda dottrina, ha formulato un complesso di disposizioni, atte a disciplinare la materia in modo altamente encomiabile. Tali norme sono

state in gran parte accolte nel testo, nel nuovo titolo XI, con opportuni miglioramenti, ispirati soprattutto alla finalità di porre in particolare rilievo l'istituto che ho denominato « affiliazione » e di dargli più precisa regolamentazione.

L'originalità e l'importanza dell'istituto stesso mi hanno convinto poi dell'opportunità di farne espressa menzione nella denominazione del titolo, onde porre bene in chiaro la importanza che esso viene ad assumere nell'assistenza a favore dell'infanzia.

Il titolo ha poi trovato collocazione immediatamente dopo il titolo X, concernente la tutela, per una considerazione di carattere sistematico posta in rilievo dalla Commissione parlamentare, in quanto appariva conveniente avvicinare gli istituti che in varia guisa provvedono all'assistenza dei minori.

Per la stessa ragione, non ho creduto opportuno distaccare dalla disciplina dell'affiliazione le norme che regolano gli altri aspetti dell'assistenza ai minori, in quanto anch'esse sono necessarie per una omogenea e organica regolamentazione giuridica del problema dell'infanzia abbandonata. Costituiscono, infatti, una logica premessa al nuovo istituto sia le disposizioni che fanno riferimento o riproducono le norme oggi contenute in leggi speciali, sia le disposizioni che attribuiscono speciali poteri tutelari agli istituti di assistenza.

178. — Nel passare all'esame delle singole disposizioni devo chiarire che nell'art. 398 ho riprodotto, senza innovazioni sostanziali, la corrispondente disposizione formulata dalla Commissione parlamentare. Ho solo soppresso il termine « pubblica » riferito all'assistenza, poichè tale assistenza è quella che risulta dalla intestazione del titolo.

179. — In ordine alle categorie dei minori, nei cui confronti possono trovare applicazione le norme del titolo, ho creduto conveniente usare nell'art. 399 lett. *a*) una locuzione generica che comprenda le due ipotesi, che il testo proposto dalla Commissione parlamentare intendeva distinguere, dei « figli di genitori ignoti » e dei « figli naturali non riconosciuti ». Con la prima locuzione la Commissione intendeva riferirsi non già al caso di figli denunciati all'ufficiale di stato civile come nati da genitori ignoti (ipotesi questa che evidentemente si identifica con quella di figli naturali non riconosciuti), bensì al caso di minori trovati in istato di abbandono a causa di pubbliche calamità e per i quali, in mancanza di registri dello stato civile, non possa nemmeno stabilirsi se siano figli legittimi o figli naturali. Ma tale specificazione mi è sembrata superflua: ho preferito, invece, parlare di « figli dei quali non si conoscono i genitori », perchè così vengono a comprendersi in questa espressione tanto il caso che la non conoscenza derivi dal fatto che il figlio risulti nato da genitori ignoti quanto l'altro in cui, del minore trovato in istato di abbandono, non si sappia se e quali genitori egli abbia.

180. — In conformità alle considerazioni di ordine sistematico sopraccennate, ho regolato nell'art. 400 i poteri tutelari spettanti in via provvisoria agli istituti di assistenza quando il tutore non sia ancora nominato e in ogni caso quando l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito, salva la facoltà del giudice tutelare di deferire, a termini dell'art. 352, la tutela del minore all'istituto in cui il minore stesso si trova ricoverato. Queste norme costituiscono speciali adattamenti dell'istituto tutelare, ma assumono in pari tempo una portata di carattere generale e una importanza rilevante, perchè sono la enunciazione di un principio fondamentale in materia di assistenza ai minori, che, cioè, la tutela di ogni minore, che venga raccolto o allevato in un istituto assistenziale, spetta senz'altro all'istituto stesso fino a quando non si sia definitivamente provveduto. Tale potere tutelare costituisce una spiccata manifestazione della funzione pubblica assistenziale svolta dagli appositi istituti del Regime.

181. — Nell'art. 401 ho riportato, nella sua sostanza, la disposizione dell'art. 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con R. decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2136, che stabilisce l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. E' vero che nel richiamo generale, fatto nell'articolo 398, alle leggi speciali per quanto concerne l'assistenza ai minori, è compresa anche l'accennata disposizione, ma ho pensato che fosse sommamente opportuno riaffermare in questa materia un principio direttivo della legislazione fascista, e cioè l'intervento diretto della pubblica autorità a favore dei minori abbandonati. L'assunzione di questa norma nel codice civile vuol significare che l'intervento dell'autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente, costituisce nel nuovo diritto non tanto una funzione amministrativa di carattere eccezionale, quanto una normale pubblica attività nell'interesse della sanità fisica e morale della stirpe. La nuova sistemazione presenta inoltre il vantaggio di sottrarre la norma alla frequente mutabilità della legislazione speciale, e fissa un criterio informatore, di importanza fondamentale, del diritto civile fascista. Considerata sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 401 ha una portata assai vasta, perchè l'attività dell'autorità amministrativa viene a incontrarsi con quella che è la competenza speciale del tribunale e del giudice tutelare in materia di patria potestà e di tutela. Sono evidenti i molteplici vantaggi che la collaborazione fra i detti organi apporterà in tutti i casi in cui sia urgente provvedere per la tutela di minorenni abbandonati o allevati con pericolo per la loro sanità fisica o morale.

182. — Segue nell'art. 402 la disciplina della cosidetta « piccola adozione ». In ordine a questo istituto non ho trovato esatta la denominazione « vincolo parentale », usata dalla Commissione parlamentare, perchè tale non può qualificarsi un vincolo che intercorre fra il minore affidato e la persona dell'affidatario, che non porta alla costituzione di uno stato familiare e non attribuisce diritti successori. Ho d'altronde escluso il termine « piccola adozione », perchè tale locuzione avrebbe l'inconveniente di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale invece nettamente si differenzia. E' vero che i due istituti hanno in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'ambito di una famiglia, ma tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. Mentre precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia, inserendo in essa e nella posizione di figlio, una persona estranea, il nuovo istituto ha per scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno e quindi ha finalità essenzialmente benefica e assistenziale. Pertanto, mentre l'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia che si costituisce con l'atto di adozione, l'istituto dell'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza ai minori e si ricollega all'istituto della tutela. Dalla diversa finalità dei due istituti discendono conseguenze rilevanti: così, non si richiede che l'affiliante sia privo di figli, mentre per la adozione ciò è condizione essenziale; non si sono posti i limiti e le condizioni di età che si esigono per l'adozione; l'affiliazione per la sua stessa natura, a differenza di quel che avviene per l'adozione, può trovare applicazione

solo nei confronti dei minorenni; l'adozione fa sorgere un vincolo duraturo e diritti successori a favore dell'adottato, il che non fa l'affiliazione.

Pertanto il termine « affiliazione » mi è sembrato il più idoneo a caratterizzare il nuovo istituto.

Vero è che questo termine indicava nel diritto intermedio un istituto che aveva la funzione di creare un successore alla persona dell'affiliante, mentre il termine « affiliazione » usato per indicare l'attuale istituto, che non crea diritti successori, anzi si estingue con la morte dell'affiliante, verrebbe ad avere un significato del tutto diverso dal significato storico ad esso inerente. Ma ciò non deve destare preoccupazioni, per il fatto che l'antico istituto dell'affiliazione, che fiorì fino al tredicesimo secolo in Italia, è ormai estraneo alla coscienza giuridica contemporanea, ed è perciò da escludere la possibilità di equivoci sul significato del termine. Viceversa questo termine, rispetto ad altri che sono stati proposti, offre l'indiscutibile vantaggio di esprimere dal punto di vista lessicologico, il concetto che la persona, a cui viene affidato il minore, attribuisce a questo una posizione quasi analoga a quella di figlio e ha il dovere morale di trattarlo ed educarlo come tale. Questo sentimento è così profondamente radicato nella coscienza della nostra popolazione, che i minori, affidati dai brefotrofi ai privati, sono da questi considerati quasi come figli propri. Tale vivo sentimento è opportuno rispecchiare in termine appropriato.

183. — L'art. 408 *f*) proposto dalla Commissione parlamentare è stato modificato. Nel corrispondente art. 402 mi sono limitato a contemplare la possibilità dell'affidamento a privati di minorenni ricoverati in istituti di assistenza e la facoltà della persona, a cui il minore è stato affidato, di chiedere al giudice tutelare, dopo tre anni dall'affidamento, di affiliarsi il minore e ho concesso la medesima facoltà a chi abbia provveduto all'allevamento del minore senza che gli sia stato affidato da un istituto. Ho escluso da questo articolo, per ragioni sistematiche, ogni accenno alle forme con cui il vincolo è dichiarato, mentre ho espressamente disposto che, se l'affiliante è coniugato, deve esservi l'adesione del coniuge per evitare di pregiudicare l'armonia e la pace domestica, immettendo nella famiglia un minorenne estraneo.

Ad evitare poi il pericolo che minori di razza ariana possano essere affiliati da persone di razza diversa, ho disposto che coloro che non appartengono alla razza ariana possono chiedere l'affiliazione solo di minori che non siano di razza ariana.

Le forme per la costituzione del rapporto di affiliazione sono regolate nell'art. 403, che traccia la procedura relativa. Non ho creduto necessario stabilire che il giudice possa assumere testimonianze sotto il vincolo del giuramento e ho preferito lasciare ad esso la libertà di raccogliere qualsiasi testimonianza, senza intralci procedurali, a titolo informativo.

In conformità della natura del vincolo, mi è sembrato opportuno stabilire una vera e propria condizione ostativa alla ammissibilità del vincolo stesso nei riguardi di persone che siano incapaci di uffici tutelari.

Apposita norma stabilisce che l'affiliato assume il cognome dell'affiliante, solo se vi sia esplicita istanza dell'affiliante stesso, all'atto della costituzione del vincolo. La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che fra gli effetti del vincolo fosse compresa anche l'assunzione del cognome. Senonchè ho considerato che, accogliendosi la proposta si sarebbe dovuta ammettere la revoca del cognome con la revoca dell'affiliazione, mentre il cognome, come attinente alla personalità, deve essere attribuito in via definitiva e restare fermo malgrado la revoca. Pertanto ho creduto opportuno che l'attribuzione del cognome sia fatta con carattere definitivo, ma sia subordinata ad un'esplicita richiesta dell'affiliante.

Non ho stabilito che l'omologazione del provvedimento del giudice tutelare, che dichiara l'affiliazione, abbia luogo dietro richiesta conforme del pubblico ministero, perchè ho ritenuto preferibile concedere al tribunale ampia libertà di apprezzamento. Ho semplificato, poi, per ragioni di utilità pratica, la procedura, stabilendo che il decreto costitutivo del vincolo sia annotato a margine dell'atto di nascita del minore, sembrandomi superflua la ulteriore trascrizione sui registri di stato civile del comune di residenza del minore stesso.

Quanto alla possibilità della estensione del vincolo al coniuge dell'affiliante, di essa ho fatta menzione dopo aver trattato del provvedimento del giudice, costitutivo del vincolo, perchè logicamente l'estensione non può che susseguire alla costituzione del vincolo, a meno che la richiesta di affiliazione non sia fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi.

184. — Gli effetti dell'affiliazione sono regolati dall'art. 404. Non ho ritenuto opportuno affermare che l'affiliato è posto sotto la patria potestà dell'affiliante, perchè questa soggezione è propria della filiazione legittima; ma ho stimato preferibile, conformemente a quanto è stato disposto per i rapporti fra il genitore naturale e il figlio riconosciuto, far menzione genericamente di attribuzione dei poteri inerenti alla patria potestà. In ogni caso è superfluo il richiamo alle norme del Titolo IX, poichè appare ovvia l'applicazione di tali disposizioni. Sono stato invece d'avviso di enunciare esplicitamente, anche qui, con formula analoga a quella usata per la filiazione naturale, l'obbligo del mantenimento, dell'educazione e istruzione dell'affiliato, in quanto esso costituisce l'effetto più rilevante del vincolo. Ho fatto poi espresso richiamo al quarto comma dell'art. 299 e all'art. 300 per escludere l'usufrutto legale, nell'eventualità che l'affiliato abbia beni o li acquisti successivamente, e per stabilire l'obbligo dell'inventario relativo. Essendo poi prevista la possibilità che il minore venga affiliato da due coniugi, si è resa necessaria una norma per stabilire a quale di essi spetti l'esercizio dei poteri derivanti dalla patria potestà. Naturalmente, l'esercizio deve essere attribuito al marito per la sua qualità di capo della famiglia.

185. — Nell'art. 405 ho specificato, con formula analoga a quella dell'art. 308, in tema di adozione, che gli effetti dell'affiliazione, vengono meno, quando le persone, tra cui corre questo vincolo, contraggono matrimonio tra loro.

186. — Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenne, tuttavia mi è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne, disponendo che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano gravi motivi. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato.

187. — Per quanto si riferisce all'estinzione del vincolo di affiliazione, ho soppresso nell'art. 407 la parola « naturale » riferita al genitore dell'affiliato, per evitare che l'es-

pressione « genitore naturale » si interpreti in contrapposizione a genitore legittimo, mentre essa intende contemplare il genitore del sangue, sia esso legittimo che naturale.

Non mi è sembrato conveniente affermare il principio che l'affiliazione si estingue quando abbia luogo la legittimazione o il riconoscimento dell'affiliato da parte del genitore, a meno che il genitore sia riconosciuto indegno dell'esercizio della patria potestà. Mi è sembrato preferibile lasciare al giudice tutelare la facoltà di valutare, avuto riguardo a tutte le circostanze, l'opportunità di far perdurare il vincolo di affiliazione oppure di conferire l'esercizio della patria potestà al genitore dell'affiliato che riconosca o legittimi il figlio. E' in tal modo demandato al prudente arbitrio del magistrato di adottare il provvedimento che meglio risponda agli interessi del minore.

Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare riconosca conveniente il perdurare dell'affiliazione, ho voluto vietare che l'affiliato, a cui l'affiliante abbia attribuito il proprio cognome, debba assumere anche il cognome del genitore, che lo abbia riconosciuto o legittimato successivamente all'affiliazione. Tale disposizione, naturalmente, ha valore finchè il vincolo di affiliazione non sia, in epoca posteriore, sciolto o estinto, perchè da tale momento non vi è più ragione di escludere l'assunzione del cognome del genitore del sangue.

188. — Sono state fuse nell'art. 408 le disposizioni riflettenti il procedimento per la revoca o la estinzione del vincolo di affiliazione. Ho soppresso l'obbligo del giudice tutelare di sentire il parere del pubblico ministero, perchè questo già interviene ai fini dell'omologazione del provvedimento. Per quanto concerne la esenzione degli atti, contemplati nel presente titolo, dalle tasse di bollo e di registro, potrà provvedersi in sede di norme di attuazione, conformemente alla proposta della Commissione parlamentare.

TITOLO XII

DELL'INFERMITÀ DI MENTE, DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE

189. — La Commissione parlamentare ha pienamente approvato il sistema del progetto definitivo di trattare insieme i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione e di non raccogliere in una sezione speciale, come aveva fatto il progetto preliminare, le norme sull'infermo di mente non interdetto, che sono strettamente collegate con quelle che regolano la capacità dell'interdetto e dell'inabilitato. Ha peraltro proposto di sostituire all'intestazione « Della interdizione e della inabilitazione » un'altra che facesse riferimento anche all'infermità di mente.

Ho aderito al suggerimento e ho, anzi, premesso nella rubrica del titolo l'infermità di mente, che costituisce uno stato generale, rispetto al quale l'interdizione e l'inabilitazione non sono che situazioni particolari.

190. — Per quanto riguarda le persone che possono essere inabilitate ho riferito nell'art. 410 anche al prodigo, in conformità della proposta fattami, l'estremo del pericolo di pregiudizio economico: con questo rimane chiarito e meglio precisato il concetto stesso di prodigalità, la quale è presa in considerazione dalla norma in esame in rapporto a chi con lo sperpero e la dilapidazione minacci di rovinare la famiglia.

Secondo i desideri della Commissione parlamentare, nel terzo comma dello stesso articolo, ho parlato, anzichè di « cieco dalla nascita », di « cieco dalla nascita o dalla prima infanzia », consacrando così nel testo legislativo l'interpretazione estensiva che è stata data dalla giurisprudenza all'art. 340 del codice civile del 1865.

Ho ritenuto superfluo aggiungere una disposizione per precisare, come fa l'art. 339 del codice predetto, di quali atti sia incapace l'inabilitato. Ciò risulta già chiaramente dal combinato disposto dell'art. 419, che rende applicabile alla curatela degli inabilitati le norme riguardanti la curatela dei minori emancipati, e dell'art. 392 sulla capacità dell'emancipato.

191. — La Commissione parlamentare ha fatto rilievi sulla disposizione che fa decorrere gli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione, pronunciate nell'ultimo anno della minore età, dalla data del raggiungimento della maggiore età, anzichè da quella della sentenza (art. 411), ritenendo che con questa norma il minore, nell'intervallo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, potrebbe compiere quegli atti, dei quali egli sarebbe capace secondo le regole generali, come il matrimonio e il testamento.

Ho considerato che la proposta di sopprimere la norma anzidetta non raggiungerebbe completamente lo scopo, poichè, potendosi far luogo all'interdizione del minore non emancipato soltanto nell'ultimo anno della sua maggiore età, resterebbe pur sempre al minore, che non fosse ancora nel ventesimo anno di età, la possibilità di compiere gli atti di cui si è fatto cenno. D'altra parte, non sarebbe armonico sovrapporre all'incapacità nascente dall'età l'altra incapacità derivante dall'interdizione; onde la necessità di far susseguire quest'ultima alla prima.

192. — Mentre ho accolto gli emendamenti formali suggeriti per gli articoli 412 e 413, ho fuso in un solo articolo (414) le disposizioni degli articoli 414 e 415 del progetto definitivo, dando una diversa sistemazione alla materia, in modo da porre in rilievo l'importanza dell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando nel procedimento relativo.

193. — Nell'art. 415, nel quale è data facoltà al tribunale di nominare il tutore provvisorio con lo stesso provvedimento con il quale si autorizza l'internamento definitivo in un manicomio, ho soppresso l'inciso « quando ne ravvisi la opportunità », ritenendolo superfluo, come aveva esattamente rilevato la Commissione parlamentare.

Non ho creduto necessario, come pure era stato proposto, d'introdurre un'apposita norma per stabilire espressamente che la persona del tutore provvisorio può essere scelta tra le persone degli stessi dirigenti dell'istituto o della casa di cura. Al riguardo il giudice ha ogni più ampia facoltà, per modo che ben potrà far cadere la nomina, anche senza una speciale autorizzazione, su alcuna delle persone anzidette, qualora le circostanze consiglino di adottare simile provvedimento.

194. — Mi è sembrato superfluo sancire legislativamente, come ha suggerito la Commissione parlamentare, che l'interdetto è in stato di tutela e l'inabilitato in istato di curatela: ciò discende inequivocabilmente dalla disciplina data ai due istituti.

Quanto all'altra proposta di deferire la nomina del tutore o del curatore al tribunale stesso nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, ho considerato che essa

romperebbe l'unità del sistema della nuova legge, che attribuisce in ogni caso alla competenza del giudice tutelare, cioè all'organo che meglio possiede tutti i necessari elementi di giudizio, tali provvedimenti. Nè è il caso di temere che nell'intervallo tra la pronunzia di interdizione e la nomina da parte del giudice tutelare, l'incapace resti senza la necessaria assistenza, poichè normalmente avviene la nomina del tutore o del curatore provvisorio dopo i primi atti della procedura di interdizione o di inabilitazione.

Non mi è sembrato il caso, infine, di accogliere sia la proposta di dare al magistrato il potere di discostarsi, nella scelta del tutore, dalle persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo 419, sia la proposta di estendere la facoltà di designazione a entrambi i genitori dell'incapace.

Sul primo punto ho considerato che la cerchia delle persone, su cui deve cadere la scelta, è sufficientemente estesa, in guisa da rendere inutile la previsione che nessuna di esse sia idonea all'ufficio. Sul secondo punto ho ritenuto che la designazione fatta dal genitore superstite sia quella che merita maggiore considerazione, in quanto più vicina cronologicamente alla dichiarazione di incapacità.

195. — L'ultimo comma dell'art. 421, che la Commissione parlamentare avrebbe voluto sopprimere, prevede l'ipotesi generica degli atti compiuti da persona non sana di mente, prescindendo dall'eventualità che contro di essa sia stato promosso giudizio di interdizione. Poichè si tratta di atti compiuti prima della sentenza di interdizione e prima della nomina del curatore provvisorio, è necessario richiamare la disciplina giuridica dettata nell'articolo successivo per gli atti compiuti da persona non sana di mente, per escludere il dubbio che essi possano essere sottoposti a una disciplina diversa.

A particolare discussione ha dato luogo, in seno alla Commissione parlamentare, l'art. 423 del progetto, che regola la così detta incapacità naturale. È stato riconosciuto che tale norma costituisce un notevole miglioramento nella disciplina degli atti compiuti da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, di fronte agli imprecisi articoli 336 e 337 del vecchio codice, che tanta difficoltà hanno presentato nella loro interpretazione. La Commissione ha però segnalato la opportunità di prevedere distintamente i negozi giuridici bilaterali e quelli unilaterali, compiuti dalla persona non sana di mente, esigendo per l'annullabilità dei primi la mala fede dell'altro contraente e per quella dei secondi il grave pregiudizio per l'autore.

Per verità, l'articolo 423 del progetto definitivo comprendeva implicitamente due distinte norme, e cioè l'una che affermava l'annullabilità degli atti compiuti in genere dalla persona non sana di mente e l'altra che richiedeva per l'annullamento dei contratti la mala fede dell'altro contraente. Ho aderito peraltro alla proposta della Commissione parlamentare, prevedendo separatamente per maggior chiarezza di dettato, nell'art. 422, le due ipotesi, e richiedendo, per l'annullamento degli atti unilaterali, il grave pregiudizio per l'autore, per non scuotere, senza un serio motivo, posizioni giuridiche già consolidate.

Ho ritenuto necessario tuttavia far salva ogni diversa disposizione di legge, per evitare che i princìpi posti in questo articolo si debbano ritenere applicabili ai testamenti e alle donazioni.

E' ovvio che per tali materie devono avere vigore le norme degli articoli 763 e 1052 del codice del 1865, secondo le quali chi non è sano di mente è senz'altro incapace di testare e di donare. Lo stesso dicasi per il matrimonio al quale provvede l'art. 118 del nuovo codice.

Per quanto riguarda il grado di intensità del vizio di mente, non mi è sembrato conveniente qualificare l'infermità mentale con una formula diversa, in relazione alle due categorie di negozi, parlando, come era stato proposto, per gli atti unilaterali di « cause che avrebbero potuto dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione » e per i contratti di « infermità, anche transitoria, che rende incapace di consentire ».

Il criterio deve essere unico per le due specie di negozi e mi pare bene espresso dalla formula « persona non sana di mente », che riproduce quella del vecchio codice a proposito dei testamenti e delle donazioni, costantemente interpretata nel senso che il vizio mentale deve essere di tale gravità da togliere la capacità intellettiva.

196. — In ordine all'art. 425 non ho seguito il suggerimento di far retroagire al momento della domanda gli effetti della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Nella specie, in vero, non si tratta di applicare i comuni princìpi che regolano i rapporti tra la domanda e la sentenza che l'accoglie e che tendono, in sostanza, a impedire che la durata del processo arrechi pregiudizio all'attore vincitore. Si tratta, invece, di una sentenza tipicamente costitutiva, produttiva di un nuovo stato giuridico, la quale non può essere operativa che dal momento del suo passaggio in giudicato. L'unico temperamento in favore della retroattività non può essere che quello accolto dal progetto definitivo, che faceva retroagire gli effetti al momento della pubblicazione della sentenza. Il che è stato stabilito, entro giusti limiti, dal comma 2° dello stesso art. 425.

TITOLO XIII.
DEGLI ALIMENTI

197. — A nessuna obbiezione di carattere sistematico ha dato luogo questo titolo, ai cui princìpi direttivi la Commissione parlamentare ha pienamente aderito.

L'art. 427 ha subito un emendamento di natura formale suggerito dalla Commissione.

Questa avrebbe voluto poi che nel n. 1 si richiamasse per il coniuge, per ragioni di coordinamento, la disposizione dell'art. 154 sugli effetti della separazione personale. Senonchè ho considerato che la formula del progetto, che impone l'obbligo alimentare al coniuge, « ancorchè legalmente separato », è imprecisa. Essa presupporrebbe infatti che il coniuge debba corrispondere gli alimenti anche quando non è separato, mentre nello svolgimento normale dei rapporti matrimoniali il marito è tenuto al mantenimento della moglie, e la moglie a contribuire al mantenimento del marito, quando questi non abbia mezzi sufficienti, a norma dell'art. 143.

Ho preferito quindi nell'art. 427 sopprimere il detto inciso e parlare soltanto del coniuge. E' ovvio che la norma non troverà applicazione quando non vi sia separazione ovvero nei riguardi del coniuge, che non ha colpa nella separazione, giacchè questi conserva tutti i suoi diritti, secondo quanto dispone l'art. 154.

Anzi queste considerazioni inducono a rilevare che l'obbligazione alimentare anche per altre categorie di obbligati, come, ad esempio, i genitori verso i figli, non deroga al più ampio dovere del mantenimento tutte le volte che la legge lo prescrive.

198. — Non ho creduto di accogliere nell'art. 431 la proposta di ripartire l'obbligo degli alimenti tra più donatari in proporzione del valore delle diverse donazioni. Questo criterio, per quanto possa apparire equitativo, sarebbe in realtà pericoloso, poichè darebbe la possibilità al donante di revocare praticamente le donazioni già fatte, facendone altre che

lo pongano in istato di indigenza. Mi è sembrato preferibile il criterio del progetto, il quale ha soltanto riguardo alle donazioni che hanno determinato nel donante lo stato di bisogno.

199. — Ho ritenuto superfluo specificare nell'art. 432 che l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento può dipendere da qualsiasi causa. E' ovvio infatti che, non facendosi distinzione tra le varie cause, l'interprete non può essere autorizzato a limitare la portata della norma, la quale intende riferirsi tanto all'impossibilità dovuta a incapacità fisiche, quanto all'impossibilità estrinseca desunta dal fatto che l'alimentando non riesca a trovare un'occupazione.

Non ho creduto opportuno stabilire che il bisogno dell'alimentando deve essere valutato alla stregua, non soltanto dei suoi bisogni personali, ma anche di quelli della sua famiglia. Infatti, se nella valutazione del bisogno si dovesse tener conto delle persone che sono a carico di colui che deve essere alimentato, si verrebbe a estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone verso le quali non si è tenuti. Se, invece, si intende riferirsi soltanto ai componenti del nucleo familiare in senso stretto, e cioè alla moglie e ai figli, non occorre un'espressa precisazione, poichè non si è mai dubitato che il bisogno della moglie e dei figli a carico sia inscindibile da quello della persona dell'alimentando.

Nel capoverso dello stesso articolo ho sostituito alla locuzione « sostanze » l'altra « condizioni economiche », poichè la capacità contributiva può risultare dai proventi dell'attività lavorativa in genere e non soltanto da compendi patrimoniali.

Riguardo alla disposizione, secondo la quale la misura degli alimenti deve essere tale da assicurare all'alimentando una vita modesta; è stato osservato che essa potrebbe autorizzare il giudice a determinare gli alimenti nella misura dello stretto necessario, con un criterio restrittivo che non è nel codice del 1865. La preoccupazione è infondata, poichè il progetto connetteva il concetto di vita modesta con la posizione sociale dell'alimentando. Comunque per eliminare ogni dubbio in proposito ho emendato la formula, che fa ora menzione di ciò che è necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. In tal modo è posta in risalto la differenza tra la misura normale degli alimenti (il necessario) e quella speciale per determinati casi, come tra fratelli e sorelle (stretto necessario - art. 433).

In ordine all'obbligazione del donatario, ho mantenuto, siccome più equo, il testo del progetto definitivo, il quale affermava il principio che il presupposto dell'obbligazione alimentare è la esistenza attuale nel patrimonio del donatario del valore delle donazioni. Nè mi pare che con questa formula possa ritenersi esclusa l'obbligazione del donatario nel caso in cui la cosa donata sia stata venduta, perchè in questa ipotesi alla cosa si sostituisce il prezzo, e questo rappresenta un valore che aumenta il patrimonio del donatario. Nè può dirsi, infine, che le cose donate possono non avere alcuna utilità economica, poichè, anche se si tratti, ad esempio, di biblioteche, castelli, o altri beni non redditizi, si ha pur sempre un valore capitale innegabile.

200. — Ho mantenuto la formula dell'art. 433, che limita allo stretto necessario la misura degli alimenti tra fratelli e sorelle, nonostante la proposta di soppressione, che è stata fatta. Mi è sembrato infatti che sia stata realizzata una benigna innovazione a favore dei fratelli e delle sorelle, sopprimendo la condizione richiesta dal codice del 1865 che essi, per aver diritto agli alimenti, devono trovarsi in condizioni fisiche tali da essere impossibilitati a provvedere al proprio mantenimento per cause non imputabili a loro colpa. Ora, non sarebbe stato conveniente andare oltre, poichè è indubbio che i fratelli e le sorelle, quando, come normalmente avviene, si sono costituiti una nuova famiglia, non si trovano negli stessi rapporti di intimità e di familiarità delle altre categorie degli aventi diritto agli alimenti. Del resto, l'art. 433, pur affermando il principio della misura dello stretto necessario, con criteri di sufficiente larghezza stabilisce che gli alimenti possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione di persona minore degli anni diciotto.

201. — Non ho creduto necessario specificare nell'art. 434 che gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentando fino allo stretto necessario.

202. — Nell'art. 435 ho accolta la formulazione proposta dalla Commissione parlamentare, sopprimendo peraltro l'accenno all'ipotesi che l'obbligazione alimentare per tutti o per alcuni dei chiamati in grado anteriore riesca estremamente gravosa. Mi è sembrato che tale dizione si sarebbe potuta prestare in pratica ad alterare l'ordine di graduazione che la legge stabilisce per le diverse categorie di persone tenute agli alimenti. Mi sono limitato pertanto a prevedere l'ipotesi abbastanza precisa dell'impossibilità di sopportare in tutto o in parte l'onere.

203. — Nell'art. 437 ho sostituito al termine « pensione » l'altro « assegno », secondo il suggerimento della Commissione parlamentare e in conformità alla dizione usata nel successivo art. 440.

Mi è sembrata però di incerto significato la norma proposta, con la quale si sarebbe voluto stabilire che la sentenza definitiva disponesse anche circa la ripartizione tra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria. Essa, infatti, potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice nella sentenza definitiva sia autorizzato a seguire, circa la ripartizione dell'assegno già corrisposto, un criterio diverso da quello che viene fissato per l'avvenire; e potrebbe anche essere intesa come un obbligo imposto al giudice di pronunciare al riguardo di ufficio.

Ho quindi mantenuto immutato l'articolo, considerando che l'interessato, il quale abbia già corrisposto l'assegno in via provvisoria, senza bisogno di ricorrere a un nuovo autonomo giudizio contro gli altri obbligati, avrà modo di chiedere nel giudizio in corso la condanna di questi ultimi al rimborso dell'assegno pagato in via provvisoria, secondo i criteri fissati dal giudice in sentenza.

204. — Mi è sembrata pericolosa la soppressione dell'art. 439 del progetto definitivo (art. 438 del testo), perchè si sarebbe esposto l'alimentante all'obbligo di rinnovare il pagamento dell'assegno, quando questo per causa di forza maggiore non abbia conseguito il suo effetto. Tale regola avrebbe reso troppo gravosa la condizione dell'alimentante, il quale non sarebbe stato mai sicuro di aver pagato con pieno effetto liberatorio, non ostante che si fosse attenuto nella prestazione alle modalità stabilite.

205. — La Commissione parlamentare, considerando che di solito la persona avente diritto agli alimenti non agisce in giudizio se non dopo avere tentato di ottenerne la corresponsione in via stragiudiziale, ha proposto di far decorrere l'assegno da quando sia sorto il bisogno, purchè vi sia stata una qualsiasi messa in mora dell'obbligato. Non ho ritenuto di accogliere questa proposta, perchè potrebbe esporre la persona tenuta agli alimenti a tentativi di speculazione, come

nel caso di chi, dopo avere con lettere e con insistenze di vario genere richiesto gli alimenti, lasci trascorrere degli anni prima di proporre la domanda giudiziale, e poi pretenda la corresponsione dell'assegno fin dal tempo delle precedenti richieste. Tuttavia, per non lasciare insoddisfatti i bisogni dell'alimentando per il tempo che ragionevolmente deve intercedere tra la costituzione in mora e la domanda giudiziale, ho stabilito nell'art. 439 che l'assegno può decorrere dalla costituzione in mora, solo se questa sia seguita dalla domanda giudiziale entro il termine di sei mesi.

TITOLO XIV.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

206. — La Commissione parlamentare avrebbe voluto estendere la previsione del primo comma dell'art. 446, relativo alla mancanza, distruzione o smarrimento dei registri dello stato civile, sostituendo alla menzione della prova della nascita o della morte quella della prova del contenuto degli atti in generale, poichè il contenuto degli stessi potrebbe essere costituito da un fatto diverso dalla nascita o dalla morte, come ad esempio il rapporto di adozione.

Ho considerato che per l'adozione non può presentarsi la necessità, in caso di smarrimento o di distruzione dei registri, di dover ricorrere alla prova suppletoria eccezionale, poichè il vincolo di adozione è semplicemente annotato a margine dell'atto di nascita, mentre il titolo costitutivo è rappresentato dal decreto della corte di appello, che resta conservato in quell'ufficio giudiziario. Ho invece accolto nel secondo comma dello stesso articolo la formula della Commissione parlamentare, che ho riconosciuta più precisa nella dizione.

207. — Nell'art. 447 ho soppresso la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo, che, parlando in genere della rettificazione, comprende in sè anche la modificazione. Per tale considerazione ho lasciato immutato l'art. 448, senza fare espressa menzione della modificazione.

SIRE,

Il nuovo testo legislativo, sul quale mi onoro pregarVi di apporre la Vostra Augusta firma, rappresenta un'altra pietra fondamentale dell'opera legislativa che il Governo Fascista va compiendo con cura incessante, affinchè l'Italia possa più sicuramente percorrere le vie imperiali, che le sono segnate dal suo glorioso destino.

Roma, 12 dicembre 1938-XVII

SOLMI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso emendato;

Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo del Libro Primo del Codice civile (Delle persone) e le Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, che lo precedono, sono approvati ed avranno esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1939-XVII.

Con decreto Reale sarà provveduto alla riunione ed al coordinamento del Libro Primo con gli altri libri dello stesso Codice, dopo che i medesimi siano stati pubblicati.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto testo del Libro Primo del Codice civile, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell'Archivio del Regno.

Art. 3.

La pubblicazione del predetto Libro Primo del Codice civile si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 42. — MANCINI

N.B. — *Il testo del Codice Civile - Libro Primo - verrà pubblicato nella Raccolta Ufficiale.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*
(2102871) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.